3R

S. Paolino

N.o 1035

C.1



I

STATUTI DEL MONTE DI S.ta MARIA.

Provenienza Magliabechiana

II

III

Tavola del primo libro

Del modo di far la petitione — Cap.° 1. C.te 1
Del modo di procedere contro li contumaci — Cap.° 2. C.te 2
Del modo di procedere, se il Reo comparisce — Cap.° 3. C.te 3
Delli Auocati da darsi à chi non li hà — Cap.° 4. C.te 4
Delle Ferie del Istate e della Vendemmia — Cap.° 5. C.te 5
Delle Tenute da darsi espedite — Cap.° 6. C.te 5
Che li Auocati non instruischino le parti — Cap.° 7. C.te 6
Del render ragione nel Castel del Monte — Cap.° 8. C.te 6
Del salario spettante alla Corte — Cap.° 9. C.te 6
Del salario del Notario del Monte — Cap.° 10. C.te 6
Del salario del Balio — Cap.° 11. C.te 7
De quali cose non si dia tenuta alli Forastieri — Cap.° 12. C.te 7
Del Precetto della Quarantigia — Cap.° 13. C.te 8
Che li debiti uecchi di quindici Anni non si paghino ne si riscuotino — Cap.° 14. C.te 10
Delli Instrumenti de debiti che si distruischino — Cap.° 15. C.te 10
A' chi dimanda il debito pagato — Cap.° 16. C.te 11
Che li principali conseruino senza danno li loro Fideiussori — Cap.° 17. C.te 11
Delle quistioni da dieci soldi fino a' quaranta — Cap.° 18. C.te 13
Delle Terre comuni non possedute — Cap.° 19. C.te 13
Della prescrittione della possessione — Cap.° 20. C.te 13
Delle confessioni fatte fuori di giuditio — Cap.° 21. C.te 14

Della cosa prestata, e depositata — Cap: 22: C.te 14
Delli pegni da riscuotersi — Cap: 23: C.te 14
Delli alimenti, da darsi — Cap: 24: C.te 14
Delli Arbitri e Laudi — Cap: 25: C.te 15
Delle donationi e vendite ricciute — Cap: 26. C.te 15
Delle Carti comuni — Cap: 27. C.te 16
Che la prescrittione delle cose comuni non debba nuocere alli heredi del Compagno — Cap: 28. C.te 16
Del muro comune — Cap. 29. C.te 16
Delli Edifitij Comuni — Cap. 30. 31. C.te 16 17
Delli Arbori pendenti sopra le possessioni delli altri — Cap. 32. C.te 17
De quali cose si paghi il censo — Cap. 33. C.te 17
De relitti, Legati e donationi — Cap. 34: C.te 18
Delle donne dotate morendo senza Figli — Cap. 35. C.te 18
Della donna dotata — Cap. 36. C.te 18
De Garzoni e pastori obligati à star con altri — Cap. 37. C.te 19
Delle conventioni fatte da Lavoratori — Cap. 38. C.te 19
Del uso di alcuna via — Cap. 39. C.te 20
Delle vendite fatte da Tutori — Cap. 40. C.te 20
Delli Frutti esistenti e pendenti nelle terre, e possessioni nel tempo della messa Lite — Cap. 41. C.te 20
Delli sequestri — Cap. 42: C.te 20
Delle Lassite Legati, e donationi — Cap. 43 C.te 21
Che nissuno che non sia del monte possa esser forzato à pagar debiti non contratti nel monte, e sua Corte — Cap. 44 C.te 21

In Nomine Jesu Christi Amen, & ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei et Gloriose semper Virginis Matris Mariç, et omnium sanctorum et ad honorem, et reverentiam Sacro Sancte Romane Ecclesiç, et ad honorem et magnificentiam Dominorum Marchionum Montis Sancte Mariç, et Aliorum Dominorum Ill.mor et ad bonum, et pacificum statum, et tranquillum, et incommuta=bilem Comunis dicti Castri Montis Sancte Mariç et eius Curiç, et omnium habitantium in dicto Castro et eius districtu

Del modo di far la petitione et agitare
Capo primo

Statuirono et Ordinorono, che qualunque persona che vorrà far petitione ò agitare con qualche persona vadia avanti il Sig.r Marchese overamente avanti uno di essi ò loro Vicario e dimandi licentia che il Balio del Comune citi quello che vorrà avanti detti SS.li Marchesi ò avanti uno di essi ò vero Vicario et havutasi la licentia detto Balio Citi quella persona, ò persone personalmente, ò à Casa fedelmente à comparire nel termine che caderà la citatione avanti detti SS.li ò Ciaschedun di essi, ò loro Vicario, con nominare

il nome di quello che ha fatto Citare, sotto quel giorno ó termine che deue comparire sotto quel giorno che cade la citatione il Balio referischi al Notario del comune del monte, e detta referenda si scriua nel quinterno di detto Notario conforme alla referenda di detto Balio, al quale si debba credere si come il Notario hauerà scritto.

Item che per mandato di detti SS.ri Marchesi o alcuno di essi ó Vicario si debbino fare le citationi per il Balio del Comune contro li minori et heredi nella Piazza Publica del Monte Santa Maria et alle Case di detti heredi, o minori, e doppo dette citationi si scriuino nel quinterno per detto Notario, et il termine assegnato per la Corte á detti minori, ó heredi qual termine debba essere almeno di tre giorni e si creda alla relatione di detto Balio come sarà scritto per detto Notario.

Item che detto Balio che hauerà citato, debba fare la sua referenda fra tre giorni alla pena di dieci soldi di denari.

Item che il Notario del Comune possi dar licentia di citare i debitori d'alcuno ó altra persona che vorrà far citare e detta licentia uaglia e tenga come fosse data da detti SS.ri Marchesi ó loro Vicario o da alcun altro di loro.

Item che le persone che sono del Monte ó loro Corte si possino citare per il Balio del comune nella Piazza del Monte a comparire fra il termine di tre giorni e se non uorranno á rispondere, se li debba far sapere per

citatione, ó per il Baliò del Comune à Luoghi doue staranno nel Territorio del Monte, ó sua corte come si contiene di sopra e detto modo si riserui à richiesta per uia di Quarantigia purche si ricerchino, secondo il tenore, e termine, ó capitolo di Quarantigia.

In che modo si proceda contro li Contumaci

Capo Secondo

Item statuirono et ordinorono, che se i Rei ó Reo non uerranno nel termine della citatione detti Sig.ri Marchesi ó loro Vicario ó uno di essi proceda secondo la dimanda dell' Attore contro il Reo, ó Reij, come contro contumaci alla pronuntia nelli beni di tale citato per causa di debito dichiarato, ó per Instrumento ó per giuramento di nuouo da darsi contro li detti Reij, prima ne mobili, secondo nelli stabili, Terzo sopra tutte le ragioni et attioni. La qual tenuta ó esecutione se sarà stata sopra mobili sia tenuto il Creditore per dieci giorni e se per cosa immobile per uenti giorni da correre dal giorno dell'Esecutione e pigliato per denuntia che sarà fatta dal Baliò in persona ó à casa nella quale suole habitare e che la detta tenuta che ha dato per ordine di tal persona fra quel termine di dieci, o uenti giorni, ó pure in ogni

tempo inanzi alla giudicatione ò uendita da farsi di detta tenuta, sia lecito al Reo la tenuta sua recuperare, se uorrà all'attore rifare le spese, e dare legittima sicurtà di stare à ragione, e pagare il giudicato, e se malamente si opponesse, che non fosse idonea la sicurtà remanghi in promissione della Corte, se detta sicurtà sia idonea, ò nò, e parendola idonea l'accetti, et ametti non ostante la contraditione dell'Aversario, e fatto questo le si faccia restituire la tenuta, e questo habbia luogho ne i debiti dichiarati per testimonij, Instrumento, ò giuramento, sopra quale Instrumento non debba servare guarantigia, ma sopra l'Instrumento nel quale si osserva la guarantigia in nessun luogho, e modo il debitore sia inteso, se uolesse rifare le spese, e dare sicurtà, e recuperare la tenu=ta come di sopra, e se quello contro al quale sarà stata data la tenuta de cose mobili, ò di raggioni ò attioni non rifacesse le spese e non dasse sicurtà di stare à ragione, e di pagare il giudicato come è detto fra detti termini, e non uorrà, e la detta tenuta sia stata tenu=ta per dieci ò uenti giorni, sia tenuta la Corte à dima=nda dell'Attore farla bandire per il Baliò del Comune tre uolte nella Piazza comune del Monte con alta uoce, e ciaschedun termine di detto Bando sia di tre giorni, e dica il detto bando, che se alcuno uolesse

la detta

la detta tenuta vendere ò comprare ò alcuna cosa opporre ò
dir contro, quella perche non si venda, ò sia agiudicata ò data
in pagamento al creditore venghi fra trè di ad opporre, e contra-
=dire altrimente si darà al più offerente, ò vero si darà in
pagamento, et agiudicherà al creditore per il suo credito, e per
le spese, e se qualcheduno venisse alla Corte sia tenuta farla
stimare per due prossimi vicini della cosa data in tenuta
se la tenuta sarà fra dieci libbre, e se sarà sopra dieci libbre
per quattro stimatori della cosa vicini e s'intendino li più
prossimi vicini quelli delli quali sono le terre più pross=
=ime, ò li lauoratori di quelle, ò altri che alla detta Corte
più paresse, e fatto questo sia tenuta la Corte, se non fosse
alcuna cosa promessa dare, et agiudicare insolutum al Creditore
per il suo credito, e le spese fatte, detratta la terza parte
della stima e si venda a lui per l'Esecutore ò Baliò con
l'authorità e decreto della detta corte da interporsi e se
quello che hà promesso non volesse pigliarla, il Creditore
sia astretto dalla Corte à pigliare la detta tenuta per il
suo Credito, e per le spese secondo il modo sopradetto.

Item che sia lecito al Debitore ogni volta che vorrà fra l'Anno
computando dal dì della fatta agiudicatione recuperare
la detta tenuta pagato prima il debito e rifatte le spese
al Creditore, e li frutti presi della tenuta non si computino
altrimente ma passato l'anno in modo alcuno non sia più

citato e doppoi, che il Baliò haverà fatta relatione alla corte che non si troui niente de beni di colui contro il quale è stato pronuntiato, de qual possi essere sodisfatto il Creditore. Il Creditore possi incontinente agittare con l'attione hippote=caria contro li possessori de beni di quello contro è stato pro=nunciato de qual possi essere sattisfatto senza altro procce=sso di esecutione da farsi e senza dare altra sententia di esecutione e si possa procedere nell'hippotecaria somma=riamente senza libello e senza contestatione di Lite pretermessa ogni solennità et ordine di ragione non ostante alcuna Legge, è statuto in contrario, e le cose predette habbino luogho nelle cause presenti, preterite e future.

Item si aggiunge al presente Capitolo che se alcuno Baliò doppo che sarà stato pronunciato sarà mandato per fare la tenuta, e non l'habbia trouata, all'ora quello contro il quale sarà stato pronuntiato, che si assegni de suoi beni tenuta sufficiente, e se non l'assegnerà possi tal debitore essere tenuto personalmente doppo la relati=one fatta alla Corte per il Baliò delle cose predette, alla relatione del qual Baliò si stia e si creda

Come si procceda se il Reo comparisse
Cap. Terzo

Item statuimmo, et ordinammo, che se il citato comparisse nel termine

termine della citatione se li offerisca il libello dell'Attore
se li sarà dimandato e si dia il termine al Reo di tre dì, nel quale
venghi à rispondere al libello dato, e se nel termine del
libello dirà non esser tenuto si contesti la lite, e si giuri di
calunnia per l'Attore et il Reo, e doppo si dia il termine
di dieci giorni alle parti à provare indurre et opporre
tutto quello che vogliono, e possono di ragione per la
prima, seconda, e terza dilatione, e se saranno indutti
testimonij, e detta causa doppo, che haveranno deposto sia
ricercata la parte aversa contro la quale sono stati indu=
=tti li testimonij à vederli publicare et essi publicati si dia
il termine perentorio di cinque dì ad opporre e dir contro
li testimonij, quanto contro li detti loro e passati li detti
termini, si dia alla parte termine perentorio di tre
dì à pigliare gl'atti, e doi dì ad alegare la causa oltre
li detti tre dì, e doppo si proceda alla sentenza diffini=
=tiva per il dì perentorio, quale questione se sarà di
cosa immobile, la Corte sia tenuta à terminare fra
quaranta giorni doppo la contestatione della lite, e
se sarà di cosa mobile fra venti giorni utili, se no starà
per l'Attore che non si spedisca la causa, e le predette
cose habbino luogho, se quello che si dimanda, ò danari,
ò altro passerà la somma di dieci libbre, nel qual caso
faccia la contestatione della lite, e se il Reo citato

non comparisse si proceda come nel precedente Capitolo si contiene, e se la questione sarà da dieci Libbre in giù non si contesti la Lite ma si dia il giuramento per la Corte à chi più meglio le parerà, salvo che altri non provasse per testimonij, ò vero Instrumento, ò altra prova la ragione che si pretende

Item che detta sententia data nella somma di dieci soldi in giù, non sia lecito appellare, e l'appellante non sia inteso e le cose predette habbino luogho nelle cause civili sol=amente

Item se quello che dimanda il debito sopra la somma di dieci soldi offerisca di dare il giuramento al Reo, la Corte sia tenuta forzare il Reo a giurare, e secondo il giurame=nto del Reo decida la questione, e se il Reo non volesse giurare si dia il giuramento all'Attore, e la causa si decida come è detto.

Delli Avocati et da darsi à chi non l'ha
Capo Quarto

Item Statuimo et Ordinamo che la Corte sia tenuta á dare l'Avocato a chi lo dimanda á spese di quello, e che il salario dell'Avocato sia giusto e conveniente salvo quell'Avocato che l'altra parte havesse condo=tto ò li havesse promesso il salario, ò datoli sicurtà, e

salvo

salvo quello che havesse in verità promesso aiutare l'altra parte, ò che li havesse dato sopra di ciò consiglio.

Item che la Corte sia tenuta astringere l'Avocato ad accettare, et avocare per chi lo dimanda imponendo la pena di dieci soldi il dì che lui non avocherà e non accettarà detta avocatione doppo, che li sarà comandato dalla corte, et il precetto se li faccia una volta il dì, e quel dì, che non havesse il precetto non paghi pena, e fra tanto che la parte non ha ottenuto l'Avocato da che l'ha adimandato alla Corte non li corra termine alcuno.

Delle Ferie del Istate, e della Vendemia
Cap.o Quinto

Item statuimo et ordiniamo, che le Ferie dell'Istate e della Vendemia si osservino in questo modo, cioè, che le Ferie dell'Istate s'intendino et esser siano dalle Calende di Luglio infino alla Festa di Santa Maria di Agosto, e le Ferie della Vendemia sieno da mezzo Settebre infino alle Calende di ottobre e siano et esser debbino le Ferie in honore di Dio, e de Santi, tutte le feste della Gloriosa Vergine Maria, e di tutti li Apostoli, et Evangelisti, la Natività di Nostro Sig.re Giesù Christo con la sua Vigilia, et il dì della Santissima Pasqua di Resurrettione con l'ottava, e tutti li giorni di Domenica

e tutti li altri salvo li sopradetti siena, et esser debbino di giuridichi, e si debba tener ragione.

Delle tenute da darsi, e spedite
Cap.o Sesto

Item statuimo et ordinamo, che se ad alcuna persona sarà stata data la tenuta per la corte, e per pronuntia fatta da quella se li sia spedita talmente, che quello contro il quale è stata data, in niun modo la usi per se proprio, ne per altra persona insino à tanto, che il Creditore non sarà sattisfatto del debito, e delle spese sue, e se l'userà paghi di pena soldi dieci se sarà di cose mobili, e se sarà stabile paghi soldi venti per ciascheduna.

Item che à nessuno forastiero del monte, ò suo distretto, ò vero continuo habitatore di quello sia data tenuta spedita contro alcuno del Monte, ò suo distretto insino alla vendita da darsi insoluto che si ha da farsi.

Item che se alcuno Baliò del Comune piglierà la tenuta di cose mobili possi, e sia tenuto à petitione del Credi=tore metterla in deposito appresso di quello che à lui piacerà, e uorrà del Monte, ò suo distretto e quello appresso del quale si deponesse sia tenuto a petitione del Creditore, ò del Baliò riconsegnare, ò restituire detta tenuta al Creditore ò al Baliò e se non la riconsegnerà paghi alla Corte Cinque soldi di pena, se sarà denunti=ato

=ato dal Creditore e non dimeno sia venuto a riconsegnare detta venuta al Creditore

Che li Auocati non instruischino le parti
Cap: Settimo

Item Statuimo et Ordinamo che l'Auocato ò Procuratore doppo che sarà giurato di Calunnia non debba instruire la parte, che hauerà giurato di calunnia, dicendoli di così ouero rispondi così, et à questo modo, e se l'Auocato, ò Pro=curatore contrafarà paghi soldi dui di danari alla Corte, e quando le parti hanno da rispondere con giuramento, l'Auocato ò Procuratore non sia presente ma si deue remouere e non si dia dilatione ad alcuno delle parti quando del fatto proprio siano interogati ò alcuno delle parti dimandasse termine à deliberare nel fatto proprio se li dia ad arbitrio della Corte.

Del render ragione nel Castello del monte
Cap: Ottauo

Item Statuimo et Ordinamo, che si renda ragione nel Monte santa Maria ad ogn'uno che l'adimanderà, e non se li neghi, se non nelli giorni Feriati senza reformatione ò partito fatto dal Marchese, ò uno di loro e suo Vicario et ultimamente non si neghi la ragione ad alcuno ò ciasche=duna

=d'una persona del monte Santa Maria, e suo distretto sia
tenuta de tutti li singuli debiti, e crediti respondere alla
Corte delli SS.ri Marchesi e se alcuno non volesse rispon=
=dere à detta corte non se li amenistri ragione contro li
altri di detto Castello, e sua Jurisditione in Cause Civili
e Criminali, e questo Capitolo sia precetto, e non vice
=na, ne ricever debba interpretatione.

Del Salario spettante alla Corte
Cap.o Nonno

Item statuimo, et ordinamo che quando si pronuntia la
tenuta in contumacia, la Corte possa pigliare solame=
=nte dodici danari per libbra dall'Attore e quando si fa
il precetto in confesso ad alcuno, che confessa il debito
similmente dodici danari per libbra, quali paghi il deb=
=itore, e quando si contessa la lite dodici denari per lib=
=bra, quali paghino l'una, e l'altra parte, cioue sei
danari per ciascheduno di loro, et ultimamente non si
possa far paghare salario ancorche si facesse sequestro
contro alcuna persona.

Del Salario del Comune del monte, che
ha ordinato che si paghi al Nottario Cap.o X.mo

Item statuimo, et ordinamo, che il Notario del Comune del
monte

del monte per la scrittura della Citatione tolghi un danaro per pronuntia della tenuta dui danari per scrivere la tenuta dui danari per scrivere il sequestro un quatrino per contesta=re la lite, e per l'eccettione dui danari per parte, per copia altretanto per ciascheduna parte, per positione un danaro per ammettere li testimonij quatro danari, per la copia de testimonij, e publicatione sette danari per ciascheduno testimonio dall'una e l'altra parte quando si darà il titolo per la scrittura del Bandimento quatro danari, per l'interlucutorio quando si dà publicato sette danari sino alla quantità di cento soldi e dalli cento soldi in su quando si dà publicata dui soldi di danari possi pigli=are per ciascheduna libbra, del Rogito da farsi quatro danari della Cancellatura del Rogito tre danari e se pigliasse più di quello che contiene il capitolo, sia tenuto a farlo senza alcuna mercede.

Del Salario del Balio
Cap.° Vndecimo

Item statimo, et ordinamo, che il Balio del Comune del Monte pigli nel Castello del Monte per ciascheduna Citatione un danaro per tenuta nel Monte dui danari et altretanto per il Balio del Castello, per il sequestro dui danari e per la Citatione, e tenuta per tutta la Corte di detto Castello

quattro Danari, e per il detto prezzo sia tenuto fare tutte
le cose sopradette il detto Balio sotto pena di dui soldi
di Danari per ciascheduna volta che contravverrà a peti=
=tione di ciascheduno che ne facesse instantia, e se pig=
=lerà più oltre nelli sopradetti Casi paghi la detta pena
tante volte, quante contrafarà, per altri pegni, che
piglierà d'altri d'ordine della Corte se li paghi nel
Castello, e nelle ville secondo il modo della tenuta da
darsi li quali pegni, che ad alcuno haverà presi,
ò tolti debba restituire per ordine della Corte à chi l'
havesse tolti e se non volesse restituirli nel termine
dattoli dalla Corte, paghi cinque soldi di Danari per pena
per ciascheduni pegno non ristituito, e per ciascheduna
volta e che dette pene si paghino da fatto dal detto
Balio senz'altra contraditione, e con non dimeno sia ten=
=uto detto Balio restituire detti pegni, e l'imbasciata fare
sotto la detta pena, quali Balij sieno esenti dalli datij
et ogni altra fatione e faccino l'imbasciate del Comu=
=ne senz'altro prezzo.

De quali Casi, non si dia Tenuta alli Forastieri
Cap.º Duodecimo

Item statuimo et ordinamo, che à nessun Forastiero si dia
in tenuta contro le persone del Monte Santa Maria
e suo

e suo distretto alcuni Boue domati da giogho, ne Ferramenti da lauorare, ne Armi, ne Panni d'adosso per alcun debito

Del precetto della Quarantigia
Cap.° Decimo Terzo

Item statuimo et ordinamo, che tutti li Notarij del Monte e suo distretto siano tenuti quando rogano l'Instrumenti in detti Instrumenti ponere il precetto della Quarantigia, e comandare alli debitori per Quarantigia, che nel termi=ne a loro fatto paghino et osseruino tutto quello, che nel Instrumento contiene saluo se alcuna delle parti contradi=cesse, che il precetto della Quarantigia nell'Instrumento non si ponesse di uolunta delle parti, e la detta Quaranti=gia habbia forza e ualore di sententia e confessione, e la corte sia tenuta a pagare tutto quello che nell'Instrume=nto quarantigiato si contiene, à quelli à quali e stato pro=messo, constringendo li promissori, e suoi heredi, ò successori à pagare tutto quello che nell'Instrumento dice fra dieci giorni continui da poi che sarà dimandata l'esecutione in ogni te=mpo et in ogni ordine, ò solennità di ragione remossa e corri=no li detti dieci giorni dal di della Citatione fatta per il Balio del Commune e la Citatione si faccia in questo modo, la quale si debba scriuere da Notario del Commune nel suo quinterno. Di petitione et instantia del Creditore sia citato il debitore per parte della Corte, ò suoi heredi, che fra cinque di continui comparisca ad opporre, et opposto prouare

l'eccettione del payamento fatto contro il tal precetto della Quarantigia, che il tale dimanda sia eseguito contro di Lui La quale escettione di hauer payato si possa, e debba pro=uare fra cinque altri di susequenti per testimonij Idonei e per Instrumento del debito Cancellato o per Instrumento di fine quietanza, e siano queste proue uere, e Firme, e si habbino per proue piene, e sufficienti contro il precetto della Quarantigia non si possi opporre, e prouare alcuna altra eccettione, che di hauer payato solamente, e se il payamento del debitore sarà prouato fra dieci giorni all'ora la corte doppo li dieci giorni à petitione del Creditore e suo herede senz'altrimente Citare il Reo o suoi heredi sia tenuto mandare ad esecutione il detto precetto di quarantigia di fatto, et à petitione del Creditore ò suo herede ò d'altri à chi la sua ragione hauesse concesso, facendo la Corte personalmente rettenere il debitore o suo herede sotto custodia finche il Creditore sarà satisfatto della sorte principale, e delle spese.

Item se li predetti debitori non si lassassero pigliare, e menar prigione li dia la famiglia della Corte per pigliar detti debitori e fare la guardia alli med.mi per li Balij, e famiglia della Corte, e per la detta Custodia habbino per loro mercede dal Creditore dui soldi di Danari per il di, e la notte per detta guardia per ciascheduno Baliò e famiglio della Corte, e per la detta Custodia le quali spese

spese il debitore sia tenuto al Creditore restituire ad ogni sua petitione, e le dette spese se il debitore sarà custodito per un mese, e da indi in su habbino le guardie sei denari per uno per ciascheduno di, le quali guardie si faccino con sollecitu=dine, e non debbino relassare il debitore senza licentia della Corte e se usura faranno il Balio e famiglia sieno tenuti et obligati loro à pagare del loro proprio il debito per il quale facciano detta guardia, e se il Balio e famiglia cessassero, e non volessero, ò pigliare ò guardare il debitore come di sopra dopoi che li sarà comandato dalla Corte paghino ciascheduno di loro soldi venti per ciascheduna volta

Item dicemo che della pronuntia, et esecutione della guarant=gia, e del precetto guarantigiato nessuno possa appellare, ne dimandare, che sia casso, ò vicerato in che modo, e for=ma sia.

Item che questo capitolo sia preciso, e non si ametta alcuna interpetratione, ne alcuna parte di esso, e non possi per alcun consiglio, ò Notario, che l'havesse scritto errore inte=rpetrato detto precetto di guarantigia.

Item dicemo, che dopoi che il debitore sarà ritenuto, e custodito non possi far contratto alcuno al Creditore fino a tanto, che sarà retenuto, e se lo farà non vaglia ne attione alcuna resulti detto contratto.

Item che la Corte non possi passare, ne mutare il precetto

della quarantigia

Item che la Corte sia obligata far giurare al Creditore o chi nel suo Luogho fosse Succeduto di non essere sati=sfatto in tutto, ò in parte di quel tanto contiene il pre=cetto di quarantigia, quando si concede l'esecutione e questo habbia Luogho in tutti gl'altri contratti fatti innanzi per il passato da dieci Anni in quà e questo Capitolo di quarantigia di parola in parola si osservi in tutte le quarantigie fatte nel Monte Santa Maria e suo distretto tra li huomini di detto Monte, e suo distretto e Forastieri o altri di Loro, e tra persone di qualsivoglia conditione, e Luoghi scritti per il Notario del Monte o suo distretto, o Forastieri, purche nel Monte Santa Maria e suo distretto siano fatti. Ma nell'Instru=mento di Quarantigia fatti fuori del Monte, e suo dis=tretto, e scritti per qualsivoglia Notario etiam forastiero, ò Terrazzano, o destrettuale di detto Monte habbia Luogho e si osservi in questo modo cioue. Che se nel Luogho, ò terra di quel forastiero si esequisse la qua=rantigia per li huomini del Monte, e suo distretto contro li forastieri in quel modo e forma si esequisca nel Monte la quarantigia contro li huomini del Monte, e suo distretto per li forastieri, et huomini di detto Monte ò vero distretto contro li forastieri, e non altrimenti ne

in altro

in altro modo si osservi detta guarantigia, nell'Instrumenti
fatti fuora del monte, e suo distretto per qualsivoglia Nota=
=rio etiam forastiero: ma nelle guarantigie fatte tra for=
=astieri solamente fuori del monte e suo distretto non hab=
=bia luogho questo capitolo, ne si osservi in modo alcuno
ma si osservi la ragione comune: ma nelle guarantigie
fatte e contratte per qualsivoglia Notario tra li huomi=
=ni del monte, e sua corte si osservi in tutto il presente
Capitolo.

Item Agiungendo a questo Capitolo, che a petitione del Creditore
per vigore dell'Instrumento di guarantigia la Corte
debba comandare al debitore che non si parti del Castello
del monte, fin tanto che non haverà pagato e sattis=
=fatto il Creditore, e refatte le spese e se contra farà
e il debito sia da dieci libbre in giù, paghi cinque
soldi di danari e la detta pena la Corte faccia pag=
=are di fatto a petitione del Creditore

Che li debiti vechi non si paghino ne si riscuotino
Cap.o Decimoquarto

Item statuimo et ordinamo, che se alcuno forastiero havesse
cause vechie da quindici Anni indietro di Credito, che dovesse
havere contro alcuno del monte Santa Maria, e suo
distretto, e detto debito non havesse adimandato per detto tempo

di quindici anni, ne mossa Lite alcuna passato detto tempo non sia più inteso in giuditio, e che niuno del monte, e suo distretto non debba ne possa comprare da alcuno foras=
=tiero detti debiti o Crediti, che passino detto tempo di quin=
=dici Anni, e ne viceversa da Loro attioni ò ragioni di quelli e se contrafacesse, ne vaglia ne tengha tal cessione, ò compra, e de debiti vecchi, dati ò venduti non se ne ten=
=ga ragione in giuditio, e che nessuno del monte, o suo distretto.

Agiungendo ancora a questo capitolo che nessuno debito vecc=
=hio fatto da venti anni indietro possi essere dimandato da alcuna persona del monte, e sua Corte, e de tali debiti non se ne tenga ne amministri ragione di quel tempo in qua che tal debito poteva essere giuridicamente dimand=
=ato, e questo Capitolo habbia Luogho nel presente passato, e Futuro eccettuando però da questo capitolo le Cause delle doti, nelle quali non habbia Luogho la prescrittione del tempo introdotta da qualche statuto, o per la dispositi=
=one della Legge civile, e canonica, e vaglia questo Cap=
=itolo alle cose preterite, presenti, e Future

Delli Instrumenti delli debiti, che si riscuoteno

Cap.o Decimo quinto

Item statuimo, et Ordinamo che li Creditori essendo ricevati dalli debitori habbino da restituire l'Instrumenti de Loro Crediti

crediti pagati e sodisfatti, se tali Instrumenti havessero hauti
ó potessero havere appresso di Loro, ó vero La Corte astringha
á giurare il Creditore, che non ha detti Instrumenti, e che per non
Li havere ha fatto fraude alcuna, e giurato, che havera
il Creditore faccia un' Instrumento di quietanza valido di
ragione secondo il senso del Savio al debitore alle spese di
detto debitore, e Li faccia Cancellare i rogiti, et Instrume=
=nti gia fatti delli debiti pagati e La Corte astringa á
fare Le cose predette delli debiti gia sattisfatti, fra dieci
di, che saranno richiesti dalli debitori e Li sara comandato
dalla Corte che La faccino e se il Creditore non le fara
in detto termine di dieci di sia condennato in cento soldi
di pena, La metá delli quali sia della Corte e L'altra
mettá del debitore, e non dimeno il Creditore sia obligato
á fare, et esequire tutte Le cose sopradette, e La Corte
possi fare le sopradette cose in ogni tempo feriato, e
non feriato.

Di chi domanda il debito pagato

Capo Deccimo sesto

Item statuimo et ordinamo che se alcuna persona adimanda=
=sse il debito pagato debbia pagare á quello contro chi
dimanda altretanta quantita, et altretanto paghi alla
Corte di pena, e questo s'intenda ne principali Contrahenti

e non nelli heredi, e se uno fosse debitore in più Cause e paghi parte de debiti, specificando per qual paghi, per quello s'intendi esser pagato, altrimente s'intenda esser pagato per quello che al Creditore parerà più essere satti=
=sfatto, e ciascheduno pagamento si possi provare per dua Testimonij Idonei, e degni di fede, et à petitione di chi sarà molestato dal Creditore per il debito pagato, sia tenuto a dare sicurtà d'indennità, e di pagare le cose predette se apparisse mai tal debito essere stato pagato.

Che li Fideiussori da loro Principali sieno conse=
=ruati senza danno = Cap.º Deccimo settimo

Item statuimo et ordinamo, che se alcuna persona dicesse ò vero alegasse haver fatto sicurtà, ò vero essersi obligato come principale per altri, dalla quale obligatione dimandasse esser cauato, ò conseruato indenne debba provare tal sicurtà e principalità, et obligatione fatta per altri per un testimonio di buona fama, ò per Instru=
=mento publico, ò vero per quella persona apresso del quale si è obligato come principale ò come sicurtà et anche per suo giuramento nuouamente da darsi, e se per uno di questi modi lo prouerà la Corte ad instantia di chi lo dimandasse ò suo herede astringha quel tale per il quale sarà stata fatta tal sicurtà, et obligati=
=one di principalità à stare retenuto personalmente

alle spese

alle spese di quello, che sarà ricercato per il quale si prete=
=nde esser fatta la sicurtà, ò altra obligatione di princi=
=palità, fra tanto, che quel tale e suoi heredi saranno
conservati senza danno totalmente e se quel tale sicurtà
ò principalmente obligato, ò suoi heredi dicessero essere stati
dannificati d'alcuna somma di danari per detta causa
in tal caso si stia al giuramento suo, ò loro, con questo
perche la Corte, prima che dia il giuramento si
faccia specialmente assegnare le cause del detto danno
patito, quali assegnate dia il giuramento à chi lo dim=
=anda che tanto danno ha sostenuto per detta causa
e che veramente domanda e sono vere le dette cause che
allegano, e fatto questo la Corte astringa quel tale à cavare
di sicurtà et obligatione di sicurtà quello obligato, e suoi heredi
dal detto danno e l'assegnare le cause di detto danno habbia
luogho quando excedesse la sorte, et il processo fatto per tal
causa non si possa appellare e chi appellasse non sia inteso
et tutte queste cose sia tenuta la Corte a fare et esequire
innanzi al termine del pagamento da farsi dal Creditore
e dopoi ogni volta, e per ogni tempo sarà ricercata senza
libello, e senz'altra solenità di ragione nelli giorni feriati,
e non feriati facendoli rettenere personalmente nel monte
per li Balij ò altri famiglij della Corte, nel modo, che à
quel tale obligato piacerà che si faccia, ò suoi heredi, e

non possi senza Licenza di quel tale instante obligato par=
=tirsi dal monte, insino che non l'haverà cavato senza
danno e tutte le cose sopradette, et infrascritte habbino
luogho nelli maschi, e femine maggiori e minori di
età privilegiati, e non privilegiati sicurtà de Tutori, e
Curatori di Pupilli, et adulti, e se quello, che ha fatto la
sicurtà, o principalità o suo herede sarà citato, che fra
tre di comparisca a cavarlo di sicurtà, e conservarlo sen=
=za danno la corte sia tenuta non comparendo in detto
termine a petitione di quello obligato, e che è sicur=
=tà, ò suoi heredi con giuramento essere stati danni=
=ficati e se bene non fosse stato dannificato, e volesse
uscire di obligho la Corte sia tenuta a pronunciare
e darli la tenuta delli beni suoi e li heredi di quello
per il quale è stata fatta l'obligatione per la qua=
=ntità dell'obligatione e per le spese legittime fatte,
e da farsi in detta Causa assignando sempre la Causa, o
Cause della dannificatione come di sopra, e sia condenna=
=to in Cento lire a petitione del condennato e suoi heredi
se così loro vorranno e non dimeno sempre siano tenuti
a relevare e conservare indenne da detta obligatione,
e possi il denuntiante, ò accusante renuntiare alla detta
denuntia

denuntia, che facesse inanzi alla sentenza o condennatione da darsi. e la Corte non possi più procedere doppo detta denuntia, e se procedesse non uaglia ne tengha in modo alcuno e tutte le cose sopradette habbino luogho nelle cause preterite presenti, e future.

Delle Questioni da dieci soldi sino a quaranta

Cap.° Deccimo ottavo

Item statuimo, et Ordinamo, che tutte le questioni da dieci soldi sino a quaranta soldi basti la prova di un testimonio idoneo con il giuramento dell'attore, e si habbia per piena prova.

Delle Terre Comuni non possedute

Cap.° Deccimo Nono

Item statuimo, et Ordinamo, che quando tra qualche persona versasse questioni di terre comuni non possedute da alcuna persona la Corte essendone richiesta dal consorte faccia citare l'altro consorte, e citati e comparenti o uero non comparenti passato il termine senza sollenità di ragione ametti le prove, che dal consorte comparente saranno nominate, e quello, che sarà prouato firmamente si osservi non ostante alcuna

sollenisa di ragione.

Della prescritione della Possessione
Cap.° Vigesimo

Item statuim, et Ordinam, che se alcuna persona comprasse ò permutasse ò per qualsivoglia altro titolo aquistasse terre, Vigne, Case ò alcuna possessione La quale havesse tenuta per dieci anni ò più pacificamente e quietamente e da alcun non havesse hauto molestia ne Lite nel detto tempo, e quello di chi fosse stata prima fosse stato da dieci Anni in giù, che non li havesse mossa Lite, da ora innanzi s'intenda, che non li possa far Lite e querimonia, ma sia prescritto per quello che l'haveva posseduta in detto tempo da dieci Anni e la detta prescrittione di dieci Anni non correrà, ne debba correre alli minori di Anni sedici, ne impedire che non possino dimandare la detta Cosa detenuta ò posseduta.

Item dicem, et Ordinam, che se alcuno comprasse ò permutasse, ò alienasse ò per altro giusto titolo trasferisse alcuna Cosa delli beni di alcuno della Casa delli SS.ri Marchesi del monte tal compra, Vendita, permutatione, e contratto non uaglia, ne tengha quando le

cose

cose predette fossino fatte contro la volunta di detti SS.ri Mar=
=chesi altrimente vaglia, e tengha non ostante li detti Cap=
=itoli fatti, e da farsi per l'avenire.

Delle Confessioni fatte fuori di Giuditio

Cap.o Vigesimo primo

Item statuim, et Ordinam, che qualunque persona confesse=
=ra fuori di giuditio presenti dui testimonij dover fare,
o dare alcuna cosa per qualche giusta Causa tal Conf=
=essione li pregiudichi e vaglia e tengha come
se fosse fatta innanzi ad alcun giudice competente

Della Cosa prestata e depositata

Cap.o Vigesimo secondo

Item statuim, et Ordinamo che se alcuna cosa fosse stata
prestata, e non si neghi, tal prestanza si debbi onnina=
=mente restituire a quello che l'ha imprestata, e
se la Cosa prestata non si trova e si dubbiti dell'estimat=
=ione sia condennato quello, che l'ha hauta a quello
che l'ha prestata in quanto essa valeva e si veda
che valesse insino à dieci soldi e si provi per il giuram=
=ento dell'accomodante per un testimonio di buona fama

se valesse da dieci Soldi sino à quaranta ma se negha
non esser prestata, e si dubbiti del valore di quaranta
Soldi, si ammettino le prove legittime di Ragione
Comune, e le sopradette Cose habbino luogho nel
contratto del deposito, e nelle Cause preterite, pre=
=senti, e future

De pegni da riscuotersi
Capo Vigesimo Terzo

Item statuimo, et Ordinamo che la Corte faccia osservare
tutto quello, che fra il debitore e il Creditore è stato
convenuto, e promesso e se il debitore vorrà riscuotere
il pegno, et il creditore non lo renda, la Corte lene
faccia restituire pagato però il debito e le spese le
paghi quello che non vole restituire il pegno, e se
il debitore non vorrà riscuoterlo se sarà cosa stabile
la Corte comandi al debitore che lo riscuota in fra
trenta dì, e se non lo riscuotesse si venda per il
Baliò del Comune e quel più del debito, che si vendesse
si restituisca al debitore

Delli Alimenti da dare = Capo Vigessimo Quarto

Item statuimo, et Ordinamo, che se alcuna persona si querelasse
nella

nella Corte del figliolo, figliola, ò sieno figli, ò figli della fig=
=lia, la Corte faccia che li detti figlij, e nipoti li dieno
gl'alimenti alli parenti loro, che non havessero altro modo
da governarsi considerato la qualità delle persone, e qua=
=ntità del patrimonio, e facultà di quelli, di chi si adiman=
=dano li alimenti, e non si possa appellare dal precetto
fatto per tal Causa.

Delli Arbitrij, e laudi
Cap:o Vigesimo Quinto

Item statuimo, et Ordinamo che tutti li arbitrij, e laudi da
qualsivoglia persona dati nelle quali le parti habbino
acconsentito, e compromesso, li SS.ri Marchesi, e loro Offiti=
=ali, ò alcuno di loro sieno tenuti havere rati, e fermi, e
se saranno dicore le quali saranno in loro stato fatto
compromesso giusti et honesti e non volendo li arbitri
diffinire, ò laudare la Corte ad instantia di una delle
parte sia tenuta astringere detti Arbitri a concordarsi,
e laudare, e diffenire la Causa fra dieci di dapoi che
li sarà comandato sotto pena di soldi cinque per arbitro, se
sarà la cosa da quindici soldi in su, e da li in giù di
soldi di Danari, e da un termine in su si constringhino
gl'Arbitrij a stare parimente in qualche tristo luogho

ristrrtati senza mangiare, e beuere insino à tanto che si concorderanno á Laudare, ò Laudaranno e se saranno dui Arbitri, et uno si possi astringere, e L'altro nò, si ricerchi prima quello che non puo essere astretto, e se Lui non uorrà Laudare, si constringhi L'altro á Laudare e quello che Laudera sia come che tutti dua hauessero Laudato e Li Arbitri debbino hauere per Loro salario sei denari per Libbra da ciascheduna parte, e La corte sia tenuta seguir le Lodi, et Arbitrij come fossero sententie Legitti=me e nessuno si possi appellare; ne appellando sia udito.

Delle donationi e uendite riceute

Capº Vigesimo Sesto

Item statuimo, et Ordinamo, che se alcuna persona riceueasse donatione da un altra persona sia tenuta pagare alli Creditori del donatore Li debiti contratti auanti La dona=tione insino alla somma e quantità della cosa donata ò cedere L'attione delle cose donate, ma delli debiti con=tratti di poi non sia tenuto e questo s'intenda se La persona del donatore non sia idonea, e sufficiente a pagare Li suoi debiti, e si presumi idonea se prouasse Legittimamente

Ligittimamente beni stabili, o mobili valenti la cosa donata, e questo habbi luogho ne maschi, e Femine preterite pre=senti, e future. E se alcuno donare, ouendesse ad altri al=cuna cosa stabile et il donatore, o' venditore rimanesse in tenuta, o in possessione della cosa donata, o uenduta per lo spatio di un' Anno dipoi, la donatione, o' uendita fatto si presumi il contratto simulato e nessun pregiuditio fare alli Creditori del donatore, o Venditore

Delle Carte Comuni

Cap.o Vigesimo Settimo

Item statuimo e deliberamo che tutte quelle persone, che hauessero carti comuni con altri la Corte sia tenuta a petitione di ciascheduno de Compagni fare deponere dette Carte appresso di un' Amico comune o' vero appresso di quello, che ci ha la magior parte il quale sia tenuto mostrare all altro compagno quante volte bisognera, e di questo non se ne paghi salario alcuno

Che la prescrittione delle cose comuni non debbia Nocere

Cap.o Vigesimo Ottavo

Item statuimo et Ordinamo, che qualunque persona hauera alcuno edifitio Comune, Cioue Casa, Muri, o altro edifitio

con altre persone, et uno di quelli habbia tenuto, ò usato quell'edifitio per tempo Lungho, ò Lunghissimo e quelli il quale non l'ha tenuto ne usato à suoi heredi non nuoca, ne nocer debba la sopradetta prescrittione, salvo che se quello che possede non havesse legittimo contratto

Del muro Comune
Cap: Vigesimo Nono

Item statuimo, et Ordinamo che se alcuno tenesse il muro Comu=ne coperto, e li stilicidij dell'Aque cadessero sopra la Casa del vicino del quale fosse il muro Comune, ouero ci havesse parte, non corra prescrittione, e se nella Casa ò Torre d'altri cadesse lo stilicidio, sia tenuto la Corte farlo remouere, e discoprire il muro Comune se vorra quello che ha la parte nel muro alzare l'edefitio, ò uero alzare il muro, salvo che quello che ha il muro coperto non havesse murato nel detto muro nel qual caso non sia obligato il compagno, se no nelle spese che li toccha e questo Capitolo si osserui totalmente e per esso non si tocchino le ragioni dell'altro

Delli edifitij Comuni
Cap: Trigesimo

Item statuimo, et Ordinamo che se alcuno havesse con altri

un'edifitio

un edifitio comune, et in esso vorrà edificare, ò in vero mettervi altre pietre, sassi, ò legni, ò altre cose, che sono espedienti à suo gusto, ò vero apetito, se dal consorte l'ha per patto possi del comune edifitio rompere se vorrà, purche non si guasti, ò vero offendi l'edifitio comune, e quello lo rifa=ccia à sue spese sia obligato ancora osservare e mante=nere tutti gl'instrumenti, conventioni e patti, che fossero tra li consorti e patroni e loro heredi, e non si faccia al contr=ario nelle case, muri, ò altri edificij comuni, et il consorte, ò compagnio di quello che ha murato non possi il detto edifitio usare, ne metter legni, ò travi, ò far altro, se prima non le reffarà le spese che le toccano, cioè l'ametà di dette spese da dichiararsi per uno, ò doi maestri periti in tal mestiero.

Delli edefitij Comuni
Cap.o Trigesimo Primo

Item statuimo, et ordinamo che nessuno de compagni, ò consorti possi usare la cosa comune con altri, se non per la rata sua contingente, e se alcuno muratse muro nel muro comu=ne più di quello, che il consorte, ò compagnio ha murato e di questo se ne facesse querela, la Corte astringhà quel tale à fare instrumento di relassare in ogni tempo, che il compagno volesse usare detto muro, et altrimente non possi murare, se non fatto detto instrumento, et il consorte

che non ha murato non possi usare l'edifitio se prima non restituisce le spese contingenti à quello che ha fatto l'edifitio.

Delli Arbori pendenti da levarsi
Cap.o Trigesimo Secondo

Item statuimo et ordinamo, che se alcuna persona havera alcun' arbore nelle terre d'altri et il padrone della detta terra vorra dare il cambio al Padrone dell' Arbore, overamente lo vorra comprare per giusto prezzo sia tenuto il Padrone dell' Arbore dare e consegnare detti Arbori al Padrone del terreno, o per cambio come si è detto, o per il prezzo da stimarsi per dui huomini vicini da chiamarsi detti huomini dalla Corte, che se il padrone dell' Arbore ricusarà cio di fare possa dopoi il padrone della terra tal Arbore mozzare, e dalle radici stirpare, e questo capitolo habbia luogho nel presente, nel passato, e nel futuro.

De quali cose si paghi il Censo
Cap.o Trigesimo Terzo

Item statuimo et ordinamo che se alcuna persona pagasse l'anno qualche censo ò servitio, come a dire doi, ò tre denari di Biada ò altra cosa, e volesse darlo, e concederlo ad altri, sia obligato ricercare il padrone al quale si pagha

paghi detto Censo che fra il termine di venti di compri le sue
ragioni e se non vorrà comprarle possi liberamente concedere
ad altri, purche il compratore si obblighi a pagare il medem
Censo e di questo e della requisitione ne apparisca Publico
Instrumento per mano di Notaro e questo si osservi per
il passato, presente, e futuro.

Delli relitti, legati, e donationi

Cap. Trigesimo Quarto

Item statuimo et Ordinamo, che se alcuno del Castello del Monte,
ò suo distretto morisse et havesse fatto Testamento, Codicillo,
ò donatione per causa di morte con scrittura, ò senza
scrittura tal relitto vaglia e tenghi, e si possa provare
per quatro testimoni almeno idonei, e siano obligati li
SS.ri Marchesi o loro Vicario à petitione di chi ne facesse
instanza di fare pagare detti legati, relitti o donatione
per causa di morte sommariamente, e senza strepito, ò
figura di giuditio, e di dette esecutioni non si possi appellare
e siano tenuti li detti SS.ri Marchesi, o Vicario eseguire le cose
predette fra trenta di doppo, che ne saranno stati ricercati.

Delle donne dotate morendo senza figli

Cap. Trigesimo Quinto

Item statuimo, et Ordinamo, che se alcuna Donna sarà stata

stata dotata, ò pure haverà havuto li beni dell'heredità e che doppo morisse senza figlioli, e senza parole, debbia succedere detta dote et heredità a quelli che l'hanno dotata, ò vero suoi heredi se vi saranno, se no alli più prossimi parenti si come le ragioni comuni dicono.

Della Donna dotata
Cap.o Trigesimo sesto

Item statuimo et ordinamo che se alcuna Donna sarà stata dotata dal Padre, Madre, Avolo, Avola, Zij, e sorelle non possi ritornare alli beni, ò heredità d'alcuno delli predetti dotatorij, ò non dotatorij doppo, che da alcuno de sarà stata dotata cioue da Padre, Madre sorelle e Zio tanto da parte di Padre, quanto da parte di Madre ouero mente da alcuno de sopradetti, sin tanto che di alcuno de detti sopraviverà alcun figlio maschio naturale ò veramente discendente maschio legittimo naturale di qualche duno delli sopradetti.

Item se la moglie di alcuno del monte morirà soprauiuente il marito suo, che percio sia uenuto il caso di restitutione di dote, che la quarta parte della dote della Donna che more rimangha al suo marito e la restitutione di detta quarta parte il marito non possa essere forzato non ostante che vi fosse promessa la restitutione.

Item

Item diciemo et Ordinamo che se alcuna donna sarà maritata la prima volta che habbia figlij, e figlie di quel matrimonio, e morto il primo marito si rimaritasse ò no, e dopoi alcuno de suoi figlij, e figlie hauti dal secondo marito morirà sen=za far testamento succeda, e debbia succedere à esso morto, ò morta il figlio maschio di queluno ò più che siano, e non essa madre del primo marito hauto, e se non ci saranno figlij succedino li Zij del Nipote maschio o Femina morta e li figlij del Zio che ci saranno maschi e Legittimi li succeda come per ragione comune, e queste cose habbino luogho per li tempi passati presenti, e futturi.

Delli Pastori e Garzoni oblighati à stare con altri
Cap. Trigesimo Settimo

Item diciemo et Ordinamo che se alcuna persona farà patto con alcuno ò alcuni di servire con uno, ò più per un' tempo determinato e detto tempo non fornito verrà andare a stare con altri non si piglij da alcuno, e se alcuno que=llo ò quelli piglierà ò terrà senza Licenza e consenso di quello col quale era fatto il patto, e conuentione pag=herà prouandolo venti soldi de Denari alla Corte, e non dimeno si parta, e respettiuamente lassi detto garzone ad ogni dimanda e richiesta del primo Padrone e detto garzone sia forzato à ritornarci, e che il Padrone

o Padrona possa come ancora suoi figlij, e figlie sforzarli
a ritornarvi, e se con quello vorrà stare e se il Garzo=
=ne negherà il patto, si creda al giuramento del Padrone
o Padrona, e se alcuna cosa sarà tolta o defraudata il gar=
=zone sia obligato a restituire il tolto, o defraudato al doppio
e delle cose tolte il garzone se ne stia al giuramento del Pad=
=rone o Padrona con il quale o con la quale haueua con=
=uenuto di stare a seruire sino alla somma di uenti soldi
di danari se non sarà stato con il Padrone o Padrona secondo
il patto fatto e fermato tra essi et il Padrone, o Padrona
se non pagherà al garzone la sua mercede la Corte debba
forzare detto Padrone, o Padrona di pagare il salario al detto
Garzone, et ci si agiunge ancora se un Garzone, o serua
partita partirà dal Padrone auanti il tempo fornito della
sua seruitù partita, li Padroni non siano obligati a
darli il salario, se detto Garzone, seruitore o serua non
prouerà essersi partito, o partita dal Padrone per diffetto,
o colpa di esso Padrone, o Padrona

Delle conuentioni fatte da lauoratori

Cap. Trigesimo Ottauo

Item dicemo, et ordinamo, che se alcuno lauoratore prome=
tterà, o patteggerà di aiutare a lauorare le terre per
qualsiuoglia lauoriero per prezzo determinato, e per
il giorno

il giorno che haverà promesso non anderà a fare, e non osse=
=ruarà quello che haverà promesso possi il Padrone pigliare
uno à spese sue, e la Corte debba sforzare il lauoratore
a pagare il prezzo di Colui il quale è stato preso per lui
o veramente se quello sarà stato pagato dal Padrone fare
che gli si restituisca e la Corte debba fare pagare la
mercede a qualsivoglia lauoratore sommariamente
e senza sollenità alcuna

Del uso d'alcuna via
Capo Vigesimo Nono

Item statuimo, et Ordinamo, che se alcuna persona anderà
ò passerà per la possessione d'alcuno del Castello del Monte
ò suo distretto, et ancorche sia solito a passarvi tal consue=
=tudine non pregiudichi al Padrone della Cosa, ne tal cosa
possa prescrivervisi per qualsivoglia lungho tempo, e così
non si pregiudichi al padrone di quella non ostante qual=
=sivoglia altro Capitolo, che si fosse fatto incontrario, sì
per il tempo passato, presente, e futuro. Fu aggiunto à
questo Capitolo che se alcuna differenza fosse tra alcu=
=ni di alcuna via, detta differenza resti nella provisione
da farsi dalli huomini del Monte per ordine del Consig=
=lio, e tanto si osservi e si esequisca.

Delle vendite fatte da Tutori

Capo Quarantesimo

Item diciamo, et ordiniamo che tutte le vendite da farsi da Tutori, e Tutrici delle cose de Pupilli tanto mobili quanto im=mobili sieno rate, e ferme, e non si possino in modo alcuno retrattare da alcuna persona, se però saranno state fatte nel tempo della loro tutela, e purche sieno state fatte con buona fede, et utilità de Pupilli.

Delli frutti esistenti, e pendenti nelle Terre, e possessioni nel tempo della mossa lite

Capo Quarantesimo Primo

Item diciamo e statuimo, che ciascheduna persona che haverà questione ò lite con qualche persona di alcuni pezzo di terra, di una, ò più possessioni di quella persona alla quale nella fine rimarranno dette terre, ò veramente l'uso frutto il quale vi era nel tempo della lite mossa debbino liberamente a quelli restare, e la Corte debba astringere quelli che hanno detto frutto di restitu=irlo, e darlo à quello ò quelli à quali saranno restate dette terre ò possessioni senza alcuna sollenità di ragione

Delli Sequestri = Capo Quarantesimo Secondo

Item diciamo, e statuimo che li SS.ri Marchesi, Vicario, ò Notaria

del Comune

del comune il quale haverà da scrivere gl'atti del Comune possa, e debbia arrestare e sequestrare alcuno debitore sus=spetto, e quello che si dirà esser suspetto a dimanda, e ad instantia del Creditore, e dette robbe arrestate, e seque=strate tenerle e farle tenere sin tanto che sarà data sicurtà di stare à ragione, e pagare il giudicato ò sin che la lite sarà fornita d'ordine e mandato delli SS.ri Marchesi ò loro Offitiali salvo che se il debitore, che si dice suspetto possedesse beni stabili à bastanza per il padrone della cosa ò denaro che si dimandasse la qualle si potrà pigliare in essecutione senza poterci far sequestro, e se sarà fatto in contrario si revochi.

Delle lassite, legati, e donationi
Cap.o Quarantesimo Terzo

Item dicemo e stabilimo che se alcuno del Castello del Monte ò suo distretto, e sua Corte morirà con testamento Codi=cillo, ò donatione per Causa di morte con scrittura ò senza, lasserà alcuna cosa quel testamento ultima volunta, ò donatione per causa di morte lassita ò legato vaglia, e possa provarsi tal legato, lassita, donatione ò testamento per quatro testimonij almeno idonei e siano tenuti li SS.ri Marchesi, ò uno di essi ò loro Vicario ad insta=ntia, e petitione di alcuno che dimanderà, far pagare

tali Legati Lassite, ò donationi summariamente senza strepito giuditiale, e da tali executioni non si possa appellare e si debbia mandare in esecutione tali cose nel termine di trenta di doppo la dimanda fatta in Corte.

Che nessuno, che non sia del Castello del monte possa esser forzato à pagare i debbiti non contratti nel monte e sua Corte = Cap. Quarantesimo Quarto

Item Ordinamo che nessuna persona la quale non sia del Castello del monte, e sua Corte possa esser forzato, o la sua Corte posso ne debba in detto Castello e sua Corte d'alcuni Creditore per alcuna Causa ò ragione esser conuenuto delli debiti fatti con alcuno, ancorche venghino ad habitare nel Castello del monte o sua Corte, e se si contrauerra non vagli ne tenghi quello che sarà fatto contro tal debitore e la Corte à questi tali in nessun modo tenghi ragione eccetto che se li debiti contratti e da contraersi non fossero fatti, ò si facessero con li huomini, e persone di detto monte e sua Corte, o vero con li huomini d'altroue doppo che in detto Castello, e sua Corte verrano ad habitare non ostante il Capitolo del Costituto posto, cioue la Rubrica della ragione che si deue tenere, e fare nel monte Santa Maria à tutti quelli che dimandano, e ricorrano non si neghi se non di guera rispondere auanti la Corte sopradetta che comincia. Item diciamo che si tenghi

ragione

rasione, e si venda nel monte santa Maria a tutti quelli
che dimandano. E questo Capitolo sia preciso e non si possa
mutare e non le si possi dare interpretatione nel dal
consiglio ne dall'Aringho.

Tauola delli Statuti Criminali, et extraordinarij

Delli arbitrij delli Vicarij e Potestà che hanno del Monte, e di Liggiano nelli malefitij, e Cause Criminali — Cap. 1. C.te 27

Infra quanto tempo si possa procedere contro li delinquenti — Cap. 2: C.te 27

Infra quanto tempo si debbino spedire le Cause Criminali — Cap. 3: C.te 28

Delle Persone, che possono accusare e infra quanto tempo — Cap. 4 C.te 29

Che l'accusante sia tenuto proseguire l'accusa — Cap. 5 C.te 29

Che non si faccia, ò conduca l'abolitione di alcun processo, ò accusa — Cap. 6: C.te 30

Che il Vicario sia tenuto ricercare la persona offesa se uole accusare — Cap. 7: C.te 30

Che si possa renuntiare alla accusa fra certo tempo — Cap. 8: C.te 30

Che il Vicario intesa la questione debbia leuar l'offese fra li rissanti, e astringerli à far la pace, ò Tregua — Cap. 9: C.te 31

Del arbitrio del Vicario contro gli innobedienti — Cap. 10. C.te 32

Del Inuentario da farsi de beni de dilinquenti — Cap. 11. C.te 33

Del modo di procedere nelle Cause Criminali — Cap. 12: C.te 33

De malefitij doue non è la contumacia si debbino prouare per dui Testimonij, e della Tortura — Cap. 13: C.te 37

Del modo di esaminare, e retenere li Testimonij in Cause Criminali — Cap. 14 C.te 38

Della Duplicatione delle pene, e Vendetta trasuersale — Cap. 15 C.te 38

Che ne malefitij, e pene di quelli si proceda da
simile à simile — Cap: 16: C.te 39
Che il genere masculino comprenda il femenino Cap: 17: C.te 39
Della applicatione delle pene — Cap: 18: C.te 39
Qual sia Causa leggiera ò graue — Cap: 19: C.te 40
Che l'Instrumento della pace scraui il delitto
e del beneficio di quella e della confessione — Cap: 20 C.te 40
Della pena de Bastemiatori il Nome di Dio, e
de Santi — Cap: 21 C.te 41
Della pena di chi sfregia o guasta le figure
di Dio, della Beat.ma Vergine ò de Santi — Cap: 22 C.te 42
Della pena delli offendenti il Vicario del luogho Cap: 23. C.te 43
Della pena di chi offende il Padre e la Madre — Cap: 24. C.te 44
Della pena di chi impedisce la Corte nell'ese-
cutioni — Cap: 25. C.te 45
Della pena di chi vieta il pegno ò le tenute Cap. 26: C.te 45
Delli machinanti Contro la persona del Sig.
Marchese o d'altri SS.li del Marchesato — Cap 27. C.te 46
Della pena delle parole ingiuriose, o minatorie Cap 28. C.te 46
Del modo di ributtare l'ingiurie et offese — Cap 29. C.te 47
Della pena dell'insulto — Cap 30 C.te 47
Della pena di chi commette malefitio, per il
quale fosse rumore nel luogho — Cap: 31. C.te 48
Della pena delle percussioni con la mano
uota con Piedi, e Denti — Cap 32: C.te 48
Della pena di chi attacha Corni Libelli famosi,
et altre cose brutte alla Casa d'Altri — Cap 33: C.te 50

Della pena

Della pena de menanti e percutienti con Armi — Cap.° 34 C.te 51
Della pena di chi offende ò tira ad altri con l'Archibuso — Cap.° 35: C.te 52
Della pena di Chi mozza, ò struppia alcun mem=bro ad alcun — Cap.° 36. C.te 53
Della pena del Homicidio — Cap.° 37: C.te 54
Del Assassino e sua pena — Cap.° 38: C.te 55
Di chi amazza con Veneno ò lo dà ad alcuno Cap.° 39. C.te 55
Che il Padre sia tenuto per il figlio, l'Avo per il Nipote nelle Cause Criminali per qua=nto importa la Legittima — Cap.° 40. C.te 56
Della pena di chi riccetta Banditi e che li Ban=diti si possino offendere senza pena alcuna Cap.° 41. C.te 57
De Furti, Latrocinij, e loro pena — Cap.° 42. C.te 57
Del Corriere privato e sua pena — Cap.° 43 C.te 60
Della Sodomia, e sua pena — Cap.° 44. C.te 60
Del Adulterio, e sua pena, e di chi sforza e rapi=scè le donne altrui e religiose — Cap.° 45: C.te 62
Della pena de Falsificanti le monete e comm=ettenti altre falsità in scritture, Testimonij e di chi giura il falso — Cap.° 46. C.te 64
Dell' Incendio e sua pena — Cap.° 47: C.te 65
Della pena di Chi giocha à giochi prohibiti di Dadi, e Carte — Cap.° 48. C.te 66
Della pena di Chi porta gl' Archibusetti non giusti minori di tre Palmi — Cap.° 49: C.te 66

Del modo di ristituire le robbe rubate e vendute ad altri — Cap. 50: C.te 67
Delle Turbative e loro pene — Cap. 51: C.te 68
Della pena di chi impedisce li lavoratori d'altri, che non lavorino — Cap. 52: C.te 68
Della pena di chi rompe i luoghi religiosi e vi entra per forza — Cap. 53: C.te 68
Della pena delli Andanti alle Case d'altri et usarvi forza, ó con fuoco, e fare violenza á donne — Cap. 54 C.te 69
Delle Conventicole e loro pene — Cap. 55: C.te 69
Della pena di chi rompe Usci, Tetti, ó muri delle Case d'altri ó vi tira con sassi — Cap. 56: C.te 70
Della pena di chi scende e sale per le mura de Castelli del Marchesato — Cap. 57: C.te 70
Della pena di chi rompe la pace — Cap. 58: C.te 70
Della pena di chi guasta le mura de Castelli ó altre cose publiche — Cap. 59: C.te 71
Della pena delle Donne commettenti qualche delitto — Cap. 60 C.te 71
Della pena di chi corrompe gl'Officiali — Cap. 61: C.te 71
Della pena delli Usurarij — Cap. 62: C.te 72
Della pena delli piglianti ó ammazanti le Colombe Domestiche, ó de Colombari — Cap. 63: C.te 72
Della pena di chi rompe le prigioni, e ne fugge — Cap. 64: C.te 73
Che nessuno per Causa Criminale afflittiva del Corpo sia udito fuor delle Carceri — Cap. 65: C.te 73

Della pena delli

Della pena delli Ausilianti in genere — Cap.o 66: C.te 74

Delle pene de minori di Anni diciDotto comme=
=tenti qualche dilitto — Cap.o 67: C.te 74

Della pena de Cavanti Li termini et estermi=
=nanti Le Vie publiche, et altrui possessioni — Cap.o 68: C.te 74

Della pena delli Levanti L'Aqua dal Corso solito,
e mandarla per le terre altrui — Cap.o 69: C.te 75

Della pena delli occidenti gl'animali altrui — Cap.o 70: C.te 75

Della pena delli piglianti et occidenti Cani, e
Gatti — Cap.o 71: C.te 76

Della pena di Chi Domanda il debito pagato, ò
innanzi al tempo — Cap.o 72: C.te 77

Della pena di Chi Chiama ò accusa alcuno
ad altro Tribunale, che del monte ò di Lippi=
=ano — Cap.o 73: C.te 77

Della pena di Chi compra robba dalli servito=
=ri ò serve e di chi li suia — Cap.o 74 C.te 77

Che il Vicario discacci Li Leprosi dalla sua Iuri=
=sditione — Cap.o 75: C.te 78

Della pena di Chi smela ò toglie Li Cupi
d'ape ad altrui — Cap.o 76: C.te 78

Che Li manaschalchi non possino cavar sangue
ad alcuna Bestia nelle strade publiche — Cap.o 77: C.te 78

Della pena di Chi Cava fuori del Vicariato
Grani, Biade e Grascie — Cap.o 78 C.te 78

Della pena di Chi non pagha li Datij al debito
tempo — Cap.o 79: C.te 79

Che il Vicario discacci dalla sua Iurisditione Le
Donne di mala fama — Cap.o 80 C.te 80

Che li Lauoratori non Metino, ne Battino senza Licenza del Padrone — Capo 81: C.te 80
Delle misure e Pesi giusti — Capo 82. C.te 81
Della pena delli Hosti, et altri, che uendano Vino con misure non giuste — Capo 83: C.te 81
Che nessuno Lauori li giorni di festa — Capo 84 C.te 82
Di chi tiene gl'Animali Calcitrosi o danti di Cozzo in strade e Lueghi publici — Capo 85: C.te 82
Della pena delle Donne, che inceugliano, e filano nelli Lueghi prohibiti — Capo 86: C.te 82
Della pena di Chi butta le Bestie morte per le strade, e ne fossi de Castelli — Capo 87: C.te 83
Della pena di Chi butta Aqua o sporcherie dalla fenestra — Capo 88: C.te 83
Che ogn'uno spazzi il Sabbato auanti la sua Casa — Capo 89: C.te 83
Che ogn'uno tengha li necessarij e Chiauche coperte e serrate — Capo 90: C.te 83
Delli Ouali, e Testi da non tenersi in Certi lu=ghi atti à nuocere — Capo 91: C.te 84
De Porci panichati — Capo 92: C.te 84
Che nessuno possa uendere Carne de Porci Panichati ò stramazati — Capo 93: C.te 84
Della pena di Chi uendemia inanzi al tempo della Vendemia — Capo 94: C.te 84
Della pena di Chi butta cose brutte in Fonti Pozzi e Cisterne — Capo 95: C.te 85
Della Pena delli Mugnai, per pigliare la mole=nda con la misura non Giusta, e sigillata — Capo 96: C.te 85
Della pena di Chi

Della pena di Chi non tiene Ligati li Cani à certi tempi — Cap. 97: C.te 86
Della pena di Chi guasta li pegliari delle Campagnie — Cap. 98 C.te 86
Che ogn'uno del Marchesato possidente beni stabili faccia l'horto — Cap. 99: C.te 86
Che nessuno Uccelli con Budero, ò reti alle starne Cap. 100: C.te 87
Che nessuno copra Capanna ne Tetti ne faccia detta Capanna dentro Castelli con paglia o Saginali — Cap. 101: C.te 87
Della pena di Chi occupa le Vie — Cap. 102 C.te 87
Delle Vie guaste da rasettarsi dalli Vicini — Cap. 103 C.te 88
Delle riparate da non farsi ne fiumi — Cap. 104: C.te 88
Che nessuno scarichi il fossato d'altri, o comune senza licenza — Cap. 105: C.te 88
Che chi butta Brutture, ò Terracci fra le mura, ò fossi de Castelli, sia tenuto levarli — Cap. 106: C.te 88
Che nessuno di Luglio ò Agosto metta fuoco nelle siepi, e nelle stecie — Cap. 107: C.te 88
Che nessuno vadia al Pozzo, o Fonti di altri senza licenza — Cap. 108: C.te 89
Che nessuno del Marchesato ceda attione, ò ragione ad alcun forastiero — Cap. 109: C.te 89
Della Gabella del Passo — Cap. 110 C.te 89
Delle Monete — Cap. 111: C.te 90

Statuti Criminali del monte, e di Lippiano

Del arbitrio delli Vicarij del monte, e di Lippiano nelle Cause Criminali = Cap.o Primo

Item statuimo et ordinamo che li Vicarij che saranno per tempo del monte e di Lippiano e ciascheduno di loro habbia nella sua Iurisditione piena authorità arbitrio e Balìa di potere procedere contro li delinquenti non solo a denuntia, ò vero accusa della parte offesa, e ingiuriata ma ancora ex officio sopra tutti e singuli malefitij, eccessi, e delitti infra=scritti Cioè Rubberie Lattrocinij, Tradimenti, Assasinamenti Venefitij, Furti Homicidij, Incendij, Esterminationi di terre ò de termini Falsità, e di tutti l'altri malefitij, e delitti, che per tempo si commetteranno o con sangue, o senza in detti luoghi et in tutto il Marchesato sudetto, e nel modo di procedere habbia ciascheduno di loro arbitrio libero di potere cio fare sommariamente di piano senza strepito, ò figura di giuditio, et in ogni altro miglior modo, che alli prefati Vicarij parerà espediente, per esecutione della giu=stitia, et in tutti li tempi, e giorni ancorche feriati eccetto non dimeno li giorni comandati dalla santa Chiesa, ne quali non sia lecito far atto alcuno giuditiario, purche citare, dar termine e nel punire, e condennare servino la forma datoli ne presenti statuti, e che non venghino ad alcuna condennatione in Cause Capitali, et afflittive del

Corpo, senza partecipatione del Sig.re Marchese per tempo go=
=vernante ne si possi alcuno processo formato contro qualsi=
=voglia persona ancorche figlio di famiglia o minore
di Anni venticinque, purche maggiore di dicidotto senza
l'intervento del Padre, ò del Curatore respettivamente in
giuditio per tale effetto, ò altra sollenità lassata et ordine
di ragione non servato annullare, o impugnare in modo
alcuno, eccettuando delle cose predette il Delitto del Adul=
=terio, nel quale volsero non potersi procedere, se non à que=
=rela, ò denuntia della persona adulterata, ò di suo marito,
Padre, Fratello, et altri attinenti fino in quarto grado secondo
la ragione Canonica da computarsi e parimente volsero
non potersi procedere per malefitij commessi tra persone
congionte e parenti fino in detto grado, se non à querela,
ò denuntia della persona offesa, purche non vi sia occo=
=rso spargimento di sangue, Rottura d'osso, ò dibilitatione
di membro ò altro maggior male in cui fosse bisogno o
della Cura del medico, altrimente possa procedere anche
ex officio come di sopra

In fra quanto tempo possa procedere contro li
delinquenti = Cap.o Secondo

Ancora statuimo, et Ordinamo che li sopradetti Vicarij del
monte e di Lissiano ciaschedumo pero di loro nella
sua Jurisditione possa procedere sopra tutti, e singuli
delitti

diliti, e malefitij senza sangue infra temp, e termine di Anni tre dal giorno che saranno stati commessi, e perpetrati, e che ne hauera hauto notitia. La quale prouar si possa per due Testimonij degni di Fede, e sopra l'Homicidij, Tradimenti, Rubberie, Furti, Falsità, et altri simili diliti graui e con san=
=gue infra temp, e termine di Anni dieci dal dì della per=
=petratione di detti diliti e saputa di quelli come di sopra da computarsi non intendendo, pero che il presente statuto s'intenda alli diliti infino al presente giorno commessi, ma solo per quelli che si commetteranno per l'auenire, se gia sopra di quelli non pendesse processo appresso li atti della Corte, purche fossero stati perpetrati pendente la compellatione de presenti statuti, ne quali due Casi si possa dalli detti Vicarij tali processi pendenti condurre al debito fine per sentenza assolutoria, ò condennatoria come la giustitia, e meriti della Causa comportano, e sopra li altri perpetrati pendente la presente Compellatione si possa procedere et inquisire come in quelli si comme=
=tteranno per l'auenire, e non essendo in modo alcuno incominciato á procedere sopra detti diliti fra li sudetti termini, ne si possa piu oltre procedere, ma s'intendino in tutto e per tutto prescritti.

Infra quanto tempo si debba spedire le Cause Criminali
Cap. Terzo

Ancora statuimo, et Ordinamo, che li prefati Vicarij di detti

Luoghi sien tenuti, et obligati per debito del Loro Officio esp=
=edire, fornire, e terminare tutte le Cause de malefitij, e
diliti perpetrati nel tempo del Loro Officio in fra tempo, e
termine di dui mesi, se saranno con Sangue e per quelli
che non verrà da imporsi pena afflittiua del Corpo
di giorni quaranta correnti, non computati però in quelli
Li giorni delle feste Comandate da Santa Chiesa da inco=
=minciare tal termine dal giorno che sarà formata L'
inquisitione ò querela quanto alli contumaci e quanto
alli altri non contumaci dal dì della risposta, et esecutione
fatta et in quelli che saranno con Sangue ò per li quali
secondo La forma delli presenti Statuti si doverà imporre
pena Capitale, o altra pena del corpo afflittiua in fra
tempo e termine di dui mesi correnti come sopra, e Li
processi pendenti et incomminciati nell'Offitio del Loro
Antecessore debbino hauer forniti, e terminati per sentenza
asolutoria, ò condannatoria fra un mese corrente da inco=
=minciare il primo giorno del Loro Offitio, e consegnia de Libri
sotto pena à qualsivoglia di detti Vicarij, che in alcuna
di dette cose mancherà e per ciaschedune Causa Crimina
=le non spedita fra detti Tempi di Lire dieci di moneta Fior=
=entina nelle Cause picciole, e di poca importanza, e
nelle graui di Lire venti da retenersi del suo salario, et
applicarsi alla Camera del Sig. Marchese per tempo gouernante

eccetto

eccetto però quando havessero hauto qualche legittimo impe=
=dimento d'infermità, ó di absenza, o altro simile, per il quale
verisimilmente non havessero potuto detti processi, o Cause
spedire, e Fornire, e non dimeno si possino dette Cause non
spedite come di sopra per li med.mi Vicarij, ó loro Successori
riasumere, e tante volte sinche per sentenza come di
sopra saran fornite.

Delle persone, che possono accusare e in fra quanto tempo = Cap.o Quarto

Ancora Ordinamo e statuimo, che Ciascheduna persona ingiu=
=riata, o Offesa di tutte l'ingiurie, et offese fattoli tanto in
persona, che ne i beni possa porgere e far denuntia, et accusa
d'innanzi al Vicario di quel Luogho dove haverà ricevuta
l'ingiuria, et offesa, e fra tempo, e termine di dua mesi dal
dì che l'Offesa sarà stata fatta, da incominciarsi dal
termine dal giorno, che chi accusa haverà di tale offesa
et ingiuria fatta hauto notitia, la qual notitia si possa
provare per dua Testimonij, et oltre alla persona offesa possa
anche tale accusa, ó querela fare il Padre e la Madre
per il figlio, ó figlia Offeso, ó Offesa, il fratello per il frat=
=tello, l'Avo, e Zio per il Nipote, e ciascheduno di loro
uno per l'altro, e tanto il Tutore, e Curatore per il suo
Pupillo, e Minore, e nessun altro tale accusatione ó querela
possa fare, ne anche le medeme persone offese, e loro pare
=nti

=nti come di sopra passato il detto tempo, eccetto, che delli Homicidij, Tradimenti, Furti, falsità, Rubberie, Incendij, è Vitio sodomitico, sia lecito à ciaschedun accusare, e denunti=are fra li detti tempi come di sopra nel secondo Capitolo. ma li Forastieri non possino alcuno di detto Marchesato accu=sare, ò querelare come di sopra, se non per l'offese, et ing=iurie a se stessi, e loro parenti come di sopra si è detto, e fatto, et il Vicario d'innanzi al quale si faranno tali accusationi e querele debba quelle ricevere, et ammettere, et esamina=rvi sopra Testimonij, e tutte l'altre cose necessarie fare per giustificatione di quelle, e se alcuno come di sopra di tali ingiurie, et altri diletti sopradetti ne farà accusa ò querela, non manchino per ciò essi Vicarij quando haue=ran notitia di tali ingiurie, et offese fatte, et occorse fra li loro Jurisditionatij, et altri diletti procedere con sollecitudine e diligenza contro li dilinquenti ex officio come si è detto nel primo Capitolo.

Che l'Accusante sia tenuto proseguire l'accusa sotto certa pena = Capo Quinto

Ancora statuimo, et Ordinamo, che ciaschedun accusante sia tenuto proseguire, e prouare l'accusatione, ò uero denuntia da lui fatta contro qualsivoglia persona, e per qualsivoglia Causa, e delitto fra il termine, che per il Vicario innanzi al quale haueva fatto tale accusa, ò denu=ntia

=ntia li sarà assegnato sotto pena manchando per ciascheduno accusato, ò denuntiato di soldi quaranta, con obligho di rifare le spese fatte per tal causa alla persona accusata, et altri sudi danni, et interessi, quale ciò possi dimandare ancorche non ne fosse fatto mentione nella sentenza ò che altra sen= =tenza seguita non fosse, e non dimeno sia lecito, e permesso al detto Vicario da Capo ex officio sopra tal causa procedere fra li debiti tempi come di sopra nel secondo Capitolo, ma se tale accusa ò vero denuntia sarà stata calunniosa, e falsa, tale accusante e denuntiante sia condennato e conde= =nnar si debbia in quella pena nella quale, secondo la forma delli presenti statuti l'accusato, ò vero denuntiato si doueria condennare, se tale accusa fosse uera, e ligittimamente prouata, e non s'intenda l'accusa esser falsa, ò calunniosa per questo solo, che non si sia prouato, ma per altri modi legittimi secondo li termini di ragione e questo habbi luogho solo nelle cause criminali, ò de malefitij

Che non si faccia, ò conceda l'abolitione di alcun Processo, ò accusa = Capo Sesto

Ancora statuimo, et ordiniamo, che nessuna Persona possa dimandare l'abolitione ò cassatione di alcun processo, ò accusatione pendente e dimandata non si possa concedera da alcuno di detti Vicarij sotto pena à chi la dimanderà di lire uenticinque, et al Vicario che la concederà di lire cinquanta

di moneta Fiorentina, e non dimeno detta abolitione dima=ndata e concessa sia di nessun valore, e quello non ostante sopra tal malefitio si possa procedere nella condennatione contro l'accusato, et inquisito come se il malefitio predetto dal quale si fosse adimandata l'abolitione fosse a pieno provato, e verificato, e le predette cose habbino luogho nelle cause de danni dati.

Che il Vicario sia tenuto ricercare la persona offesa, se uole accusare = Cap.° settimo

Ancora statuirono, et ordinorono, che ciaschedun de detti Vicarij nella sua Iurisditione sia tenuto per debito del Offitio loro subito, che haueranno hauto notitia di qualche delitto commesso contro qualsiuoglia persona della sua Iurisditio=ne ricercare ex persona, o per alcuno della sua Corte tal persona offesa, se uol dell'Offesa fattoli fare denuntia, o' accusa, o' querela alcuna, e respondendo di si la faccia fare quanto prima, non pero forzandola in alcun modo, ma dice=ndo di nò senza aspettar altro si possa, e debbia ex offitio sopra tal dilitto procedere come si e detto nel primo Capitolo e questo acciò li dilinguenti non uadino lungho tempo gloriosi delle loro male opere, ma riceuino quanto prima e punibile, di quelle il debito Castigho.

Che si possa renuntiare alla accusa tra certo tempo Cap.° Ottavo

Ancora statuirono, et ordinorono, che chi si trouera hauer fatto qualche

qualche accusa, ò denuntia in Causa Criminale, possa volendo a quella renuntiare auanti la contestatione della Lite fatta per risposta della parte accusata tanto negando, quanto che confessando senza incorrere in pena, ò pregiuditio alcuno ma fatta la risposta, e contestata la Lite come di sopra, ciò fare non le sia lecito, ne permesse, ma sia tenuto quella proseguire come di sopra nel quarto Capitolo, e non ostante detta renuntia, possa il Vicario d'innanzi al quale sarà fatta procedere in tal Causa ex Officio, secondo giudicherà essere opportuno.

Che il Vicario saputa la questione debba leuar l'offese alli Rissanti, e astringerli a far' Pace, ò Treugua.

Cap.° Nono

Ancora statuirono et Ordinorono, che li detti Vicarij del prefato marchesato ciaschuno nella sua Jurisditione sia tenuto per debito del suo officio star desto, e Vigilante, et usare ogni diligenza et arte per intendere li malefitij, e dilitti, che alla giornata si commetteranno in detti Luoghi, et hauti di quelli notitia subbito per riparare alli scandoli, e maggiori mali debba Leuare l'offese per mezzo del suo Balio ne Luoghi publici, e consueti, á fare cose simili alle parti principali della questione, o rissa occorsa, e Loro parenti, et afini

fino in quarto grado secondo la ragione canonica da
computarsi da durare fin che da esse parti di tal rissa
o questione sarà stata fatta pace ó tregua, e subito
che tali offese saranno levate secondo lo stile Fior=
=entino si debbino intimare, e notificare in scritto alle
parti acciò non possino pretendere ignoranza, e nella
medema notificatione citare dette parti á comparire
dinnanzi al Vicario nella cui Iurisditione sarà succe=
=ssa la brigha, fra certo termine, á far pace, ó tregua
fra di loro, e loro parenti come di sopra sotto quelle
pene, tanto nell' offese come nelle tregue, che veda
convenire alla qualità de casi, delle persone, delle
facultà loro, dichiarando che ciaschedun possi
essere astretto á far tregua sotto maggior pena di
quello che vaglion le facultà di quel tale, non
ostante che quel altra parte potesse farla, e dar=
=la sotto maggior pena, et in tal caso si possi astrin=
=gere il Padre per il figlio, et un fratello per l'
altro fratello seco habitante, et in evento, che li
chiamati a far tregua, ó pace, fossero contumaci, et
innobedienti si debbino citare un' altra volta a dire la
causa perche non si debbino condennare nelle pene, &

pregiuditij

pregiuditij da porsi in dette Citationi, e precetti di comparire = come si sopra, secondo parerà conuenirsi alla qualità, e facul=tà delle persone precettate, et insieme citarli ancora per il giorno seguente à uedersi condennare in dette pene e così in effetto il giorno seguente si condannino, e di già se gli dia Bando di detto Marchesato con pregiuditio di potere essere offesi senza pena, e pregiuditio alcuno finche comparendo le dette cose haueranno adempito, intendendosi per tale spontanea compavitione essere annullato, e reuocato il detto Bando, e la condennatione pecuniaria ancora, se a quel tem=po non sarà stata eseguita, nel qual caso si debbia supplicare al Sig.^llo^ Marchese per la gratia, che a sua Sig.^ria^ Illma piacerà farli, ma se però perseuereranno nella loro con=tumacia debbino detti Vicarij per sicurezza d'ambe le parti astringere, e per modi opportuni di ragione forzare li parenti della parte contumace, ò di tutte due se ambi sarranno contumaci à far tregua, e prestare sigurtà idonee di non offendersi fino in detto grado in forma comune applicando la pena per due terzi alla Came=ra del Sig.^llo^ Marchese e per l'altro terzo alla parte osse=ruante senza escludere persona alcuna, che ui ueni=sse compresa e tali sicurtà si debbino approuare per sufficienti dal Camerlingho, ò massarij del luogho à tutta lor richiesta, e perualla, e nell'astringere li Parenti

come di sopra si debbia far sempre dalli più prossimi del capo della Casa, e non ui essendo alcuno fra quelli habile e sufficiente, si possa successiuamente astringere li parenti per linea feminina finche si hauerà l'effetto sopradetto e li contumaci si puníschino sempre come di sopra et habbia in simil casi ciaschedun di detti Vicarij arbitrio largho, e libera balia accio si tengha li sudditi in pace e leuare l'occasione di far male.

Del arbitrio del Vicario contro li disubidienti
Cap.o Decimo

Ancora statuirono, et ordinorono, che ciaschedun di detti Vicarij nella sua Iurisditione habbia arbitrio e potestà di far precetti per cause de malefitij tanti alli dilinquenti come alli Testimonij, et altri secondo sarà necessario per ritrouare li delitti, e secondo gl'atti della giustitia, auertendo però di esser modesti et honesti nel metter le pene, e pessar bene la qualità de casi e delle persone, perche non sempre sarà necessario di farli, massimamente alli principali, contro li quali hauta qualche notitia del fatto si deuà procedere per Inquisitione, e citarli ordinariamente si come ne seguenti capitoli e l'innobedienti punire, e multare in quelle pene che in essi precetti saranno apposti, tenendo quest'ordine, che passato il termine del prece=tto

=tto si faccia la requisitione al precetto, che fra un altro breve termine debba comparire personalmente à dire la causa per=
=che non debbia essere condannato nella pena del precetto di=
=sprezzato, e non comparendo s'intenda citato per il giorno seguente, e poi per ogni giorno, et hora à vedersi condenna=
=re in detta pena, e tutto questo contengha la requisitione e se non comparirà con effetto si condanni, ma comparendo poi spontaneamente avanti che la condennatione sia seguita, tal multa e pena se li rimetta e cassi la condennatione, per decreto del Vicario purche sia comparso in tempo da potersene servire per la causa per la quale fu chiamato, ma se sarà fatto l'esecutione, e non sarà comparso in tempo per la causa sia tenuto suppliare al Ill.mo Mar.se e da quello riportare la gratia, che li parerà e piacerà altrimente l'esecutione vada innanzi come nell'altre conde=
=nnationi, ma nelle cause civili, e danni dati non si possa multare alcuno per disubedientia in maggior pena, ò multa di venti soldi, se già non fosse causa di danno dato perso=
=nalmente di notabile importanza.

Dell'Inventario da farsi de beni de Dilinquenti

Capo. Undecimo

Ancora statuirono, et ordinorono, che ciascheduno di detti Vicarij sia tenuto per debito del suo offitio in tutte le cause

de malefitij ne quali sia pericolo di morte e d'altriancora per li quali uenisse da imporsi secondo la forma delli presenti statuti pena capitale, e confiscatione de beni, o vero pena pecuniaria quale non pagando fra certo tempo si conuerta in pena capitale, subito che hauerà noti=tia del malefitio occorso con ferite in persona alla casa ò habitatione del delinquente, ò uero imputato di tal dilitto in cui fare diligente inuentario di tutti li beni del dilinque=nte, che in quella si trouerrano, pigliando anche nota de beni stabili, e detti beni tanto mobili, che stabili, e semo=uenti deporre in mano di qualche uicino con sicurtà idonea di tenerli ad instantia della Corte, e non trouandosi alcuno che tal caricho pigli, o possa pigliare sia tenuto farli condurre nel Luogho oue esso Vicario resede, e metterli nel modo in mano del Camerlingho, o Massarij, ò altre idonee persone per farne poi quanto sarà di giustitia, e per tale inuentario non possa ne debba pigliar più di quello, che sarà tassato per tariffa inserita nelli presenti statuti

Del modo di procedere nelle Cause Criminali
Cap.o Decimo Secondo

Ancora statuiremo, et ordinoremo, che in tutte le Cause de malifitij di qualsiuoglia sorte si debba dalli Vicarij de Luoghi

sopradetti

sopradetti nel procedere tenere e servare l'ordine, e modo infra=
=scritto. E prima hauta che haverà notitia, ò per accusa
ò denuntia ò per altro modo del malefitio commesso debba
ciascheduno di detti Vicarij nella sua Iurisditione pigli=
=are diligente informatione della verità di esso delitto,
e del dilinquente per via di testimonij, et altri modi legiti=
=mi, procedendo anche alla cattura del malfattore, se il caso
lo ricercherà dopsi, ò si proceda per via della accusa o di
denuntia della parte offesa, ò vero ex Offitio, si debbia con=
=tro il dilinquente, uno ò più che siено formare l'inqui=
=sitione, scrivendola al libro percio d'haversi per l'inqui=
=sitioni e Cause Criminali, col giorno del inchoatione di
quello secondo lo stile, e costume dell'altre corti, e fatto di
sotto le debite pronuntie, si citi il dilinquente et inquisito
per la prima volta con cedola continente il tenore di de=
=tta inquisitione, e con tre giorni di termine á comparire
personalmente, e non per interposta persona ad escu=
=sarsi, e deffendersi da essa inquisitione contro di lui form=
=ata, et a quella rispondere secondo l'ordine di ragione
e tal citatione si faccia in persona dell'inquisito poten=
=dosi altrimenti alla casa della sua solita habitatione
per il Balio del Comune di detti luoghi, se sarà l'inqui=
=sito del Territorio di detto marchesato, ò habitante in quello

ma se sarà forastiero non habitante, si citi parimente con Cedo=
=la come di sopra, ma con termine duplicato nella Piazza
del Luogho doue stà il Vicario Giudice della causa, e si
attachi la Cedola alla Porta del Castello ò vero della
casa doue habita il Vicario secondo lo stile et inue=
=chiato costume di ciascheduno di detti luoghi, et il Ba=
=lio citando detto Forastiero inquisito, in luogho publico
come si è detto, e ciò faccia con alta, et intelligibi=
=le voce, et in tempo, che possa essere udito da più di
uno, e non comparendo tale inquisito tra il termine
della citatione, si citi per la seconda volta pur con Cedo=
=la, senza però il tenore dell'Inquisitione col medemo
termine di tre giorni ne i modi, e luoghi come di sopra
a comparire personalmente ad escusarsi dell'inquisitio=
=ne contro di lui formata come nella prima citatione,
et à quella rispondere, e che si esprima sempre se
è prima, ò seconda Citatione, e si inserisca nel fine
di ciascheduna la solita comminatione, e non compare=
=ndo anche fra questo termine si metta questo inquisi=
=to in Bando per il Baliò nella Piazza publica, ò altro
luogho solito per simili cose, in tempo che vi sia gente
che possa udire in quelle pene, e pregiuditij nelli
quali attesa la qualità del delitto verrà da condennarsi
secondo

secondo la forma de presenti statuti, et in tal Bando se li
assegni termine altri tre giorni, per termine ultimo, e
perentorio à comparire come di sopra à deffendersi et
escusarsi dell'inquisitione contro di lui fatta, douendosi
altrimente hauer per conuinto, e confesso per questa
ultima citatione et assignatione di termine, e non sia
necessario mandare à faccar Cedola in luogho alcuno
ma basta che il Baliò lo faccia in luoghi publici
come si è detto con uoce alta, et intelligibile, e ne faccia
rapporto da registrarsi appresso gl'atti della Corte, e
passato il detto termine si habbia in tutto, e per tutto il
detto Inquisito per conuinto e confesso, e la sua contu=
=macia per uera è legittima confessione, per rigore della
quale possa poi il Vicario cognitor di tal causa procedere
e uenire contro dell'Inquisito alla sentenza, e condanna=
=atione seguendo nell'impor le pene, e condennare la for=
=ma de presenti statuti, citando prima con Cedola ne luoghi
come di sopra secondo la qualità delle persone inquisite
per un giorno determinato, et hora, à uedersi condennare
e dar sentenza contro di lui per la Causa dell'Inquisitione
contro esso formato come nel processo, e data la sentenza
si notifichi al condannato per cedola come di sopra, e pass=
=ati li dieci giorni si metta in esecutione contro di quello,
e suoi beni come si conuiene, essendo cosa uana dar le sente

=nze

=rbic, e poi non l'eseguire, ne possa tal condennato come di sopra, volendo comparire a deffendersi, et essere amesso alla difesa senza espressa licentia del Sig. Marchese per tempo gouernante, quale in ciò potrà esser benignio con li suoi huomini, e Vassalli, massime auanti, che tal cond=
=ennatione sia stata eseguita, ma se l'Inquisito nel termine della prima citatione, ò dell'altre da farsi come di sopra, ò anche doppo la sentenza consentandolo il Sig. Marchese come si è detto, comparirà personalmente non douendosi per mezzo di altra persona, o Procuratore udire, se non a confessare il dilitto, se li legga uulga=
=rmente l'inquisitione, e datoli il giuramento in forma di dire la uerità si pigli la sua risposta, e poi se per il delitto del quale è imputato non uie=
=ne in modo alcuno da imporsi pena afflittiua del corpo, si relassi sotto idonea sicurtà d'aprouarsi dal Camerlingho del luogho, ò per li Massarij non ui essendo quello, di stare à ragione con la corte, pagare il giudicato, e rapresentarsi per tal causa quando sarà dalla Corte ricercho, sotto quella pena, in quest'ultimo caso, che potria uenire l'Inq=
=uisito condennato secondo la forma delli prese=
=nti statuti, ma se di tal dilitto uerrà da imporsi pena del corpo

del Corpo afflittiua si ritengha sotto buona Custodia in prigione
finche per la faccia del processo poi fatto aparisca al Giudice
ò Vicario dell'innocenza sua, nel qual caso si possa poi relassare,
o alargare sotto idonea sicurtà come di sopra, e se la pena
sarà pecuniaria e tale che non pagandosi fra tanto tempo
si conuerta in pena del Corpo afflittiua secondo la forma
de presenti statuti si osserui il medemo se già per l'inquisito
non si farà attual deposito di detta pena appresso il Camer=
=lingho di detto luogho o altro Idoneo depositario ad elettione
del Vicario, purche dal Camerlingho, ò massarij come di sop=
=ra sia approuato il deposito fatto e si relassi come si è detto
di sopra nelle cause meramente pecuniarie, e così fatta
la risposta si assegni termine all'inquisito cinque giorni
e più secondo la qualità della Causa ad arbitrio del Vica=
=rio, non però passando li dieci à fare ogni sua difesa, se
alcuna farne volesse, il qual termine cominci subbito, che
il Reo hauerà hauta la Copia della denuntia et inquisitione
con la sua risposta se la dimanderà, altrimente cominci à
correre il giorno susseguente al giorno, che sarà stato asseg=
=nato esso termine e fatto questo debba il Vicario cognitor
della Causa far citare, e uenire d'innanzi à se li Testimonij
esaminati à repetersi, e li non esaminati ad esaminarsi sopra
la causa della denuntia, accusa, ò inquisitione fattoli e
per un giorno determinato citij ò uero munisca l'inquisito
a ueder giurare li Testimonij, e quelli giurati gli assegni ter=
=mine breue à dare gl'interogatorij per essi testimonij se dar

Li ocorrà e se bene non comparirà à vedere detti testimonij giurare si ammettino al giuramento la sua assenza non ostante, notificandoli per il termine assegnato à dar l'Inte=rogatorij, esaminato li testimonij tanto sopra l'inquisitione come per la difesa si citij la persona inquisita per un giorno et hora determinati a vedere publicare il processo nella causa fatto et aprire li detti testimonij, e così in effetto si publichi presente, ò assente il Reo citato nell'ora della Citatione e se ne decreti la Copia al Reo inquisito volendola con termine di cinque giorni prossimi ad opporre contro li testimonij, e loro detti, notificando poi subbito all'inquisito se sarà stato assente tal publicatione, et assignatione di termine, acciò non possa pretendere ignoranza, e pass=ati li detti cinque giorni si chiuda il processo, e si citij con cedola l'inquisito per un giorno et hora determinata à udire la sentenza sopra tal Causa, e così nel giorno determinato si pronuntij la sentenza in buona forma e si notifichi, e si esequischa come di sopra si è detto, e se il processo sarà altrimente fatto, che secondo la forma detta di sopra non sia di alcun valore.

Agiungendo alle cose predette, che possa la moglie per il marito inquisito, il Padre per il Figlio, et una congionta persona per l'altra fino in quarto grado secondo la ragione canonica da compursarsi scambievolmente compa=rire

=vire ad alegare l'assenza, Infermità o' altro Legittimo impedi=
=mento dell'inquisito suo marito Padre e congionto come di
sopra, e le dette cose prouare secondo li termini di ragio=
=ne, e così parimente possi il Padre per la figlia di bone
=sta uita, il marito per la moglie il fratello per la sore=
=lla inquisite per diliti Ligieri comparire, e rispondere
all'Inquisitione, e fare altre diffese necessarie, purche
dieno sufficienti mal Leuadori, e sicurta di stare à ragione,
e pagare il giudicato come di sopra, ma ne diliti graui
sian' tenute comparire in persona come l'altri dilinque=
=nti, ne altrimente sieno udite in modo alcuno se non à
confessare il dilitto.

Che li malefitij doue non e la contumacia si debb=
=ano prouare per doi Testimonij degni di fede
e della Tortura = Capo Decimo Terzo

Ancora statuimo et Ordiniamo che li diliti di qualsiueglia
sorte si debbino prouare per dui Testimonij almeno degni di
fede, che sieno stati presenti al malefitij, o' uero per confessi=
=one iudiciale dell'accusato, o' inquisito di tal malefitio, o per
contumacia del medemo come si è detto di sopra nel presente
capitolo, eccettuando ne Casi ne quali fosse altrimente proui=
=sto per li presenti statuti, e tal proua si ammessa, uaglia,
e basti per uenire alla condennatione contro l'inquisito, o'

accusato, e manchando ciascheduna di dette prove, o modi di
provare il malefitio, possa il Vicario cognitor della Causa
mettere alla tortura l'accusato ò inquisito tanto Forastiero
come di detto marchesato per l'infrascritti non dimeno malefi=
=tij ò diliti solamente cioue Homicidio, Tradimento, Assasina=
=mento, Adulterio, Maestà Lesa, Fatto ruberia, Sodomia, Falsità
d'ogni sorte, Incendio o Abrusciamento, e generalmente
per tutti li diliti, excessi, e malefitij fatti, e commessi tanto
di giorno, come di notte, con qualsivoglia sorte di Armi, ò bas-
=tone con notabile effusione di sangue, ò rottura di qualche
membro della persona offesa, dichiarando, che sopra li detti
excessi e diliti, non possa alcuno mettersi alla tortura
non constando contro di quelli Legittimi, e sufficienti inditij
o presuntioni di ragioni bastanti per venire alla tortura
e fra l'altro inditio Legittimo, e sufficiente esser s'intenda
un testimonio solo, purche di veduta, e maggiore di ogni
excettione, ò vero la publica voce, e fama provata
almeno per sei testimonij di udita nel luogho del commesso
malefitio degni di fede e se l'inquisito, ò accusato essendo
chiamato in alcuni di detti Casi, o sottoposti alla tortura, non
comparirà, o sarà contumace, si habbia per convinto, o con=
=fesso, e si possa contro di lui venire alla condennatione
la sua contumacia non ostante.
Agiungendo alle cose predette, che non si possa venire alla
Tortura

tortura in caso alcuno senza licenza espressa del Sig.re Marche=
=ese per tempo governante e che nelli malefitij commessi
di notte basti, per uenire alla condennatione il detto di un'
solo testimonio di ueduta maggiore di ogni escettione con
la publica uoce e fama prouata da quatro testimonij deg=
=ni di fede, e dando il Vicario la tortura ad alcuno non
seruate le predette cose caschi in pena di scudi uenti cinque
per ciascheduna tortura, e ciascheduna uolta, e più secondo
la qualità delle persone ad arbitrio del Sig.re Marchese, e la
confessione fatta dal Reo in tal tortura non data come
sopra sia di nessun' ualore, e come fatta non fosse.

Del modo di esaminare, e retenere li testimonij in Cause Criminali
Cap.o Decimo quarto

Ancora statuiremo, et ordiniamo, che ogni uolta, che occorre=
=rà produre testimonij in alcuna Causa Criminale per
giustificatione del malefitio e diffesa dell'Inquisito, il Vica=
=rio cognitor di tal causa debba farli uenire citandoli e precce=
=ttandoli sotto quella pena, che a lui parerà conueniente,
e li comparenti precettati come di sopra nel decimo capito=
=lo, e da capo facia ogni diligentia perche uenghino, e
uenuti li si dia il giuramento toccate le scritture di dir la
uerità sopra quello che li sarà dimandato, e così giurati li
debbia con diligenza esaminare, et interogare della uerità

del fatto come siaz passato dal principio sino al fine, facendoli
li interrogatorij generali, e neccessarij ex officio, massimame=
=nte quando non ui sono della parte accusata et accusante
e se li parerà che non dichino il uero, essendo uerisimile
che lo sappino si possa rettenere e mettere anche prigione
se la qualità del caso lo ricerchera, ma non per più di tre
giorni, ne perciò possa metterli alla tortura, se no ne casi
espressi di ragion comune sotto la pena di che nel prece=
=dente capitolo, ma se tal testimonio sarà donna non si
possa rettenere di notte ma sibene chiamare più uolte
à deporre la uerità, se fa bisogno, e questo per honestà
e per leuare l'ocasione del dire e far male.

Della dupplicatione delle pene, e della uendetta trasuersale = Capo Decimo quinto

Ancora statuirono et ordinorono che in tutti e singuli male=
=fitij commessi di notte ò nella casa dell' habitatione del
Vicario del Luogho o alla sua presenza ò nelle Chiese
e Luoghi sacri si duplichi e duplicar si debbia la pena
imposta per tale dilitto dalli presenti statuti, e così pari=
=mente dupplicar si debbia, se il delitto sarà commesso
nelle case doue habitano alcuni di detti SS.ri ò innanzi
alle loro porte o nelle piazze e Luoghi publici, ò ne
Luoghi doue si farà nozze ò uero funerale di alcun
morto, ò nel tempo, che si correrà à qualche rumore, ò in
giorno

giorno di Festa comandata dalla santa Chiesa, dichiarando, che la Piazza publica esser s'intenda il luogho doue si fa il mercato e doue si mettano le citationi e Bandi publici dal Baliò del luogho e la notte s'intenda incominciare la sera dal suono dell'Ave maria anzi al tramontar del sole e leuar sino al leuar del sole, e stella matutina seguente. In oltre uolsero dupplicar la pena quando il dilitto sara commesso alla presenza del sig. marchese, ò d'alcun altro di detti SS.ri ò nelle persone de loro seruitori che stanno in casa, e sono di lor famiglia, e quando il Forastiero offenderà il terrazzano ò habitante nel marchesato, intendendosi pero habitante colui che ui habiterà di continuo con la sua famiglia, e che ui sarà habitato almeno un Anno continuo.

Ordinarono ancora, e statuirono che si duplichi la pena ogni uolta che sarà offeso alcuno di detto marchesato per uendetta trasuersale cioè quando la persona offesa, offendesse senza sua causa qualche parente di colui che tale offesa hauesse fatto sino in quarto grado da computarsi secondo la ragion canonica e cosi ancora se la persona offesa sarà de massarij ò camerlingho del luogho, ò sacerdote, o uero in uiaggio per qualche seruitio, e negotio della Comunità ò uero Baliò del Comune, dichiarando che dupplicata la pena una uolta per il medesimo dilitto non si possa duplicar più, se bene hauesse più Capi da potter dupplicare secondo il presente statuto.

Che ne malefitij, e pene di quelli si proceda da simile, e simile = Cap.° Decimo Sesto

Ancora statuirono, et Ordinarono, che ne malefitij, e delitti ne i quali non si troua imposta per li presenti statuti alcuna pena particolare si debbia procedere da simile à simile, e mancando la similitudine si ricorra alla ragion' comu=ne Imperiale, si come anche in tutti li altri casi per li presenti statuti espressamente, o per somiglianza non pro=uisti.

Che il Genere masculino ne malefitij concepisca il femenino = Cap.° Decimo Settimo

Ancora statuirono et Ordinarono, che ne malefitij, e pene di quelli imposte per li presenti statuti il disposto sotto il genere maschulino concepisca, e comprenda sempre il feminino, quando la materia è indiferente, e la pena tanto al un' sesso che all' altro.

Dell' Applicatione delle pene Cap.° Decimo Ottauo

Ancora statuirono, et Ordinarono che le pene di tutti e singuli malefitij si debbino applicare come di sotto, cioè Le confiscatione de beni de delinquenti in tutto uadino, et andar debbino alla Camera del Sig.r Marchese per tempo gouernante, et il Vicario che ne farà effettuale esecution

solo

solo debba haver à ragione di dieci per cento, ne più altro possa pretendere, ò dimandare e questo medesimo si osservi nelle pene conventionali di tregue, ò paci, ò altre simili sicurtà delle quali essendo rotte, il Vicario faccia esecutione come di sopra, ma le pene pecuniarie di altri diliti per li quali non si fa general confiscation de beni si applichino et appli=
=car si debbino per tre quarti alla Camera del Sig.r Marchese e per l'altro quarto al Vicario, che havendo fatta la condennati=
=one, ne farà anche l'esecutione nella quale non possa essere impedito, ò trattenuto in modo che vadia nel tempo del suo successore nell'offitio, e se ne farà l'esecutione sola=
=mente, havendo il suo antecessore fatta la condennatione debbia solo havere, e conseguire à ragione di dieci per cento come alle confiscationi, et il restante tutto della pena sia della Camera del Sig.r Marchese e questi emolumenti si conce=
=dano al detto Vicario, acciò sia tanto più diligente, e sollecito in finire le cause, ritrovar i diliti, e riscuoter le pene.

Qual sia Causa grave ò leggiera

Cap.o Decimo Nono

Ancora statuiremo et ordiniremo e dichiaroremo che in tutti li presenti statuti e capitoli di cose Criminali dove sia fatta mentione di cause gravi ò leggieri, per cognoscere l'une dall'altre s'intenda la qualità delle pene, e delle offese e se la pena da imporsi per il dilitto sarà capitale ò affli=
=ttiva del corpo, ò vero l'offesa fatta contro di alcuno sarà

stata con notabile effusione di sangue, ò cicatrice perpetua, ò con rottura di qualche membro, ò vero osso della persona offesa tutte le cause di essi delitti si intendino essere e siene cause ardue e gravi, più però, e manche secondo la qua=lità di detti dilitti, e tutte l'altre non comprese di sopra si intendino esser cause legieri, e più però, e manche secondo la qualità delle persone offese, e de luoghi, e tempi, e quando dette offese saranno state fatte.

Che l'Instrumento della pace perdoni il dilitto, e del benefitio della pace e della Confessione

=Cap. Vigesimo=

Ancora statuireno, et ordinereno, che l'instrumento della Pace fatta tra li dilinquenti, e la parte offesa sia piena perdona del dilitto commesso contro à quello, che essendo inculpato di tal dilitto haveria ottenuta la pace. Et in oltre statuireno che costando legittimamente della pace fatta avanti che segua la condennatione, si debba l'accu=sato ò l'inquisito condennare solamente nell'ametà della pena imposta per tal dilitto eccetto che nell'infrascritti malefitij, e dilitti cioue Homicidio, Assasin, Tradimenti, Falsità, Mozzamento di qualche membro della Persona, Adulterio sodomia, ne quali casi la pace fatta non giova che la condennatione si sminuisca punto. Ordinando ancora, che se l'accusato ò inquisito confeserà in giuditio il dilitto la prima volta che sarà comparso si condanni per tal

per tal confessione nel quarto manco della pena ordinaria
talche se haverà anche la pace come di sopra non possa
condennarsi se non in un sol quarto della pena, ma se haverà
prima negato, e poi confessi non possa godere tal benefitio
il quale anche non habbia luogho nelle confessioni de beni
di qualsiuoglia dilinquente

Della pena de Bastemiatori il Nome di Dio e de santi = Capo Vigesimo Primo =

In oltre per ouiare col timore della pena quanto si può al mal
uso, che oggi è fra Christiani di bestemiare e bruttamente
nominare il Nome dell' Altissimo Iddio, e de suoi gloriosi santi
l'honor del quale, e de quali si deue à tutte l'altre cose, pre=
=porre. Statuirono et Ordinorono, che qualunque persona
che bestemmierà, ò uituperosamente nominerà ò uero
maledirà il Nome dell'onnipotente Iddio, e Sig.re Nostro Giesu
Christo, e della gloriosa sempre Vergine Madre Maria si
punisca in pena di lire uenticinque di moneta fiorentina
per ciascheduna uolta, che haverà bestemmiato in diversi
tempi, e chi tal pena per pouertà, ò per altro non potesse
pagare, ò con effetto non pagherà in fra termine di giorni
quindici dal di della condennatione, se sarà persona uile
si frusti per mano di ministro publico, per tutto il luogho doue
tal causa si cognioscie ò uero se li fori la lingua come
si costuma ne casi simili ad elettione del condennato, ma se
sarà persona di honesta conditione le si dia due tratti

di fune in publico, e si punisca di altra pena del Corpo simile non si potendo per qualche Legittimo impedimento darli la fune, ma chi poi facendoui habito sarà fatto fa=moso e publico bastemiatore del Nome dell'Altissimo Iddio e della Gloriosa Vergine oltre la pena pecuniaria sopradetta duplicata, si punisca ancora di una delle dette pene Corporali, secondo la qualità delle persone, e se patita la pena corporale non pagherà fra il tempo predetto la pena pecuniaria, se le dia Bando del Luogho doue sarà stato di ciò inquisito, e condennato per tempo da durare a beneplacito del Sig.r Marchese, ma chi bastem=ierà, maledirà, o vero vituperosamente nominerà il Nome di alcun Santo, ò Santa di Dio, si punisca in pena di Lire dodici e mezzo per ciaschiduna volta che in diversi tempi hauerà bastemiato come di sopra, e della medesima pena si punisca colui, che farà le Fiche, e manichetti al Cielo ò a qualche immagine d'Iddio, e della Vergine Gloriosa Maria, e se sarà immagine, o Figura di qualche Santo si punisca in tal caso nell'ametà di detta pena, la quale se il condennato fra il termine sopra scritto non pagherà si debba mettere alla Berlina in Luogho publico in giorno di Festa comandata, con un scritto al petto della Causa, perche vi sia stato messo, il quale debba tenersi alme=no per spatio di tre hore, e chi anche in questa sorte di

Bestemie

bestemie, ò ingiurie de Santi come di sopra sarà fatto publico e famoso bastemiatore, e maldicente si punisca in detta pena pecuniaria dupliata, sempre nel suo caso ò d'altra pena corporale ad arbitrio del Vicario Giudice della Causa secondo però sempre la qualità delle persone e se alcun giurerà per il Corpo, e Sangue di Dio, Giesù Christo o della Vergine o per il Capo, ò per le braccia, o per qualche mem=bro vergognoso delli medemi si punisca in pena di Lire venti cinque, et in diffetto di quella di stare alla Berlina come di sopra, et in ciascheduno di detti casi possa procedere contro detti Bestemiatori, e maldicenti per il Vicario del Luogho doue sarà commesso il dilitto per uia d'inquisitione, di querela, ò di accusa, ò in ogni altro miglior modo che a desso Vicario parerà, e piacerà, tenendo l'accusatore secreto, et applicandoli e con effetto dandoli il quarto della pena pecuniaria in che l'accusato sarà stato condennato, e per prouare tal dilito, basti il detto di un testimonio di uerità, oltre l'accusatore con suo giuramento, ò uero di tre testimonij degni di fede deponenti di fama publica, e ciascheduno possa accusare, e denuntiare simili delinquenti, ne mai l'accusatore possa seruire per testi=monio e sia tenuto il Vicario per debito del suo Offitio sotto l'obligho del giuramento nelle predette cose esser sollecito e diligente, e più presto rigoroso, che piaceuole, e procederui senza rispetto alcuno, castigando li ritrouati colpeuoli come di sopra, et il presente capitolo si debba per ciascheduno Vicario nel principio del suo Offitio far bandire ne Luoghi publichi

e consueti per estirpar quanto si può questo pessimo vitio della bestemmia.

Della pena di chi sfregia, ò guasta le figure di Dio, e de Santi = Cap.° Vigesimo Secondo =

Ancora statuirono, et ordinorono che chi temerariamente et appensatamente percuoterà, sfregierà, ò in altro mo=do guasterà alcuna figura della Sembianza di Dio ò l'immagine di Nostro Sig.re Giesù Christo, e della sempre Vergine Gloriosa Maria, se sarà stato con Armi di qualsivoglia sorte sia condennato in pena di Lire duicento di moneta Fiorentina, e se sarà stato con sassi, Bastone ò con mano in Lire cento, e di più nell'uno, e l'altro Caso si condanni in pena di star confinato come forzato in Galera per anni due, e non pagando la pena pecuniaria fra giorni quindici dal dì della condennatione se li duplichi la pena della Galera, et à chi sarà inhabile per la Galera si tagli la mano con che tal delitto haue=va commesso, ma se pagata la detta pena pecuni=aria sarà inhabile alla Galera si punischa in altra pena pur di Confine ad arbitrio del Vicario giudice della

Causa

causa, ma se haverà percosso o sfregiato la figura di alcun santo, ò santa d'Iddio si condanni nell'amettà di detta pena peccuniaria distinguendo sempre se sarà stato con armi, ò altrimente, e non pagando fra detto tempo la pena peccuniaria si confini fuor del marchesato per anni quatro e rompendo il confine, uenendo in mano della Corte se li taglii la mano con cui si dicesse hauer tal dilitto commesso, e le cose predette habbino luogho quando il dilitto ueramente sarà commesso con malitia, et á posta come si é detto di sopra, e se nessuno imbratterà con inchiostro, fango ò bruttura simile alcuna di dette figu=re d'Iddio, e della gloriosa Vergine Maria si condanni in pena di lire cento, e se é di santi, ò santa nell'ametta di detta pena, qual non pagando fra il termine sopra=detto si confini fuor del marchesato per anni quatro nel primo caso, e per dua anni nel secondo, e rompendo il confine s'intenda caduto in pena della galera per il pari tempo, e si possi in ciascheduno di detti casi procedere e prouare il dilitto come si é detto nel precedente capitolo, e sempre in tutti li detti casi il delinquente sia tenuto a sue spese risarcire, e far da capo dipingere tal figu=ra guasta, o imbrattata ritornandola nello stato di ~~...~~ primo.

Della pena di chi offende il Padre, e la Madre
Cap.° Vigesimo Terzo

Ancora statuiremo, et Ordiniamo, che chi contravenendo alle sante Leggi, e divini instituti haverà ardire di percuote=re, et offendere, e con effetto percuoterà et offenderà il Padre, la madre, l'Avo, et Ava, ò altro ascendente tanto Paterno, come Materno, se tale effetto sarà con Armi, e con sangue si condanni nel doppio della pena Ordinaria, per tal delitto imposta all'altri, et in oltre li si diano tre tratti di fune in Luogho publico, e doppo si ritenghi in Prig=ione almanco per sei mesi, e di quella cavar non se ne possa, se prima non haverà data sufficiente sicurtà di astenersi da cose simili, e se di maggior pena corporale fuor che la morte, vorrà il Padre, la madre, l'Avo ò Ava offesi che sia punito di quella si punisca lassate tutte l'altre, e questo s'intenda per la prima volta ma se caderà più in tal errore, oltre la pena duplicata come di sopra, si condanni alla Galera per Anni tre, e più ad arbitrio della persona offesa, e così parimente si osservi se l'offesa sarà senza sangue, con Armi, Basto=ne, ò sasso, cioue che si condanni alla pena duplicata ordinata per tal delitto all'altri, et in altra pena ad arbi=trio della persona offesa, e se l'offesa sarà fatta con mano

vota

nota, ó Pugni, ó Calci, si condanni nel doppio della pena impo=
=sta all'altri per tal dilitto come di sopra, e così si osservi con
Offendere con parole brutte et ingiuriose, e la reiteratio=
=ne del dilitto sempre alteri la pena ad arbitrio dell'offeso,
et ingiuriato, e sempre debba dar sicurtà di attenersi da cose
simili come di sopra, e se dal offesa seguirà la morte o stro=
=piamento alcuno si osservi quanto, è disposto per la ragion
comune, et in ciascheduni delli sudetti casi si possa procedere
ex offitio, et á querela, ó denuntia, come parerà e piacerà
al Vicario del Luogho, non ostante alcun capitolo de presenti
statuti che in contrario parlasse.

Della pena delli Offendenti li Vicarij del monte, e di lippiano = Capo: Vigesimo Quarto

Ancora statuirono et ordinorono, che se alcuno con temerario
effetto offenderà il Vicario d'alcuno di detti Luoghi e se l'
offesa sarà con armi di qualsivoglia sorte ó con sangue, ó
rottura di qualche membro, si condanni in pena di Lire
quatrocento di moneta Fiorentina, e di più alla Galera
per anni tre e non paghando la pena pecuniaria, ó
perche non voglia, ó perche non possa tra venti giorni dal
di della condennatione, oltre la pena della Galera per detto
tempo si punischa nell'esilio, perpetuo del marchesato sopra=
=detto e rompendolo s'intenda esser caduto in pena di stare
in Galera in perpetuo, ma se sarà tal offesa senza sangue

ó rottura di alcun membro, si punisca l'offendente nell'ametà
di detta pena pecuniaria, e nell'esilio del Marchesato, a beni
=placito del Sig. Marchese, e della medesima pena si punischa
se offendera con Bastoni, sassi, ó simili Instrumenti con sangue
senza rottura di osso, ó di membro alcuno, ma se con rottura
di membro ó d'osso, si punisca come se ciò fatto hauesse con
Arme, e se sarà senza sangue, si punisca nel quarto di detta
pena, e nell'esilio á beneplacito come sopra, ma se l'ingiu=
=ria ó uero offesa sarà con parole ingiuriose, solamente
si condanni l'ingiuriante in pena di Lire Cento, per cias=
=cheduna parola ingiuriosa, e non pagando detta pena
fra tanto tempo se li diano dui tratti di fune in publico,
e s'affligha di altra pena corporale simile, e non potte=
=ndoli dare la fune. ma se l'Offesa sarà fatta con man
uota, ó Pugno, ó Calci, si condanni in Lire Cento cinqua=
=nta, e nell'esilio del Marchesato, á beneplacito del Sig.
Marchese, e se dell'Offesa con Arme, e senz'Arme il Vica=
=rio restasse stroppiato di qualche membro principale
della persona, e con perpetua Cicatrice nel viso, si conda=
=nni l'offendente nella detta pena di Lire quatrocento
e dell'esilio, ó in Galera per Anni dieci, e non pagando la
pena pecuniaria fra certo tempo, s'intenda caduto in
pena della vita, e confiscatione dell'ametà de suoi beni
e se dall'Offesa seguisse per disgratia la morte si osservi

quanto

quanto è disposto per la ragione comune in Casi simili.
Dichiarando che non si debba credere alle corte predette all'asserti=
=one della persona offesa solamente, se non hauerà insieme
ancora la testimonianza di un testimonio di uerità, che
non sia della corte di detto Vicario, ma hauendolo, basti per
punire, alla condennatione insieme con la sua relatio=
=ne, e se il Vicario ò sua famiglia all'incontro offenderà
alcuno di esso Marchesato ò habitante, con parole, ò con fatti
si condanni sempre nel doppio della pena imposta per tal
dilitto agl'altri

Della pena di chi impedisce la Corte nelle essecutioni, tanto Ciuili, come Criminali

Cap. Vigesimo Quinto

Ancora statuirono et ordinorono che se alcuno hauerà ardire
di opporsi al Vicario di detti luoghi, ò ad altri di corte sua,
quando hauesse fatto qualche prigione per causa Crimi=
=nale facendo di modo, che il prigione fugga, ò uero da=
=ndoli aiuto, ò fauore, perche non uenghi in potere del Vica=
=rio, ò sua Corte, si condanni, e punisca nella medesima
pena, nella quale tal Carcerato, ò per catturarsi di già fosse
condennato, e per qualche dilitto si douesse condennare, se
bene fosse pena capitale e di più non essendo pena capita=
=le si condanni in pena di lire duicento, et il medemo si
osserui, se essendo alcuno prigione per causa Criminale

sia aiutato, e persuaso à fugire e con effetto fugira, ma se sarà per causa Ciuile la pena sia di Lire cento, e di più sal'operante, che il prigione fugga, ò non uengha in mano della corte, essendo in atto di pigliarlo, sia tenuto à tutti li Danni, spese, et interessi del creditore ad instantia di Chi fosse retenuto ò per retenersi.

Della pena di chi uieta il pegnio, ò la tenuta
Cap.o Vigesimo Sesto

Ancora statuirono et Ordinorono, che chi è stato Ricercho dalla Corte di Alcun Vicario, ò da Loro à casa come si costuma non daua il pegno, ò la tenuta, secondo si dimandeua per Cause ciuili o impediua in qualsiuoglia modo, che non si pigli tenuta, ò possesso di cose stabili per le medeme Cause, si punisca in pena di Lire uenticinque per ciascheduno, ò ciascheduna uolta, e non dimeno sia tenuto dare il pegnio, ò la tenuta, ò permettere che si pigli come di sopra e cadendo in questo errore, piu di una uolta, si radoppi la detta pena, et in quella così raddopiata si condanni, e non pagandola fra dieci giorni si condanni, e confini per un'Anno fuor della Iurisditione di quel Vicario, e Rompendo il confine, caschi in pena di due tratti di fune da darseli irremisibilmente, e se tale impedimento, ò uero oppositione sara con Armi si osserui quanto di sopra nel precedente Capitolo, douendosi

auertire

avvertire che potendo pagare la pena peccuniaria se li faccia pagare in ogni modo opportuno, et il medemo si osservi se il pegnio si domanderà per causa de danni dati, ma se per causa Crimi=nale sempre si vadoggi la pena, e ne i detti Casi si creda alla relatione del Baliò, ò altro essecutore, con un testimonio, che sia stato presente, et ancorche non sia di maggiore escettione

Delli machinanti contro la persona del Sig. Marchese et altri SS.ri del marchesato = Cap.o Vigesimo settimo

Ancora statuiremo et Ordiniremo, che chi con temerario ardire machinerà cosa alcuna contro la persona del Sig.r Marchese per tempo gouernante, ò d'altri SS.ri del Marchesato del Monte, ò contro loro figlij tanto maschi come femine, ò contro il pacifico viver loro, e del marchesato, ò li offendesse in modo alcuno, ò trattasse, che si offendessero da altri si nella persona, come nell'honore sia punito, e castigato vigorosamente, come incorso e caduto in pena di Maestà Lesa secondo i termini della Ragion Comune et Imperiale in tutto e per tutto.

Della pena delle parole ingiuriose, e minatorie = Cap.o Vigesimo Ottavo

Ancora statuiremo, et Ordiniremo, che se alcuno dirà contro qual=che persona, et alla sua presenza alcuna dell'infrascritte

parole ingiuriose, ò simili, come Becco Cornuto, Falsario, Traditore, Assasino, Ladro, Ruffiano, Tu menti per la gola Tu non dici il vero, Puttana sbudellata, Vacca, ò ingiuria simile, se la persona contro chi saranno dette, saranno di honesta famiglia di buona fama e conditione, si cond=anni tale ingiuriante in pena di Lire quindici per cias=cheduna volta, e ciascheduna di dette parole proferi=te con intervallo di tempo, ma se in un medesimo insta=nte una, ò più di dette parole haverà proferito, si punisca come se una sola ne havesse detta, ma se la persona ingiuriata con parole tali sarà perso=na vile, e di mala fama si punisca l'ingiuriante nell'ametà di detta pena, e così parimente se dirà alcun'altra parola ingiuriosa ma non tanto quanto le sopradette, ò simili, minuendo ancora in questo caso la pena infino all'ametà, per la qualità della persona ingiuriata come de i $\frac{c}{s}$. e se alcuno butterà in faccia ad altri qualche ingiuria da lui fattoli, ò da altri, ò dalla giustitia per castigho di qualche delitto, ò vero fatta à suo Padre, Madre, Avo, Ava, Figlio, Figlia, Fratello, Sore=lla, Moglie, Cugini, Nipoti, ò vero qualche ingiuria dalli sopra nominati fatta ad altri si condanni tal rimprovero verante in detta

in detta pena di Lire quindici per ciascheduna ingiuria vinpre=
=verata, e per ciascheduna volta, ò nell'amettà di detta pena
secondo la qualità della persona ingiuriata come di sopra,
e qual sia parola ingiuriosa, ò più, ò manche, sia sempre
rimesso al Vicario del Luoghe il quale doverà in ciò bene
considerare l'uso di quel Luogho nel parlare, e la conditione
delle persone, ma le Donne commettenti diliti tali si conde=
=annino solamente nell'amettà di detta pena respettivamente
e chi minaccerà alcuna persona di amazarla, rubarli,
o d'infocarli i beni, ò la Casa, ò minaccie simili si punischa
per ciascheduna volta in detta pena di Lire quindici, e di
più si astringha à dar sicurtà di non offendere il minacc=
=iato, ò le sue cose, in buona forma, et in quest'ultimo caso
ciascheduno possa essere l'accusatore, et habbia il quarto
della pena, e sia tenuto secreto.

Del modo di ributtar l'ingiurie, et Offese
Cap.o Vigesimo Nono

Ancora statuirono, et Ordinorono, in conformità della ragion
Comune, che ad ogn'uno sia lecito, e permesso ributtar l'
ingiurie, et Offese tanto di parole, come personali, et anc=
=he le facultà proprie, e diffendersi da quelle con modica=
=nza secondo i termini della ragion Comune, e se nel difen=
=dersi, offenderà l'aversario, non caschi in pena alcuna, ma

si eccedeva il modo della Legittima difesa sia punito solo del excesso come di ragione, e prouandosi l'insulto, si presuma sempre l'insultato, ciò che hauerà fatto hauer fatto à sua necessa=ria difesa, se non prouando il contrario, hauendo li Offi=tialj, et altri à chi si appartiene far la difesa di alcun inquisito, che nell'agitare simili difese si citij sempre la persona offesa ad ogn'atto sustantiale della Causa, ò in causa dell' Homicidio li heredi dell'occiso altrimenti il processo sia nullo, e la sentenza assolutoria, che parimente sia nulla, e come se data non fosse

Della pena del Insulto
Capo Trigesimo

Ancora statuimo, et Ordiniamo, che nessuna persona ardi=sca assaltare alcuno alle Case proprie, ò altroue, e chi con=trauerrà, se l'insulto sarà con Armi nudate di qualsiuo=glia sorte, et alla casa propria, ò condotta à Botteghia dell'assaltato si punisca in pena di Lire Cento, e se con Armi non nudate in pena di Lire cinquanta, e se con Sassi, ò Ba=stone in pena di Lire trentacinque, ma se l'insulto sarà stato nella Strada publica ò altroue se con Arme nudate si punisca l'insultante in pena di Lire Cinquanta, ma se con Armi non nudate, ò uero Bastone, ò Sassi in lire uenticinque, e senz' Armi di sorte alcuna in lire dieci, e se l'insultante

sarà

sarà Donna, si punisca in minor pena ad arbitrio del Vicario del Luogho, e s'intenda insulto, quando appensatamente, et á sangue come si dice, freddo, uno assalta l'altro, con animo d'ingiuriarlo, et offenderlo, e non quando venedo dui á parole immediatamente poi siegue l'insulto, e se doppo l'insulto l'insultante verrà ad alcun atto di amenatione, ó percussione, secondo qual pena sia maggiore, douendosi sempre attendere la maggiore, et in quella confondersi la minore, e se oltre l'insulto seguirà la fugha del insultato seguita dall'insultante, la pena sempre si duplichi nel suo caso.

Della pena delli Comittenti qualche malefitio, per il quale fosse rumore, e si suonasse al Armi

Cap. Trigesimo Primo

Ancora statuimo et Ordiniamo, per il pacifico, e quieto vivere di detto Marchesato, che se alcuno commetterà ó farà commettere qualche malefitio, per il quale si levasse al rumore qualche Luogho del Marchesato, e si suonasse la Campana all'Armi, tal dilinquente si condanni nel doppio della pena che per tal malefitio potesse venir punito, secondo la forma de presenti statuti, et anche in maggior pena, sì corporale, come pecuniaria, et ad arbitrio del Sig.re Marchese pro tempore gouernante, secondo la qualità de casi, e delle persone auertendo di più che nessuno ardisca, nel tempo del commesso malefitio, o di simili rumori, gridare all'Armi,

o' amazza, amazza sotto pena di Lire cento per ciascheduno e ciascheduna volta, et altre pene ad arbitrio del Sig.r Mar=chese, il quale dava in casi tali considerar bene le qualità delle persone, e che per simili parole sarà seguito.

Della pena delle percussioni con man vota, ò con piedi, e denti, e della menatione =

= Cap.o Trigesimo Secondo =

Ancora statuiremo, et Ordinaremo che chi senza Legittima causa percuoterà alcuno con la man' vota, Aperta, o chiusa nel viso senza effusione di sangue, caschi in pena di Lire venticinque, e se dalla persona ne uscirà sangue caschi nella pena del doppio, e se lo percuoterà nell'Occhio ò con mano ò con piedi che sia e lo cauerà, ò vero di tal persona si perderà la luce in perpetuo caschi in pena di lire quattro cento, quale non pagando ò perche non voglia, ò perche non possa fra un mese dal dì della condennatione, se li faccia tagliare per mano di ministro publico di giustitia la mano, o il piede, con cui hauerà tal dilitto commesso, e se percuoterà pure con mano come di sopra in altra parte del corpo, caschi in pena per ciascheduna percossa con sangue di lire dieci, e senza sangue di lire Cinque, e tanto si osservi se percuoterà con piede, ma se di tal percossa, o con la mano ò con piede succe=derà offesa alcuna notabile ne testicoli del percosso di modo che

che si guastino, ò bisogni cavarli uno, ò tutti dui, si condanni
il percutiente per ogni uno di detti Testicoli che occorerà per
tal percossa guastarsi, ò cavarsi, in pena di Lire duicento, e
sia tenuto rimettere tutti li danni spese, et interessi, che il
percosso, et offeso farà, e patirà per medici, e medicine, perdi=
=ta di tempo, et altre spese, per guarire neccessarie fare. E se
alcuno piglierà ingiuriosamente per li capelli alcuna perso=
=ona, caschi in pena di Lire Cinque, e se lo farà cadere
con furia solamente caschi in pena di Lire dieci, e se per
tal caduta il cadente romperà qualche membro, o qualch'
osso, o se li commoverà, se sarà mano, braccio, o piedi caschi
in pena di Lire cinquanta, se Gamba, osso, ò spalla nel
doppio quanto al primo caso ma nel secondo, quando si
commoverà solamente si punisca nell'ametà di detta pena
sempre nel suo caso, e se si romperà qualche Costa, caschi
in pena di Lire dieci, e sempre rimesse le spese alla
parte offesa, e li danni come di sopra, e se nõ rimanesse
percio impedito, di modo che non potesse più esercitarsi
nella arte sua solita, anche di questo interesse si tenga
conto nel refacimento delle spese ad arbitrio del Giudice
cognitor della Causa, e se alcuno ingiuriosamente piglierà
alcuna persona per li panni di dosso tirandoli, ò vero scuo=
=tendoli caschi in pena di Lire quatro, e se insieme lo farà
cadere, si duplichi la pena, se della caduta escirà sangue
si osservi quanto si è detto in simil caso, e chi piglierà alcuno

ingiuriosamente per la Barba, caschi in pena di lire dieci,
e tirandola stropandone peli, caschi in pena di lire quindici
e se nel tirare lo farà cadere in terra, caschi in pena di
lire venti, e se di tal caduta ne usciva sangue, e ne succede=
=va altro male di consideratione, si osservi quanto di sopra
si è detto in caso simile, ma se di tal caduta il cadente
restera ferito nella testa, ò con rottura di osso, ò senza,
ò vero con qualche tumefatione, quello che l'havera
fatto cadere, si condanni nell'ametta della pena per cias=
=cheduno di detti casi imposta, per li presenti statuti, contro
quelli che con armi tal malefitio havessero commesso, avve
=rtendo che non tutte queste pene per un medesimo
fatto con tutte le dette qualità si deue il delinquente
condennare, ma in una sola, e la maggiore, secondo il fine
del dilitto commesso, douendosi la minore in questo confo
ndersi come si è detto ne precedenti capitoli e se alcuno
offenderà alcuna persona con denti dandoli di morso nel
viso, se sarà senza sangue caschi in pena di lire cinque
e se con sangue in pena di lire dieci, e se di tal morso resta=
=sse segno, ò cicatrice perpetua, brutta, e notabile, caschi
in pena di lire cinquanta ma se la cicatrice sarà di poca
consideratione si condanni solo in pena di lire venticinque,
e se morderà alcuno in altra parte del corpo, se sarà con
sangue, caschi in pena di lire cinque, e senza sangue
nell'ametà di detta pena, e se col morso mozzarè in tutto,
ò in parte

in parte qualche dito ad alcuno, in modo che ne restasse ferito, et in qualche parte impedito, e debilitato, si condanni in lire venticinque, e se ne restasse al tutto stroppiato, si condanni nel doppio di detta pena, e se alcuno sputerà ingiuriosamente à qualche persona nel viso, caschi in pena di lire cinque, e se li batterà nel viso qualche bruttura, come inchiostro, fangho, ò cosa simile, si condanni nel doppio di detta pena, e se alcuno menerà solamente con mani, ò piedi, ma non percuoterà caschi in pena di lire dieci per ciascheduna menatione.

Della pena di chi attacca corni, libelli famosi, et altre cose brutte alla casa d'altri

Capo trigesimo terzo

Ancora statuirono, et ordinorono, che chi ingiuriosamente attaccherà, ò farà attachare, ò porrà alla porta, ò alla casa di qualsivoglia persona alcuna cosa brutta di vergogna, come corni, teste de morti, ò cose simili, ò vero polize, sonetti, ò altre sorte di libelli infamatorij, si condanni per ciascheduna volta in pena di lire cento, se il padrone o padrona della casa sarà di honesta conditione e di buona fama, ma se sarà persona vile e di cattivo nome si punisca solamente nell'metà di detta pena e nelle medesime pene si punisca colui, che con qualche

sporchitia o con Lettere o parole infamatorie imbrattasse la casa o la porta d'alcuno, ò vi scrivesse parole come di sopra, ò vero pingesse con Carboni ò con altro qualche cosa brutta, ò disonesta si punischa nelle medesime pene e secondo la qualità delle persone come si è detto di sopra e se alcuno attacherà sonetti ò Libelli infamatorij in qualsivoglia altro Luogho publicamente in vituperio, et ingiuria, si condanni in pena di Lire cento, e di Cinquanta solamente, secondo la qualità della persona ingiuriata, si come s'è dichiarato di sopra et in altre pene ancora corporali ad arbitrio del Sig.re marchese gouernante, secondo la qualità delle ingiurie e delle persone ingiuriate et inguinate, e perche le dette cose si sogliono il più delle volte farsi di notte, volsero che in ciaschedune di detti Casi basti la proua di un testimonio di ueduta degno di fede, con un'altro di publica uoce e fama deponente ancorche maggiore di ogni eccettione, e che per ritrouare il uero pur' di detti dilitti si possa anche uenire alla tortura, e per uenirui sia Legittimo inditio il detto di dui testimonij degni di fede, deponenti di publica uoce e fama, et ogn'uno di questi, possa essere accusatore, e guadagni la quarta parte della pena, e sia tenuto secreto.

Della pena

Della pena de menanti, e percutienti con Armi
Cap.° Trigesimo quarto

Ancora Statuiremo, et Ordiniamo, che chi senza Legittima Causa percuoterà alcuno con Spada, Pugnale, Storta, Cortello, Pistolese Mazza Ferrata, Baston Ferrato, Guaretta d'Arco, ó di Balestra, ouero Quadrello, Piombarola, Spiedo, Roncha, Ronchone, Lancia, Spuntone, Accetta, Tanaglia, Martello di Ferro, Alabarda, ó con altre sorte di Arme à queste simili se la percossa sarà nella Faccia, e con sangue si condanni in lire cento di moneta, e se di tal ferita rimarrà perpetua cicatrice nel Viso del Ferito, si condanni in pena di Lire due Cento per ciascheduna percussione, e Cicatrice ma se lo percuoterà nella Gola, ó nel Collo, si punisca in pena di Lire Cinquanta e se di tal percussione uscirà sangue, e se con frattura d'osso, ó incisione di qualche membro si condanni nel Doppio di detta pena, e se lo percuoterà nel Capo con sangue ó rottura d'osso in Lire Cento, ma se percuoterà in altra parte del Corpo con effusione di sangue si condanni in Lire quaranta e se la ferita sarà Cassale, e Letale, in lire Cento ma se la percussione fatta con dett'Arme sarà senza sangue si condanni il percutiente sempre nel suo caso nell'amezza della pena di sopra specificata intendendosi sempre per ciascheduna ferita, e percussione, e se alcuno menerà con dett'arme, ma non percuoterà si condanni in pena di Lire venti per ciascheduna

mentione, ma se alcuno percuoterà qualche persona con
sasso, Legno, Vaso di Terra, ò di Vetro, ò d'altra materia ò
vero con osso, ò altro Instrumento a questi simili, se di tal
percossa uscirà sangue, e sarà nel viso si condanni in
pena di Lire Cinquanta per ciascheduna percussione,
e se ne rimarrà cicatrice, ò altro segno perpetuo nel viso
nel che se ci sarà dubbio, si debba stare al giudizio de
medici, e Periti, e si condanni nel doppio di detta pena,
e se dentro in detti Vasi di Vetro o di terra vi fosse qual=
=che sporchitia, ò inchiostro, ò cose simili, quando si per=
=cuote, di modo che il percosso ne venga imbrattato in
qualche parte della persona si alteri la pena ad arbi=
=trio del Vicario Giudice della Causa, perche non sia più
l'alteratione che la pena principale, e se percuoterà
con dette cose nel Collo, gola, ò nel Capo con effusione di
sangue, si condanni in pena di Lire quaranta, se nel
Capo con effusione di sangue in pena di Lire Cinquanta
e se con rottura di osso in Lire Cento, ma se in altra parte
del Corpo, se con sangue si punischa in pena di Lire
trenta, e senza sangue in pena di Lire quindici, ma
se della percossa data con sasso, Legno, ò altre cose nel
viso come di sopra, e ne uscisse sangue si condanni il
percuotiente in Lire venticinque, e se nel Capo, Collo,
e gola, in lire venti per ciascheduna percussione, ma
chi

Chi percuoterà alcuno con Bacchetta, Zoppe di Terra, Fune
Correggia, ò cose simili, se nella Faccia, Capo, Gola, ò Collo,
con effusione di Sangue si condanni in pena di Lire venti
cinque, e senza Sangue nell'ametà di detta pena come
di sopra, ma chi menerà con Bastone, Osso, Vaso di terra
ò altra cosa simile come di sopra, e non percuoterà si
condanni in pena di Lire dieci, e se con Zoppa di terra, Fune,
ò Correggia, ò cose simili si condanni in Lire cinque per
ciascheduna menatione, e chi tirerà à qualche persona
con pallottieri, se percuoterà si condanni nell'ametà della
pena imposta di sopra à chi percuote con Arme, e così
parimente si punisca chi tirerà, e non percuoterà, cioè
nell'ametà della pena imposta di sopra à quelli, che me-
=nano con Arme, e non percuotono, e se il percuotiente
e menante sarà Donna, si condanni solamente nell'
ametà di ciascheduna pena pecuniaria di sopra imposta
per ciascheduno de Casi sopradetti, e così si osservi nell'ingi-
=urie fatte da Donne, e fra Donne con parole solamente
e se alcuno di detti diliti sarà commesso à caso, ò per disgra-
=tia, e non appensatamente, e con dolo, si condanni il
delinquente in minor pena ad arbitrio del Vicario Giudice
della Causa, e li mandanti, che commettano alcuno di detti
diliti si punischino nella medesima pena, che li percuoti-
=enti, e li [redacted] aiutanti, ò danti favore, e consiglio nell'
ametà della pena imposta alli principali delinquenti, ecce-
ttuando

=tirando delle cose predette, ciascheduna di quelle. Li minori di Anni dodici. Li maestri, percutienti li loro scolari per causa d'insegnare, ò correggere, e li padri, mariti, fratelli percutienti per correttione delli loro figlij moglie, et altri di loro famiglia, e fratelli minori insieme habitanti, quali alle pene predette non volessero essere tenuti in modo alcu=no, purche percuotino, e castighino con modestia, e senz'armi, altrimente possino esser puniti dell'eccesso ad arbitrio del Vicario del Luogho

Della pena di chi offende con Archibugio

Capo Trigesimo Quinto

Ancora statuirno, et Ordinorno, che chi indotto da diabolico spirito tirerà, o sparerà Archibuso di alcuna sorte con Palla, o Pallini dentro di piombo, ó di ferro, o altra cosa atta á nuocere, et ammazzare un'homo, contro qualsivoglia persona, si tirando, ó sparando caschi in pena per ciasche=duna volta di Lire dugento, e di due Anni di Confino in Galera, e non pagando la pena pecuniaria fra quin=dici giorni dal di della condennatione, s'intenda caduto in pena dell'esilio in Galera forzato per anni cinque ma se percuoterà, ó ferirà alcuno in qualsivoglia parte del Corpo, ó muora, ó non muora il ferito di tale archi=bugiata si condanni il percutiente in pena della vita e confiscatione di tutti li suoi beni, e questo perche in

effetto

effetto ad alcuno con l'archibugio si vede apertamente haver hauto l'animo deliberato di ucciderlo, massime quando l'ha percosso, e ferito, ma se senza sparare percuoterà alcuno con l'archibugio, e canna di quello in qualsivoglia parte del corpo ò con sangue, ò senza si punisca sempre nel suo caso della medesima pena imposta à quelli che percuoteranno con arme di ferro e così parimente se menerà, e non percuoterà come si è detto di sopra nel precedente capitolo.

Della pena di chi stroppia, ò mozza membri ad alcuno = Capo Trigesimo sesto

Ancora statuiremo et Ordiniremo, che chi con qualsivoglia sorte di Armi, di ferro ò d'altro instrumento, come Vangha, Zappa, Accetta, denti e cose simili mozzerà ad alcuno qualche membro, se sarà dito della mano, caschi in pena di Lire cinquanta di moneta, e così parimente se il dito resterà debilitato di maniera che sia fatto inutile, e della medesima pena si punisca colui che ad alcuno mozzerà l'orecchia, e se il dito mozzo ò debilitato sarà del piede, si condanni nell'amezzà di detta pena, e questo s'intenda oltre la pena della percussione ò ferita, ma se mozzerà mano, braccia, piedi, ò alcuno di detti membri, e lo stroppierà rendendolo al tutto inutile, si condanni il delinquente nel primo caso in pena di Lire quattrocento, e quelle non paghando, fra un mese dal dì della condennatione s'intenda

=nda caduto in pena della Galera per Anni dieci forzato, e
nel secondo caso quando lo stroppierà solamente si punischa
nell'amezà di detta pena pecuniaria, e quella non pagan-
=do fra il detto tempo, s'intenda caduto in pena della Galera
per Anni cinque, e sia tenuto sempre in ciascheduno di detti
Casi all'emenda del danno tanto temporale come perpe=
=tuo che haverà patito, e potrà patire per l'avenire per
tale effetto la persona stroppiata, et alle spese che havè
=rà fatto in curarsi, considerata bene la qualità della per-
=sona, e dell'Arte, et essercitio suo, quando fosse per tale
effetto impedito, et oltre, e se li mozzerà Gamba, ò di quella
in perpetuo li stroppierà, si condanni nel primo Caso
in pena di Lire seicento, e nel secondo di quattrocento, e
non pagando tal pena fra il tempo detto di sopra, s'inte-
=nda caduto in pena di stare in Galera forzato in perpetuo
nel primo Caso, e nel secondo per Anni dieci, e rompendo
il confine venendo in mano della Corte in ciascheduno
di detti Casi dal mozamento del dito in poi, se li mozzi
la mano con cui haverà commesso tal delitto, et inoltre
si confini fuor del Marchesato per quel tempo che era
confinato in Galera, e quanto si è detto della Gamba, si
osservi ancora del Ginochio, se d'esso sarà stroppiato, e della
Coscia, e se alcuno percuotendo con Armi, ò con Bastone, sassi
Palla, Ballottieri, Balestra, ò cosa simile caverà l'occhio
d'alcuno, e della percossa perderà la luce in perpetuo

si punisca

si punisca della medesima pena imposta di sopra per il mozza=
=mento della mano, oltre la pena della percussione, ma se lo
cavera con mano solamente si osservi quanto s'è detto di sop
=ra nel Capitolo trigesimo secondo dell'offesa con la mano vota
ma se l'accecherà da tutte due si condanni in pena della Vita
e confiscatione dell'amettà de suoi beni e così struppiandolo da
tutte due le mani Braccia, ò Gambe, e se alcuno mozzera
il Naso ad un altro, ò in tutto ò in parte con Armi, con
Bastone, Vaso di terra ò di Vetro, ò con denti, e cose simili
si condanni in pena di Lire duicento oltre la pena della
percussione quali non paghando fra il detto tempo, s'inte=
=da incorso in pena di stare in Galera forzato per Anni Cin=
=que e rompendo il confine uenendo in mano della Corte
se li mozzi la mano con che tal delitto haueva commesso,
e sempre si emendi li Danni e rifacci le spese alla parte
offesa, ne possa il Vicario Giudice della Causa, che l'hauera
in mano relassarlo, se prima non sarà concordata la parte
come di sopra, e se alcuno con dett'Armi, ò con Altro Instru=
=mento di terra ò con mano ò cosa simile farà cadere
ad alcuno qualche dente di Boccha, caschi in pena di Lire
dieci per ciaschedun dente caduto oltre la pena della
percussione.

Delli Homicidij, e sue pene
Capo Trigesimo Settimo

Ancora statuiremo, et Ordiniremo, che chi per estinto diabolico

occiderà qualche persona huomo, ó Donna che si sia, ó uero hauerà commesso, che s'uccidi, e poi con effetto segua l'ho=micidio tanto che il mandante come l'occisore si condannino in pena della uita, e confiscatione di tutti li loro beni, quali per due terzi si applichino alla Camera del Sig.r Marchese per tempo gouernante, e l'altro terzo alli heredi dell'Occiso se ui saranno se non in tutto alla Camera sudetta, salua la ragione di chi hauesse qualche pretensione sopra essi beni e per causa di Dote, ó d'altre obligationi di qualsiuoglia sorte, douendosi prima questi sodisfare, et il restante con=fiscare come di sopra e se l'homicida, ó mandante, ó tutti dua saranno, ó uerranno in mano della Corte, poi=che saranno legittimamente conuinti, si conduchino al luogho della giustitia, et iui per mano di Ministro pub=lico se li mozzi la testa, in modo tale che al tutto si sepa=ri dal Collo, e ciaschedun di loro mora, et il medesimo si osserui se alcuno ammazzerà, ó farà ammazare alcuno di detto Marchesato, fuorche quelli in qualsiuoglia luogho, ó parte del mondo, e chi á tale homicida hauerà dato in qualsiuoglia modo aiuto, fauore á commettere tale homi=cidio si condanni in pena di Lire quatrocento, e non pag=ando detta pena fra giorni uenti dal di della condenna=tione, ó sentenza, ó fra il termine da darseli per il Vica=rio, purche non passi il mese si punisca in pena del Capo, e confiscatione de beni come sopra.

Dell'Assasino

Dell' Assasino, e sua pena

Cap.° Trigesimo Ottavo

Ancora statuirono, et Ordinorono che qualunque persona in detto Marchesato per prezzo, e Denari ammazzara qualche d'uno senz'altra ocasione, ò uero ciò farà per viaggio, ò altroue per rubarlo mentre l'occiso di Lui non si guardaua, anzi di lui si fidaua, et ha compagnia seco questo tale, s'intenda essere e sia Assasino, e come tale si condanni in pena della Forcha e dopoi che sarà impicchato, e morto si squarti per mano di ministro publico, e s'attachi così squartato alle Forche da destinarsi per tale effetto nel Luogho doue hauerà commesso il delitto, et iui si Lassi stare finche il tempo Lo consumi in uergognia sua, e spauento de malfattori, et in oltre li suoi beni tutti Li si confischino aplicandoli come nel precé=dente Capitolo, et il mandante che tal malefitio ha ordinato che si commetta, ò pagante Li danari si condanni, e si puni=scha come nel precedente Capitolo, cioue in pena del Capo e confiscatione de beni, e della medesima pena si punisca in tutto, e per tutto chi farà contro La propria Patria tradimento ò trattato alcuno, dandola, ò cercandola di Dare in mano d'altri, che di Legittimi Padroni, e naturali contro il buono, e pacifico stato di quella, e chi à commettere tali tradimenti, et assasinamenti Li darà aiuto, Consiglio e fauore in qualsiuoglia modo si punischa nella mede=sima pena, che il mandante in caso di homicidio come nel precedente Capitolo, ma chi per danari come di

sopra mozzera ad alcuno qualche membro della persona se sarà gamba, ò Piedi si condanni in pena di Lire Cinque cento, e di più se li mozzi la mano, per mano di Ministro publico con che tal dilitto haverà commesso, e così parime=nte se lo struppierà di detti membri in perpetuo, e se ciò occorerà, in mano, Braccio, Occhio, ò Naso della persona di alcuno si condanni in pena di Lire quatrocento, e se li tagli la mano come di sopra, e non pagando la detta pena fra un mese dal dì della condennatione s'intenda incorso in pena di stare in Galera in perpetuo, e rompendo il confine in pena della Vita, ma se la ferirà solamente, si condanni in pena ordinaria di tal dilitto duplicata, e così parimente se ci restera Cicatrice, ò segno perpetuo, e chi per danari darà ad alcuno Bastonate, Schiaffi, Pugni, ò altre percussioni senza sangue, caschi in pena di Lire Cento, per ciascheduna percussione, e non paghando tal pena fra giorni dieci dal dì della condennatione, s'intenda confinato per Anni tre fuori del Marchesato, e rompendo il confine alla Galera per altre tanto tempo, e delle medesime pene si punisca il mandante è pagante li danari, perche tal malefitio si commetta

Di chi Amazza con veneno, ò lo da ad altri
Capo Trigesimo Nono

Ancora statuiremo, et ordinoremo, che chi con pessima inten=tione

tione di far morire alcuno, si darà, farà dare sorte alcuna
di veneno, se ne seguirà la morte del venenato si puni=
=sca tal dilinquente e tanto dante il veneno, come il
mandante, che se li dia pena della vita e confiscati=
=one di tutti li suoi beni salua la ragione de creditori
come di sopra si è detto del semplice homicida, applicando=
=gli come in esso capitolo del homicidio, e se ciò sarà per dena=
=ri s'impichi per la gola in modo tale che tanto nell'un
come nell'altro caso al tutto muora, e l'anima si separi
dal corpo, ma se non seguirà la morte, si condanni tanto
il mandante, come il delinquente in pena di lire cinque
cento, e perpetuo esilio del marchesato sopradetto, e non
pagando la detta pena fra un termine di un mese dal
di della condennatione, e se pagandola romperà il con=
=fine uenendo in potere della corte se li tagli la testa
e s'impichi con confiscatione de suoi beni come di sopra,
e chi tali delinquenti per commettere tali delitti hauerà
dato consiglio, aiuto, e fauore, si condanni nel primo caso,
quando sarà successa la morte in pena di lire cinque
cento, e dell'esilio come di sopra, e non paghando la pena
fra detto tempo, rompendo il confine se li mozzi il capo,
ouero s'impichi con confiscatione de beni, come nel prece=
=dente capitolo, ma se non sarà seguita la morte si cond=
=anni nell'ametà di detta pena, e si condanni in confino
per anni tre fuori del marchesato, e non paghando fra detto

tempo, e rompendo il confine, s'intenda incorso in pena di star forzato in Galera per altre tanto tempo, e nelle medesime pene incorrino, et incorsi esser s'intendino sempre nel suo caso quelle Donne, che per buttar giù il parto innanzi il tempo, o' perche mora, o' si sperda, pigliando qualche medicamento, e quelli che à ciò far l'aiuteranno, consi=glieranno o esso medicamento ministraranno, si punischi=no come gl'altri aiutanti o fautori come di sopra, secondo sarà e non sarà seguita la morte.

Che il Padre sia tenuto per il figlio, e l'Avo per il Nipote in Cause Capitali e quanto importa la legitima

Cap.° Quarantesimo

Ancora statuirono et ordinarono, che se alcuno figlio di famiglia essendo il Padre, o' Nipote vivente l'Avo e morto il Padre commetterà malefitio alcuno, per il quale secondo la forma de presenti statuti venghi da essere punito in pena Capitale, e confiscatione de i beni, all'hora, et in tal caso il Padre o' vero Avo sia forzato pagare alla Camera del Sig.re Marchese la legittima portione del suo figliolo, o Nipote delin=quente, che haverà ne loro beni secondo il valore di quelli, e numero de figlioli, e Nipoti, attento il tempo del perpetrato malefitio, talche l'effetto sia, che quel

tanto

tanto che il Padre, ó Auo era tenuto lassare al figliolo, ó Nip=
=ote doppo la morte sia tenuto pagarlo in vita, e ció pagato
una volta dal Padre, ó Auo, non si possa piu dimandare
dal figlio, ó Nipote, se bene si rimetessero et il medesimo
s'intenda del figliolo o Nipote manicipato, che non hauesse
hauto dal Padre, ó dal Auo la sua parte, et in questo
detto Padre et Auo possino essere astretti in ogni modo di
ragione oppportuna.

Della pena di chi ricetta Banditi, e che li Banditi si possino offendere senza pena

Cap.° Quarantesimo Primo

Ancora statuimo et Ordiniamo, che nessuna persona
del marchesato, o habitante in quello sotto qualsiuoglia
pretesto etiam di Parentela, e se bene fosse Padre
ó madre ardischa malitiosamente di rettenere nelle
sue Case, Cappanne, et habitatione alcun sbandito
di detto marchesato in pena Capitale, ne á quelli sum=
=ministrare cosa alcuna, o darli aiuto, ó fauore in alcun
modo sotto pena di scudi uenticinque per ciaschedun
e ciaschedun volta Ordinando in oltre che detti Banditi
in pena Capitale, come nemici della Patria possino in
detto marchesato, e di fuori essere offesi da ciaschedun
insino alla morte inclusiuamente senza pena e pre=
=giuditio alcuno, e questo per stringere quanto si puole

detto Marchesato da simili malfattori, si come anche per tal effetto si vede osservare per tutti li stati d'Italia, e massime del Serenissimo Gran Duca di Toscana, et ancora per così intervivere gl'huomini Banditi ad astenersi dal delinquente, e far male.

De furti, e latrocinij, e loro Pene
Cap.° Quarantesimo Secondo

Ancora statuiremo et Ordiniremo, che se in detto Marche=sato sarà alcuno Ladro publico, e famoso per molti furti, e rubbarie da Lui fatte, venendo in potere della corte s'impichi alle Forche per la Gola per mano di Ministro Publico, et in tal modo, che al tutto muora e l'anima si separi dal Corpo, ma se sarà publico, e famoso Ladro, et haverà tolto, e rubbato ad alcuno nella strada publica, ò in altro Luogho publico cosa alcuna di valore di Lire venti cinque fino à Cinquanta se ciò haverà fatto violentemente, e con armi rompe=ndo come si dice la strada, si condanni per la prima volta in pena di Lire duicento, e non pagando tal pena fra giorni quindici dal dì della condennatione da computarsi, si frusti publicamente per il Luogho dove sarà prigione, e di poi si mandi in Galera per Anni cinque, e se sarà inhabile alla Galera, ò di quella

quella fugirà, non fornito il confine se li mozzi per mano di
Publico ministro la mano del Braccio, e se ciò haverà fatto
senz'arme, si punisca nell'amettà di detta pena peccu=
=niaria, e quella non paghando fra detto tempo, si confini
fuori del marchesato per Anni cinque, e rompendo il con=
=fine, s'intenda esser incorso in pena della Galera per
altretanto tempo, e se parimente con armi pure in alcu=
=no di detti luoghi haverà tolto ad alcuno violentemē=
=nte danari ò qualche cosa di maggior valuta cioue di
Lire venticinque fino à cinquanta si punischa in pena
di Lire trecento e quelle non pagando fra detti giorni
quindici, si frusti per tutto il Luogho, e poi si bolli con
ferro infocato nella faccia, e di più se sarà inhabile,
ò vero se ne fugirà di Galera non finito il Confino
se li mozzi venendo in mano della Corte la mano del
Braccio, e si sbandischa in perpetuo dal detto marchesato
e rompendo il confine venendo in mano della Corte si
impichi per la Gola, e se ciò haverà senz'armi, si puni=
=scha nell'amettà di detta pena peccuniaria, e di più
si frusti, e si mandi in Galera per anni cinque se sarà
habile, se non si confini fuori del marchesato per Anni
dieci, e rompendo il confine se li mozzi la mano come
di sopra, ma se haverà tolto pure come di sopra con Armi

245
327

ò senza denari, ò cosa alcuna di maggior valuta di Lire cinquanta fino à qualsivoglia somma, si condanni in pena di Lire quattrocento, et alla Galera in perpetuo, non havendo commesso altro furto, che si sappia, ma se have=
=ra commesso un' altro furto ancorche piccolo e minimo si condanni in pena della Forcha, e così in effetto per la sola simplichi, e così si osservi nel precedente caso, se se scappato di Galera verrà in mano della Corte, ma se haverà tolto, e rubbato cosa di valore di Lire dieci fino a lire cinque, si condanni in pena di Lire cinquanta, e da lire cinque in giù, si condanni in lire venti cinque, e non si paghando detta pena fra dieci giorni dal dì della condennatione, si frusti publicamente per il Luogho, e se sarà stato con violenza, e con armi, si duplichi la pena peccuniaria, e così parimente la seconda volta, che in tale errore caderà, ma se li furti, e rubberie sopradetti saranno stati fatti, e fatte in altri Luoghi non publichi ma di particolari persone, li delinquenti si punischino sempre nel suo caso, nell'ametà di detta pena peccuni=
=aria stando ferme le corporali imposte come di sopra ò principalmente, ò in diffetto del pagamento della pena peccuniaria, e se alcuno sarà caduto in simili delitti in Luoghi publici, e con arme violentemente come si è detto

si è detto di sopra più di due volte si habbia per Ladro famoso
e publico, e s'impichi come si è detto nel principio del Capitolo,
ma se senz'Armi pure nelli medesimi Luoghi publici
se il furto sarà di venticinque Lire in dietro, se li duplichi
la pena pecuniaria, stando ferma la Corporale impo=
=sta come di sopra, ma se detto rubberà triplicate tutte
passano venticinque Lire per ciascheduna, si habbia il
rubbante per Ladro famoso, e s'impichi come di sopra,
e in ciascheduno di detti casi sia tenuto il rubante restituire
al Padrone le cose rubbate ò il valore di quelle non esse=
=ndo in essere nel doppio, e se quello che haverà rub=
=bato sarà servitore, fantesca o di famiglia di
quello al quale sarà stato rubbato, sia lecito al Pad=
=rone anche per forza tali cose rubbate, et asportate
à quelli ritogliere in ogni Luogo non vi potendo eser=
=vi la Corte à tempo senza pena alcuna, e quanto
nel punire tal servitore o fantesca rubbanti si osser=
=vi quanto di sopra per li altri è statuito eccettuando non
timeno delle cose predette li figlij che rubbano al
Padre, Madre, et Nipoti, che rubbassero alli Auij e Zij
e fratello à fratelli insieme habitanti quali à dette
pene non siano sotto posti, se non quanto piacerà alli
Padri, Auij, Zij, e fratelli per loro correttione ma chi
l'aiuterà, ricetterà, e parteciperà de loro furti sicondanni

=nni nell'ametta della pena peccuniaria imposta di sopra in simil caso, e nelle corporali non paghando la peccuni=
=aria ne tempi sopra scritti fuor che la morte, e della galera imperpetuo e di più si condanni alla restitu=
=tione delle cose tolte nel doppio, per quella parte, che hauera participato, et in oltre eccettuovelo li minori di Anni dodici quali ne casi sopra scritti non volessero essere tenuti à pena alcuna, ma li maggiori di Anni dodici fino, à quindici Anni oltre la ristitutione delle cose tolte si debbino frustare intorno alla Casa del Vicario del Luogho cognitor della Causa per il Baliò del Luogho, ò altro ministro publico, e da quindici Anni in su fino à dicidotto si punischino anche nella pena peccuniaria imposta all'altri per tal dilitto, e da dicidotto anni in su come alli maggiori nel modo, che si è detto di sopra, e quello, che si è detto di sopra delli rubbanti, e furanti in detto Marchesato habbia luogho, e si proceda ancora contro quelli che hauessero rubbato alcuna cosa di furi, e l'hauessero trasportata in alcun luogho del Marchesato, e li prestta=
=nti aiuto ò fauore scoopevatius à detti furti, e rubberie et essi ladri riceuti et ascondenti in Casa delle loro habi=
=tationi, facendo cio scientemente, e con inganno cas=

=chino

=chino nelle medesime pene come di sopra imposte à caso per caso, se fra il termine di tre giorni, dal dì della ricettati=
=one non haueranno tali cose rubbate e ricettate palesate e restituite al Padrone di quelle, ò al Vicario del Luogho, ò datoli in mano il Ladro e se alcuno rubberà ò furerà Gall=
=ine, Oche Porchette, Colombe ò cose simili, facendo ciò con violenza si punisca in pena di Lire cinque, e restituisca l' animale tolto se ui sarà in essere, ò il ualore di quello, nel doppio al Padrone, e chi scientemente mangerà dette cose furate, e le riceterà caschi nella medesima pena

Del Corriere priuato e sua pena
Cap.o Quarantesimo Terzo

Ancora statuirono, et Ordinorono che se alcuno di detto Marchesc=
=iato farà contro qualsiuoglia persona priuato Corriere per qualsiuoglia causa, et occasione indebita si condanni in pena di Lire Cento di moneta per ciascheduna persona, e ciascheduna uolta, e quello s'intenda hauer fatto, e comme=
=sso priuato Corriere che senza legittima occasione haverà ritenuto alcuno contro sua uoglia, o ligato, ò chiuso in qual=
=che Luogho per uenti quattr'hore e non l'haverà denunti=
=ato, ò notificato al Vicario del Luogho, ò sua corte ò uero se fra detto spatio di hore uenti quattro l'haverà lassato, e non prima denuntiato, ò presentato al Vicario come sopra

E se prevedere cose non s'intendino in caso di femine ritenute per causa di Lussuria, dovendosi in tal caso punire il delinq=uente della pena imposta per li presenti statuti contro li rattori, e violatori delle donne altrui, eccettuando ancora dalle cose predette il Padre che per corettione tenesse Ligato, o' in prigione il figlio proprio suiato, e di cattiua vita, e li altri congionti, e parenti, che cio facessero per il medesimo fine con altri Loro parenti di cattiua vita, o' furiosi, e men=ticati, a quali cio sia Lecito fare senza pena

Della Sodomia e sua pena
Capo Quarantesimo Quarto

Ancora statuirono et Ordinorono, che se alcuno di detti Marchesati, o' habitatore in quelli cadera nel Brutto, e nefa=ndo vitio della Sodomia, e peccato contro natura, per il quale si è vista venire piu volte, e tutto il giorno si vede venire sopra i mortali l'Ira dell'Onnipotente Iddio si punisca nel modo et ordine infrascritto, Cioue, che se il detto delinquente, tanto l'agente come il patiente sara maggiore di Anni quatordici fino a dicidotto, per la prima volta si frusti per il palazzo, o' Casa dell'habitati=one del Vicario del Luogho con Bacchetta, ouero Corregia

dandoli

dandoli fino à cinquanta staffilate, La seconda volta si punisca
nella medesima pena, e di più in pena di Lire venti cinque
per ciascheduno delinquente, e La terza volta si frusti parime:
=nte come di sopra, e si condanni nel doppio di detta pena
pecuniaria quale non pagando fra dieci giorni dal di della
condennatione, si confini fuori del marchesato per tre Anni
e rompendo il confine, se verrà in mano della Corte, si frusti
publicamente per il Luogho dove sarà stato condennato, ò
vero paghi La pena, ma se L'Agente sarà maggiore di Anni
dicidotto fino à venti cinque per la prima volta, si condanni
in lire cinquanta, e dua tratti di fune, e non pagando La
pena fra dieci giorni dal di della condennatione, si frusti
per tutto il Luogho, e di più si sbandisca, e confini fuori
del marchesato per Anni tre, e se vorrà tornare fra detto
tempo, e pagare La pena, sia udito, La seconda volta
si condanni in Lire cento, e tre Anni di Galera, e non pagando
detta pena fra detto tempo, si radoppi il confine della Gal=
=era, di modo che sia di Anni sei, e poi che sarà stato tre
Anni in Galera, volendo pagare la pena sudetta, e uscire
sia udito come di sopra, ma la terza volta trovato in tal
peccato, si condanni in pena della Vita, e confiscatione
di tutti li sudi beni, e si abrusci publicamente come famoso
e publico sodomita, ma se L'Agente sarà maggiore di Anni
venti cinque fino à qualsivoglia età si condanni La prima

volta, che in tanto peccato cadeva in pena della vita abrucian=
=dosi come di Sogra, e confiscatione de beni, e nelle medesi=
=me pene si condanni il patiente maggiore di dicidotto,
e di venticinque Anni, sottoponendosi volontariamente
a si brutto vitio, ma se dalli quatordici Anni fino alli
dicidotto cascheva alcuno in tale errore piu di tre volte
se li radoppi la pena della terza volta in simile età, e
di piu si sbandisca dal marchesato tanto l'Agente, come
il patiente per Anni Cinque, e rompendo il Bando, o
Confino, si frusti per il luogho publicamente, et in
oltre li si dia Bando perpetuo del marchesato, e rompe=
=ndolo caschi in pena della Galera in perpetuo, ma se
tanto l'Agente, come il Patiente sarà minore di Anni
quatordici, si rimetta alla correttione, e castigho del Padre
e in difetto di quello dalli altri Parenti piu prossimi,
e nelle medesime pene caschi chi usando con Donne
di qualsivoglia sorte cadeva in tal peccato di usarle
contro natura, e non nel vaso ordinario, et in ciò tanto
si castighi la patiente volontariamente, come l'
Agente, e così parimente si punischino coloro, che
useranno in qualsivoglia modo con Bestie, et Anim=
=ali Brutti di qualsivoglia sorte.

Del Adulterio

Del Adulterio, e sua pena
Cap. Quarantesimo Quinto

Ancora statuiremo et ordiniamo, che se alcuna donna mari=
=tata assente il marito con alcun'huomo volontariamente
haverà commercio lasciandosi da quello carnalmente cog=
=nioscere, et adulterare, ciò facendo contro la volontà del
marito caschi in pena della vita, e perdita delle sue doti
guadagnandole il marito, ne possino li suoi heredi quelle
ridimandare, o conseguire in modo alcuno, et se alcun'huomo
havendo moglie commetterà adulterio con la moglie d'altri
caschi in pena del Capo, e confiscatione dell'amettà de suoi
beni, reservando l'altra metà per li suoi figlioli, et heredi,
ma se la donna con chi haverà usato non haverà marito
si punisca in lire duicento, se ciò haverà fatto con volun=
=tà di detta donna non maritata, in qualsivoglia stato sia vedova
ò fanciulla come si voglia, purche per altro di buona
fama, ma se sarà ò meritrice publica, ò serva, ò vero altra
donna di cattiva fama, non si condanni in pena alcuna
ma se ciò haverà fatto ò tentato di fare con violenza, e con=
=tro la volontà di essa donna, nel primo caso si condanni
in pena della vita, e nel secondo, cioè contro serve, meritrici
e donne di mala fama si condanni in pena di lire dui cento
e quella non pagando in termine di giorni quindici dal dì
della condennatione, s'intenda incorso in pena della galera

per anni tre dovendosi duplicare la pena pecuniaria
sempre, che la forza in tal caso, et atto sarà seguita in
casa propria della Donna, ma se alcuno rapirà e carna=
=lmente cognoscerà alcuna fanciulla, ò tenuta per tale con=
=tro sua voglia sia tenuto pigliarla per moglie, e farli del
suo proprio la dote conveniente, ciò non havendo effetto,
ò perche egli non voglia, ò perche resti dalla Donna per
esservi disparità di parentado, ò di robba, ò per altra causa
qualche impedimento, si condanni in pena del capo, e con=
fiscatione de beni, essendo tal fanciulla rispetto a Lui
di bassa, e vile conditione egli non la dotasse, ò di ques=
=to Lei, e i suoi parenti si contentassero, nel qual caso pagan
la dote, e lire duicento di pena, si condanni solo in pena
della galera per Anni Cinque, ma se l'haverà tentata
pure contro sua voglia di conseguirla carnalmente, ma
in effetto non l'haverà conseguita, si condanni tale atte=
=ntato in lire duicento di danari, et in oltre sia tenuto farli
la dote come di sopra, se sarà povera rispetto a Lui si
condanni in galera per dui Anni, ma se la piglierà per
moglie non incorra se non in pena di lire duicento, purche
Ella all'incontro si contenti pigliarlo per marito, et tanto
si osservi come di sopra in caso simile, ma se non li darà
la dote

La dove, ó per che non voglia ricuverla per la disparità delle persone, ó per altra Causa, si condanni nel doppio di dette pene tanto pecuniarie, come Corporali, e non si pagando la pena pecuniaria fra il tempo detto di sopra si condanni alla Galera in tutto per Anni dieci, e se alcuno tenterà di cognoscere donna maritata contra sua voglia, ma in effetto non l'haverà cognosciuta, se sarà venuto ad atti prossimi si condanni in lire duicento di moneta, et alla Galera per Anni tre, e non pagando la pena pecuniaria fra detto tempo, s'intenda incorso nella pena della Galera per Anni Cinque in tutto, ma se non sarà ad atti prossimi, si condanni solo in detta pena pecuniaria, è non pagandola fra detto tem=po, alla Galera per Anni dua, e se alcuno havendo moglie, ne piglierà un'altra, ó vero non l'havendo piglierà per moglie la moglie d'altri scientemente, et haverà consumato seco il matrimonio, si punisca in pena del capo, e confiscati=one de beni, ma se non sarà passato tanto innanzi, si condanni in pena di lire trecento, e non pagandola fra un mese dal dì della condannatione si confini in Galera per Anni cinque, e sia tenuto non dimeno detta sua falsa moglie relassare, et in tutto separarsi da lei, ma se ciò haverà fatto ignorantemente, non caschi in pena alcuna, ma subbito che ne haverà notitia sia tenuto relassarla come sopra

altrimente incorra nelle medesime pene, e così parimente
si punischino le Donne, che scientemente in tale errore
saranno cadute, e se alcuno cognoscerà carnalmente alcuna
monacha, ò religiosa nel monastero, ò luogho religioso
volontariamente si condanni in pena della Vita, e confi=
=scatione di tutti li suoi beni, tanto più se ciò sarà con viole
=nza, e contro la voglia di quella, e la dilinquente si con
=danni ad arbitrio del suo Giudice, ma se attenterà di cognosce
=rla senza sua voglia ma in effetto non la cognoscerà,
ma verrà à qualche atto prossimo si condanni in pena
della Galera in vita e confiscatione dell'ametà de suoi
beni ma se sarà di sua volontà e senza forza si cond=
=anni in pena di Lire quatrocento, e della Galera per anni
dieci, e la dilinquente ad arbitrio del suo Giudice e se
ciò sarà stato fuori del monastero, ò luogho religioso si
condanni solamente nell'ametà della pena pecuniaria
imposta di sopra, stando ferma la Corporale, ma
se alcuno commetterà incesto con alcuna sua parente
sino in quarto grado inclusiuamente, ~~carnalmente~~ cogno
=scendola carnalmente, ò vero con qualche sua comare
se ciò sarà seguito secretamente, e con volontà d'ambe
le parti, si condanni l'uno, e l'altro in pena di Lire
duicento, e se sarà stato per forza si condanni il forza=
=tore in pena della vita e confiscatione de beni, e perche

di sopra

di sopra si è fatto mentione delle meretrici, volsero che per meretrici esser s'intenda, e per donna di mal'affare colei, che per tale sarà approuata da quatro testimonij suoi uicini degni di fede deponenti la publica uoce e fama, e che l'ignoranza scusi ne casi sopradetti il delinquente, purche non sia ignoranza crassa, e supina, et in ciascheduno di detti casi non si possa procedere se non ad accusa, o querela della persona adulterata o uiolata, ò del Padre, Madre, Marito, ò Fratelli, e parenti di quella come si è detto nel primo capitolo de presenti statuti eccetto che nel caso di chi hauendo moglie, ne piglierà un'altra, e di chi usa con parenti, Comare, ò religiose ne quali casi possa anche procedere ex officio.

Della pena de falsifichanti la moneta, e commettenti altre falsità = Cap. Quadragesimo sesto

Ancora statuirono et ordinorono, che se alcuno di detto Marchesato, ò habitante in quello hauerà ardire di battere, far battere ò stampare alcuna sorte di moneta falsa si condanni al fuoco, di modo che tutto abbrusci e muora, e se alcuno spenderà scientemente tal moneta falsa, caschi in pena di lire duicento, e se toserà la buona, e la legittima si condanni in lire cento per ciascheduna uolta, che ciò hauerà fatto e se alcuno farà, ò farà fare qualche Instrumento, ò Codicillo, ò altra scrittura falsa, ò falso, si condanni in pena di lire trecento per ciascheduna uolta, e se il falsificante sarà

Notario non possa rogar più Instrumenti nel Offitio del
suo Notariato ne in altro modo esercitare, e Rogati non
vaglino, ne stieno di alcun valore e non paghando la
pena pecuniaria fra venti giorni dal dì della condan-
=atione, se li tagli per ministro Publico la mano destra, e
se per tale falsità sarà stato alcuno dannificato sia tenuto
rifarli il danno, importi quanto si voglia, e chi tale Instru
=mento falso haverà scientemente usato, ò per se, ò per altri,
si condanni in pena di Lire ducento per ciascheduna
volta e quelle non pagando fra quindici giorni dal
dì della condennatione se li mozzi la mano, e si faccia
emendare il danno al dannificato come sopra, ma se
alcuno scientemente indurrà falsi testimonij tanto
in Causa Civile come Criminale, se li haverà corrotti
con danari, ò altra promissione, si condanni per cia
=schedun testimonio, e ciascheduna volta in lire cento
ma se non ci saranno corsi danari ò altra promissione
in Lire cinquanta, e non paghando la detta pena fra
quindici giorni come sopra, caschi in pena del doppio
e non paghando poi la pena così duplicata fra il
detto tempo di giorni quindici susseguenti, se li tagli la
lingua per mano di ministro publico, e così parimente
il dicente falso testimonio per danari ò senza si
punisca, destinguendo come di sopra, e sempre tanto
l'inducente come il testificante sia tenuto rifare
li danni

li danni patiti per tal testimonianza falsa alla parte danni=
=ficata, ò l'metà per uno, e se alcuno di loro sarà impo=
=tente à rifar detti danni, ò per questo, ò per altro, il potente
sia tenuto in tutto, dichiarando, che non s'intenda alcu=
=no hauere scientemente indotto testimonij falsi, per hauer
solamente essi testimonij deposto il falso, ma si debbia ciò
per altri modi legittimi mostrar in uero, e se alcuno giurerà
il falso in giuditio, ò dinanzi alli arbitrij, caschi in pena
di lire Cinquanta per ciascheduna volta, e sia tenuto eme=
=ndare il Danno, che perciò hauerà fatto ad alcuno, non
comprendendo in questo ultimo caso il dicente falso testi=
=monio, il quale hà la sua pena specificata di sopra, e
se alcuno commetterà alcuna sorte di falsità si punisca
in alcuna di dette pene procedendo da simile, à simile
eccettuando non dimeno dalle cose predette quello, che
rispondendo alle positioni, ò giurando di Calunnia
uenisse pur per la faccia del processo, ò testimonij
esaminati, ò scoprirsi hauer giurato, e risposto con esso
giuramento la bugia, e negato la uerità, non essendo
tale giuramento punibile se non quanto à Dio, e se
alcuno accuserà qualche Notaro di falsità, non proua
=ndolo fra li debiti termini si condanni in lire tre
cento per ciascheduna volta, et in danni, e spese all'
accusato, non ritrouato colpeuole, e se alcuno scientemente

surrettitiamente, ò con inganno fuori delle cose predette qualche falsa accusatione, ò denuntia, si condanni nella medesima pena, che si doueria accusare l'accusato, ò denuntiato e la causa si fosse giustificata, e nelle spese, e nelli danni come di sopra, e se alcuno dinanzi al Vicario, ò dinanzi agl'arbitri dirà incidentemente, che qualche Instrumento, ò altra scrittura publica, ò privata dinanzi à loro prodotta sia falso, ò falsa, ò che il testimonio indotto sia falso ancor lui, sia tenuto dare sicurtà idonea, e così anche denuntiando di provare tal falsità, e non la provando fra detti termini si condanni in pena di lire Cento, e nelle spese, e danni patiti alla parte auersa

Del incendio, e sua pena
Cap. Quarantesimo settimo

Ancora statuiemo, et ordiniamo, che nessuna persona ardisca sotto alcun pretesto, ò quesito colore mettere fuocho in alcuna sua Casa, ò d'altri, ò Cappanna, ò Pagliaio, ò selue, ò cose simili esistenti in detto Marchesato, sotto quelle pene, e pregiuditij, che pareva al Sig. Marchese pertempore gouernante, il quale doueva in ciò bene considerare la qualità de tempi, e de Casi, e

delle

delle persone, e sempre si emendi il danno al Padrone delle
cose abrusciate, e per tali fuochi danni ficante nel doppio
e se alcuno farà maliziosamente in alcun Luogho di detti
mandelati, ò abrusciamento ò guastamento alcuno, in
Vignie, Biade, Arbori, ò Cose simili, se il danno sarà da
dieci Lire in dietro, si punisca come ne casi de danni dati
personali sarà deciso, e statuito, ma da dieci lire in su sino
a cinquanta, si condanni in pena di Lire venticinque
e se il danno impoterà da cinquanta Lire sino à Cento
si condanni in Lire cinquanta, e da cento in su sino à
qualsivoglia somma, si condanni in Lire cento, e più
ad arbitrio del Vicario del Luogho, pensata bene la quali=
=tà del caso, e delle persone e sempre in ciascheduno
di detti Casi si emendi dal delinquente il danno al Padrone
delle cose abrusciate, e guaste nel doppio, e per provare
tali excessi, e diliti basti un testimonio degno di fede
di veduta, e della publicha voce e fama del Luogho
dove tal incendio, ò guastamento sarà seguito, provata
per quatro testimonij degni di fede, e non si provando tale
abrusciamento, e diliti siano tenuti all'emenda del danno
le persone di quel comune dove tale incendio, e uasta=
=mento sarà seguito, et altri vicini à tal Luogho, se bene
non fossero di quel Comune, ma ciascheduno per rata
secondo la Lira, ò pusibiltà sua, se bene si dicesse essere

stati Banditi

Della pena di chi guasta a giochi prohibiti di Carte, e Dadi = Cap.o Quarantesimo Ottavo

Ancora statuirono, et ordinarono, che nessuno ardisca giocha=re ad alcuno giocho prohibito di Dadi, ò di Carte, e prohi=bito s'intenda ogni giocho di Dadi eccetto il Farinaccio e il giocho delle Carte non prohibito, s'intenda il giocho de Trionfetti, de Tarochi di Femini, il Quaranta, à Confa, à Tile, à Crichone, al Maggiore e Minore, à Calla Brache, Il Doloroso, e tutti li altri giochi di Carte s'intendino esser prohibiti, e chi contrauerra per ciasche=duna uolta caschi in pena di Lire cinque, e il tenente tal giocho in casa sua, sia botte, ò non sia caschi in pena del Doppio, e chi nel giocho farà qualche falsità caschi in pena di Lire uenti cinque, e sia tenuto restituire li danari uinti in tal giocho al compagnio con chi haue=ra giochato e uinto

Di chi tiene, ò porta Archibusetti à ruota min=novi di tre palmi, e sua pena

Cap.o Quarantesimo Nono

Ancora statuirono et Ordinorono che se nessuno di detto marchesato, ò di altroue ardisca portare per detto marchesato e Luoghi

Luoghi di quello, ò nero sorere Archibusetti à ruota minori di tre palmi, secondo si costuma nello stato della Chiesa sotto pena à chi lo porterà, e sarà trouato con esso dalla Corte, e si prouerà per modi legittimi della perdita di essi archibusetti, di tre tratti di fune, e di scudi cento di mone=ta, et à chi sarà trouato in casa, e prouato che lo tenga come sopra si minuisca la detta pena peccuniaria per l'ametà, e si punisca nel resto come fosse stato tro=nato con esso, dichiarando, che li Banditi forastieri, che hanno tali archibusetti debbino quelli consegnare à quel Sig.re da chi saranno stati affidati, acciò non li habbino da usare mentre saranno in detto marchesato, e così anche nessuno possa portare piombarola, e chi contrauerrà caschi in pena di lire trenta tre e un giulio per ciasche=duno, e ciascheduna uolta, che sarà trouato con quella, et in ciascheduno di detti casi si possa procedere per uia di accusa, denuntia et ex offitio, e tenegha l'accusatore secreto, dandoli il quarto della pena, e questo per essere arme da traditore, e percio prohibita, sotto maggior pene in tutti li stati d'Italia

Del modo di restituire le cose rubbate, e uendute ad altri = Cap.o Quinquagesimo

Ancora statuirono, et ordinorono, che se alcuno di detto marchesato, ò habitante in quello comprerà, ò con altro

giusto titolo, e buona fede aquisterà publicamente
ò palesemente alcuna cosa mobile, ò semouente in
presentia almanco di dui testimonij, et in tempo, e luogho
di mercato, ò fiera, ò in altro tempo, purche in detto Bran=
=cherato non possa in alcun modo detta cosa aquistata
come di sopra esserli molestata, ò conuenuto, sotto pre=
=testo che sia stata rubbata, ò furata, ma il Padrone
di quella, poiche sarà giustificato per tale, riuolendola
sia tenuto restituire al compratore ò possessore di quella
il prezzo, percio ueramente da Lui paghato, et il ualore
della cosa in contracambio data, ò in payamento à colui da
chi l'haueva hauta, reseruatosi la rayione, et attione
di potere agitare ciuilmente ò Criminalmente contro il
rubbatore, ò ladro di tal cosa, e cio facendo sia tenuto
il compratore, ò possessore di quella restituirla al detto
Padrone senza eccettione alcuna, e questo habbia luogho
in euento, che uerisimilmente detto Compratore ò posses=
=re non potesse pensare e considerare tal cosa essere stata
rubbata dalla qualità massime di essa cosa, e della persona
di chi l'haueva hauta, altrimente, ueluero in cio douersi stare
a quanto ne dispone la rayione comune non douendo
così scusare alcuno, per ignoranza Crassa, e supina

delle Turbatiue

Delle turbatie, e loro pene
Capo Quinquagesimo Primo

Ancora statuiremo et ordiniamo, che nessuno ardisca sotto qual=si sia colore, turbare molestare alcuno nella possessione delle sue cose ó da lui possedute ne lauorando, ne intrandoui á fare cosa alcuna utile ó disutile, senza licentia del poss=essore o Padrone, e contrauenendo caschi in pena, se farà ciò con arme di lire cinquanta, e se senz'arme di lire venticinque, e se con commetiua di gente in l'uno e l'altro caso si radoppi la pena sopradetta, e li aiutanti ó accom=pagnanti caschino sempre in pena dell' ametà nel suo caso douendo ciascheduno, che pretende ragione li beni posseduti da altri quella usare con i debiti mezzi della giusti=tia, e non di propria authorità, et in oltre tal turbante sia tenuto relassare tal possesso in pace al turbato, e dare idonea sicurtà di più non molestarlo se non per mezzo della giustitia, come é di ragione e restituirli tutto quello che della cosa occupata, ó turbata hauesse pigliato

Della pena di chi impedisce li lauoratori d'altri che non lauorino
Capo Quinquagesimo secondo

Ancora statuiremo, et ordiniamo, che chi ó per minaccie ó per altri modi non legittimi impediva alcuno lauorato=re delle terre altrui, che non lauori, ó coltiui á i debiti

tempi, si condanni in pena di lire cento, e se senz'Arme in lire cinquanta, et in oltre possa il Padrone, ò Padroni delle terre agitare contro lui di disturbata possessione, come nel precede=nte Capitolo, et alli danni, et interessi perciò patiti.

Della pena di chi rompe i luoghi Religiosi, e vi entra dentro per forza

Cap.° Quinquagesimo Terzo

Ancora statuiremo, et Ordiniamo che se alcuno con temera=ria presuntione romperà alcun luogho Religioso di detto Marchesato, ò Porta di quello, tanto de Frati, come di Mona=che di qualsivoglia ordine, ò altra Chiesa, e vi entrerà dentro per forza, se ciò sarà di dì caschi in pena di lire cento per ciaschedun, e ciascheduna volta, e se di notte nel doppio, e non paghando tal pena fra giorni dieci dal dì della condennatione s'intenda incorso in pena del confine di detto Marchesato per anni cinque, e rompendo il confine si mandi in Galera per altro tanto tempo, e sempre emendi il danno fatto nel doppio, facendo dentro in detti luoghi altro male ò violenza ad alcuna persona si condanni oltre le dette pene, in quelle ancora che per tal dilitto fossero imposte dalli presenti Statuti, e se fatto ogni sforzo in detti luoghi non entrerà si punischi nell'ametà di dette pene, sempre nel suo Caso

Delle pene

Delle pene delli andanti alle Case d'altri, a usarvi forza, ò con fuocho, ò con fare uolenza à Donne Cap.° Quinquagesimo Quarto

Ancora statuiremo, et ordiniremo che nessuna persona di giorno o di notte ardisca di propria authorita andare alla Casa, ò habitatione di alcuno, per farli ingiuria ò uendetta, ò mettervi il fuocho, ò combatterla essendoui dentro qualche persona contrauenendo se ciò farà con arme, si condanni in pena di lire cento, e se senz'arme in pena di Lire Cinquanta, e se sarà di notte si dupplichi la pena douendosi la pena sopradetta sempre confondersi la pena del insulto se sarà minore e se solo ui anderà come sopra ma se romperà la porta della Casa, o Fenestra, e Tetto per entrarui à fare alcuna di dette cose, se senz'armi si punisca in pena di lire cento se con armi di lire ducento e di notte si dupplichi come di sopra, e se entrando dentro farà alcuno di detti mali, ò altro dilitto commettera si punisca oltre le dette pene, nella pena ordinaria per tal dilitto, e nel caso dell'Incendio, ò abrusciamento, se sarà seguito in modo notabile, si condanni in pena ad arbitrio del sig.r Marchese gouernante, come si è detto di sopra nel Capitolo dell'incendio, e li associanti, et aiutanti, ò commettere alcuno di detti malefitij si condannino nell'ametta della pena imposta à principali

e doue è la pena della Vita si permuti in pena della Galera pure in vita, et in oltre prouiddero che chi trouera in Casa sua, ò di sua habitatione, ò Botegha in tempo di notte alcuna persona con mal Animo, togliente ò Furante le cose sue, ò uero violante, ò violar volente la sua Moglie, ò altri di sua famiglia, possi di propria authorità, con ogni mezzo opportuno pigliarlo, e farlo prigione, e poi consegnarlo alla Corte, e se nel pigliarlo lo percuoterà, ò ferirà, ancorche di tal percossa, ò ferita morisse non caschi il percuziente in pena alcuna, e delle predette cose si debbia stare al giuramento del percuziente se vorrà giurare hauer trouato il percosso in Casa sua, ò di sua habitatione, ò botegha commettente, et attentante le cose predette con due testimonij di sua famiglia, se vi saranno, ò con la publica voce e Fama prouata per quatro Testimonij, suoi vicini degni di Fede.

Delle Conuenticole, e loro pene
Capo Quinquagesimo Quinto

Ancora statuirono, et Ordinorono, per il pacifico uiuere di detto Marchesato, che nessuna persona ardisca in quello di far congiure, Conuenticole, Compagnia ò uero setta alcuna ad alcun fin cattiuo, e prohibito à danno comune sotto pena di Lire trecento alli Capi, e principali

inuentorij

inuentorij di tali Sette, e Conuenticole, e di dui cento all'altri che vi acconsentivanno, e sin tal Setta saranno per ciascheduno di loro, e non payhando tal pena fra giorni quindici dal di della condennatione da compulsarsi s'incendino incorsi li primi in pena della Galera per Anni Cinque, e l'altri per Anni tre, e se più caderanno in tal errore se li acreschi la pena sudetta ad arbitrio del Sig. Marchese per tempo gouernante, ma se alcuno farà conuenticole, o Compagnia di huomini armati à fin cattiuo per nuocere à qualche persona priuata, si condanni il principale, uno, ò più che siano in pena di Lire Cento per ciascheduno, e li associanti nell'ametà di detta pena, douendosi intendere essere conuenticola quando saranno à cattiuo fine come di sopra adunati in alcun Luogho del Marchesato più di quatro persone con Armi.

Della pena di Chi rompe Tetti, Usci ò muri delle Case d'altri e se ui tira con Sassi

Cap. Quinquagesimo Sesto

Ancora statuiremo et ordinaremo, che chi ingiuriosamente romperà Tetto, Muro ò tirerà Sassi alle Case, Usci, ò Fenestre d'altri, ò salirà sopra li Tetti di esse Case, caschi in pena di lire uenticinque per ciascheduno e ciascheduna uolta e se l'habitante in detta Casa sarà persona di buona fama, e conditione, ma se sarà di mala Fama, e bassa

conditione si condanni solo nell'ametà di detta pena, e sempre si emendi il danno fatto al Padrone, o habitante della Casa.

Della pena di chi scende per le mura de Castelli del marchesato

Cap.o Quinquagesimo settimo

Ancora statuimo, et Ordiniamo che nessuno ardisca entrare, e uscire delli Castelli murati per altro Luogho che per la Porta, se ci sarà, e se non vi sarà per l'entrata et uscita Comune usata anticamente, e chi contrauerrà uscendo dalle mura, ò entrando si punisca per ciaschedun'a volta in pena di lire Cento, e si dupplichi se sarà di notte, et in altre pene maggiori peccuniarie, e corporali ad arbitrio del Vicario di detto Luogho, e secondo la qualità de Casi, e delle persone.

Della pena di chi rompe la pace

Cap.o Quinquagesimo Ottauo

Ancora statuimo et Ordiniamo, che chi con temerario ardire senza miuna causa romperà la pace fatta con alcuno suo Auersario, quello, ò altri compresi offendendo in persona si punisca nella pena conuenuta nell' Instrumento di essa pace, e non essendo pena aluna

in esso

in esso espressa, si condanni in pena di lire duicento, oltre la pena ordinaria del dilitto, et in altre pene reali, e Personali ad arbitrio del Sig.re Marchese gouernante, secondo la qualità de fatti, e delle persone, e non pagando tal pena fra giorni dieci dal dì della condennatione, s'intenda incorso in pena di stare in galera forzato per Ann. etc, e rompendo il Confine fuggendo di galera, e venendo in mano della Corte se li mozzi la mano destra, e se per tale rottura di pace succedera la morte di alcuno, si condanni il rompente in pena della Forcha, e confiscatione de beni, e et stroppiamento di qualche membro principale si condanni alla galera in Vita e nella pena pecuniaria per tal dilitto, dichiarando che non s'intenda mai rotta pace alcuna per parole ingiuriose solamente, se non ui sarà anche l'offesa personale, e se alcuno nel percuotere rimprouerasse, ò ricordasse l'ingiuria ò uero offesa per la quale si fosse tal pace fatta s'intenda tal pace rotta, e si possa in tal caso allegare la nuoua Causa purche ci sia l'offesa personale.

Della pena di chi guasta li muri de Castelli

Cap. Quinquagesimo Nono

Ancora statuiremo et ordiniamo, che nessuno ardisca guastare, rompere, dannificare, ò uero occuppare in alcun modo le mura de Castelli di detto Marchesato ò parte di quelli ò altre cose publiche, come ponti, strade e cose simili

sotto pena di Lire venticinque per ciascheduna volta, e da risarcire, e rimettere in pristino stato le cose occupate, e guaste à spese del danni ficante.

Della pena delle Donne commettenti qualche Delitto = Cap° Sexagesimo

Ancora statuimo, et Ordiniamo, che le donne per malefitii fra loro commessi, ò con altri si punischino solamente nell'ametta della pena per il pari dilitto imposta all'homo, eccetto ne casi particolarmente proveduti per li presenti statuti, ne quali si debbia attendere, quanto per quelli è disposto, e questo s'intende ne delitti Legieri solamente ma nelli gravi commessi tanto fra loro donne, come il mascolo delinquente, quanto alla pena pecuniaria ma quanto alla Corporale se vi sarà, che si mitighi, ò permuti in altra pena ad arbitrio del Vicario Giudice della Causa, eccetto che nelle Cause Capitali, nelle quali si osservi quanto, è disposto per li presenti statuti senza destintione alcuna.

Della pena di chi corrompe li Offitiali Cap° Sexagesimo Primo

Ancora statuimo, et Ordiniamo, che qualunque persona in qualsivoglia Causa tanto Civile, come Criminale, ò mista

o mista, corrompeva, ò cercheva di corrompere alcuno Officiale di detto Marchesato, si punisca in pena di Lire venti cinque per ciascheduno, e ciascheduna volta, e l'Officiale, che si lasciava di essere corrotto caschi in pena del doppio, e tal corrut=tore si possa in oltre rettener prigione ad arbitrio dell'Offi=ciale, ò Vicario dell Luogho, e si creda all'Accusatore con il suo giuramento con un testimonio degno di fede.

Della pena delli usurarij
Capo Sexagesimo Secondo

Ancora statuiremo, et Ordiniamo, che qualunque Persona del Marchesato, o habitante in quello eccetto gli hebrei per tempo capitulati, prestera contro Le Leggi divine et humane ò dara danari ad alcuno ad usura, o merito ò altro illecito guadagnio, e prohibito da Santa Chiesa ò fara censi, ò altri contratti contro le Constitutioni de sommi Pontifici, ò in fraude dell'Usure, in prima tal contratto sia nullo ipso fatto, e di nessun valore, ne in virtu di quello si possa fare esecu=tione alcuna et in oltre tal Usuraio si condanni per cias=cheduna volta, che usera tal contratto, e riscotera in quello usura alcuna ò interesse come il Vulgo dice in pena di Lire Cinquanta, se piu non importera il contratto, ma da indi in su si punisca in pena di Lire Cento, e sempre sia tenuto rimettere L'interesse, e usura pigliata per tal con=tratto usurario nel doppio, à chi l'haueva pagata, e cadendo un altra volta in tale errore se li cresca La

pena ad arbitrio del Vicario Giudice della Causa oltre altre pene dell'Anima imposte dalla Santa Chiesa contro tali Usurarij, et in casi tali possa il Vicario del luogho proce=dere ex Officio, ad Accusa querela ó denuntia ó in ogni altro miglior modo non ostante qualsivoglia corso di tempo Limitato per li presenti Statuti á potere cognoscere li malefitij, e spedire le Cause.

Della pena delli piglianti ó Amazzanti le Colombe domestiche, ó de Colombarij Cap. Sexagesimo Terzo

Ancora statuirono, et Ordinorono, che nessuna persona ardisca in modo alcuno ne con qualsivoglia arte, ó iny=egnio, con reti, ó senza, ó con altra cosa pigliare, ó amma=zare nelle pertinenze di detto Marchesato Colombe dome=stiche, ó de Colombarij sotto pena per ciascheduno, e cias=cheduna volta, e colomba presa, ó morta di Lire venti cinque et emenda de Danni al padrone sapendosi chi tira, e chi con Balestri, Pallottieri, Archibugij, sassi, ó altra cosa simile amazzerà alcuna di dette Colombe tira=ndo al Colombaio, ó vicino á quello cinquanta bracci caschi in pena di Lire Cinquanta per ciascheduna Colo=mba morta, e non ammazandone alcuna ma solo tirando caschi in pena di Lire venti per ciascheduna volta, e fuori delli Cinquanta bracci amazzando, caschi in pena di dette

Lire

Lire venticinque, e tirando solamente in pena di Lire dieci per ciaschedun una volta, e chi venderà, ò comprerà alcuna Colom=ba morta come di sopra, caschi il compratore, et il vendi=tore tanto uno che l'altro in pena di Lire dieci, e nessuno possa nel suo Colombaio tenere come si dice colombe tronfite per allettar l'altre, sotto pena di Lire cinque per ciasche=duna volta che sarà trovato in errore, e ciaschedun possa di queste cose essere l'accusatore, e si tengha secreto, e li si dia il quarto della pena, e se li creda col suo giuramento con un testimonio degno di fede, e sempre si emendi il danno al dannificato nel doppio.

Della pena di Chi rompe le Prigioni, e ne fugge

Cap. Sexagesimo Quarto

Ancora statuirono, et Ordinorono, che chi essendo prigione per qualsivoglia Causa, ò dilitto si fuggiva sforzando il prigionieri, ò in altro modo, si habbia principalmente per convinto, e confesso di tal dilitto, per cui stava Carce=rato, e di più si condanni quando che per fuggire havesse rotta la prigione ò sforzato il prigioniere, nella pena del dilitto dupplicata essendo pecuniaria, e nelle Corporali ancora se ci saranno ad arbitrio del Vicario del Luogho con=siderata bene la qualità del fatto, e delle persone, ma se fuggiva per mala cura della Corte, si condanni solame=nte in pena ordinaria del dilitto per cui era stato messo

prigione, e se tenterà in alcuno di detti modi fugire ma in effetto non fugirà si habbia dal fugha attentata per legi=ttimo inditio à poter venire contro di lui ad ogni sorte di tortura, e l'aiutanti con opera ò con suministrarli Ins=trumenti à potere ciò fare, si condannino nelle medesime pene etiam di vita, se per causa Capitale il fugito fosse stato carcerato e questo s'intenda se la fugha sarà seguita altrimente si condannino solamente nell'ame=ttà della pena pecuniaria nella quale dal carcerato per il dilitto si dovesse condennare e così parimente nell' amettà di detta pena si punischino gli aiutanti altrimente che con opera, e se alcuno sarà prigione per causa Civile fugendo come di sopra, caschi in pena di lire cento se rom=perà la prigione, ò per uscire userà forza ad alcuno, ma se per mala cura, ò negligentia del prigioniere, ò Vicario del Luogho, si condanni solo in venticinque Lire, et il Vicario, e Prigioniere sia tenuto à danni et interesse del Creditore ad instantia di cui era ritenuto prigione, e così anche sia tenuto nelle cause Criminali fuggendo alcuno per mala cura renderne conto al Sig.^re Marchese governa=tore secondo i termini di ragione.

Che nessuno per Causa Criminale afflittiva del Corpo sia nelito fuor di Carcere

Cap.° Sexagesimo Quinto

Ancora statuiremo, et Ordiniamo, che nessuna persona imputata

imputata di qualche delitto per il quale venisse ad imporsi pena Corporale, ó principalmente, ó in sussidio possa essere udita, ó ammessa alla difesa fuori di prigione, ma prima si debba in quella costituire, secondo si costuma per tutti li stati d'Italia, eccetto quando la pena corporale, si havesse da imporre in sussidio della pecuniaria possa essere udito fuori delle Carceri come nel altre cause solamente pecuni=arie.

Della pena delli ausilianti in genere

Capo sexagesimo sesto

Ancora statuirono et ordinorono, che qualunque persona darà aiuto ó fauore ó Consiglio alli dilinquenti à commette=re qualche malefitio, ó doppo che sarà Commesso ad accompagnare ó scappare il mal fattore si punisca nella mede=sima pena pecuniaria che il delinquente e se ci sarà pena corporale si rimetta all'arbitrio del Vicario Giudice della Causa al quale sia Lecito quelle moderare, permutare et in tutto Levar uia secondo La qualità de Casi e delle pers=one eccetto quando hauesse dato aiuto ó fauore come di sopra a qualche mal fattore forastiero, nel qual caso si punisca della medesima pena, che il delinquente indestin=tamente e le predette cose non habbino Luogho ne Casi particolarmente prouisti per li presenti statuti, ne quali uolsero osseruarsi quanto à quelli è disposto.

Delle pene de minori Commettenti qualche delitto

Capo Sexagesimo Settimo

Ancora statuirono, et Ordinorono, che li minori di Anni dodici delinquendo, e commettendo qualche delitto, non siano tenuti a pena alcuna, ma se saranno Maggiori di dodici sino alli quatordici inclusiuamente, e commetteranno qualche maleficio di consideratione, si puniscano nell'ametà della pena peccuniaria imposta per tal delitto alli Maggiori e se commetterano homicidio, non si possino punire in pena Capitale, ma in altra minor pena ad arbitrio del Sig.re Marchese per tempo gouernante, e se in alcun Caso per li presenti statuti fosse altramente disposto, circa le pene di detti Minori delinquenti, si osserui in tutto non ostante il presente Capitolo.

Della pena delli Cauanti li termini delle altrui possessioni, ó Strade Publiche

Capo Sexagesimo Ottauo

Ancora statuirono, et Ordinorono, che nessuno ardisca Cau=are o mutar termini da Luogho á Luogho d'alcuna possessione, o Terre di propria authorità, senza consen=timento, et authorità del suo uicino confinante con esse terre, ne parimente ardischa mettere, ne ficcare alcun termine, per se, ó per altri, tra li suoi beni, e

del Vicino

del vicino confinante senza Licentia, e presentia di quello sotto pena di Lire venticinque per ciascheduno, e ciascheduna volta che contravverrà, e chi malitiosamente occupera Le siepi di alcuno, ò farà che Lavorando di sotto nel suo il greppo dell'altrui possessione caschi, e si dimerghi si punischa in pena di Lire Cinque, et in oltre sia tenuto di emendare ogni danno patito al Padrone dannificato secondo La stima da farsi da dui vicini comuni, e sia anche tenuto rimettere La cosa occupata nello stato di prima, e se alcuno guasterà Lavorando, ò zapando alcuna strada publica, ò vicinevole, si condanni in Lire dieci per ciascheduna volta, e sia tenuto repararla nello stato di prima a sue spese, e chi farà il varcho tra la sua possessione e quella del vicino, cioè tra un termine, e L'altro caschi nella medesima pena, e se Lavoratore ò Padrone che sia zapando, o Lavorando guasterà il termine, e si accosterà a quello per un piede senza licentia del Vicino, si punisca nella medesima pena.

Della pena delli deuianti l'Aqua dal solito Corso, e mandarla per le Terre d'altri

Capo Sexagesimo Nono

Ancora statuiremo, et Ordiniamo, che nessuno ardisca levare via in alcun modo L'aqua dal suo corso solito facendola andare

per le terre d'altri contro lor voglia sotto pena di Lire dieci, et in oltre sia tenuto à danni del Padrone delle terre, doue l'haverà deviata, e tornarla al suo corso di prima.

Della pena delli occidenti l'animali d'altri
Cap. sessagesimo

Ancora statuiremo et ordiniamo, che chi ammazzerà, ò debiliterà in modo che diuenghi inutile qualche Bestia ò Animale brutto di qualsivoglia persona come Boue Vacca, Vitello, Vitella, Cauallo, Caualla, Mulo, Mula, Asino Asina Bufolo, Bufola o altra Bestia grossa simile se ciò lo farà perche l'habbia trouato nelle sue poss=essioni ò da lui condotte, à far danno si condanni in pena di Lire quatro per ciascheduna Bestia morta ò debilitata come di sopra, e se sarà Porco, Porca, Becco, Capra, Pecora, Castrone, Agnello o Bestia simile si condanni per ciascheduna di esse Bestie in soldi qua=ranta, e se ciò sarà fatto in altro luogho fuori del suo danno si condanni nel doppio di dette pene sempre nel suo caso et in oltre sia tenuto emendare il danno al Padrone di tal Bestia, secondo la stima da farsi per dui huomini da eleggersi communemente douendosi in ciò tener conto ancora del tempo perso per la morte, e

storpiamento

struggiamento dell'Animale, finche la stima sarà fatta e pagata, e se alcuna di dette Bestie ammazzerà l'altra, ò struggierà si osservi quanto è disposto per la ragion Comune e se alcuno amazzerà Galline, Capponi, Oche, Papere, Anatre domestiche, ò Conigli, e Pauoni, ò Colombi ò altro simile animale solito tenere in Casa domesticamente si condanni in pena di Lire venti per ciaschedun di detti Animali amazzati, e di più sia tenuto emendare il danno al Padrone come di sopra.

Della pena di Chi amazza Cani, Gatti, e rubba quelli = Capo settuagesimo Primo

Ancora statuirno, et ordinorno, che se alcuno ammazzerà Gatti, ò Cani di qualsivoglia persona se il Cane sarà Mastino, si condanni in pena di Lire quatro, se sarà bottolo in pena di Lire dui, se Lieurieri in pena di Lire dieci se sarà Bracho di qualsivoglia sorte in pena di Lire Cinque, e se sarà Gatto casalino in pena di un fiorino e sempre in ciascheduno di detti casi si emendi il danno dal delinquente al Padrone in questo modo, per il Gatto ammazzato paghi al Padrone un fiorino, e per il Cane quanto sarà giudicato dal Vicario del Luogho, nel cui arbitrio ciò sia rimesso pensata bene la qualità del Cane

del Padrone, e se alcuno trouerà qualsivoglia di detti Ani=
=mali, sia tenuto fra tre giorni rimetterli al Padrone, ó
consegnarli al Vicario del Luogho, altrimente si condanni
nelle pene sopra scritte come che se l'hauesse amma:
=zzato, eccettuando delle cose predette colui che alcuno
di detti Animali ammazzasse, ó ferisse per difesa sua
essendo assaltato da quello come tutto il giorno si vede,
aggiungendo alle cose predette, che se alcuno amme=
=ttevà il suo Cane, ó d'altri contro qualsivoglia persona
ó viandante e lo morderà, caschi il Padrone di quello
ó altri ammettenti per ciascheduna volta in pena di
lire cinque, e se non lo morderà in pena di soldi
venti e sia tenuto alle spese che farà il ferito per
medicarsi, e non dimeno possa in tal caso il Cane assal=
=tante essere ammazzato dall' insultato senza pena, e
pregiuditio alcuno, e se alcuno amettevà il suo Cane
ó qualche animale delli nominati di sopra nel prece=
=dente Capitolo, ó l'amazzerà, ó lo struggierà come in
quello, sia tenuto ad emenda del danno al Padrone
dell' Animale, e si punisca nell' ametta della pena
che pagar doueria, si esso ammettente l'hauesse
ammazzato, ó struggiato come in detto Capitolo.

Della pena

Della pena di chi domanda il debito pagato ò innanzi al tempo

Cap.° Settuagesimo Secondo

Ancora statuiremo, et Ordiniamo, che chi dimanderà in giu=ditio scientemente il debito pagato una volta, caschi in pena di Lire venticinque per ciascheduna volta che contraverrà, et in oltre sia tenuto pagare à quello à chi haverà dimandato tanto quanto sarà la somma dimandata e se alcuno dimanderà come sopra il debito innanzi al tem=po convenuto e statuito dalla ragione caschi in pena di Lire dieci per ciascheduna volta, e tal debitore habbia altrettanto tempo di potere pagare tal debito, ne prima possa essere convenuto.

Della pena di chi Chiama ò accusa alcuno ad altro Tribunale che del monte, e di liggiano

Cap.° Settuagesimo Terzo

Ancora statuiremo, et Ordiniamo, che nessuna persona di detto Marchesato ardisca, ò presuma ~~sotto~~ alcun colo=re accusare querelare ò in cause Civili, ò misto Chiamare alcuno di detto Marchesato ò habitante in quello ad altro Tribunale che al suo proprio del monte e di liggiano secondo di qual Iurisditione sarà, e chi contraverrà caschi in pena di Lire venticinque per ciascheduna volta, eccettuando delle cose predette quello che

chiamasse alcuno di detto marchesato, ma fuori di esso
habitante ad altro tribunale, che de sopradetti, e le Cause
de sudetti giurati quali non potesse il Creditore con=
venire per qualsivoglia causa à detti Tribunali

Della pena di chi compra robba da Servito= =ri ò Serve = Cap° Settuagesimo Quarto

Ancora statuiremo et ordiniamo, che nessuna persona
di detto marchesato ò habitante in quello ardisca sciente=
=mente comprare ò in altro modo pigliare alcuna cosa
da servitori ò serve di alcuno di detto marchesato
senza licenza del Padrone ò della Padrona sotto pena
di lire dieci per ciascheduna volta se la cosa comprata
ò tolta sarà di maggior valore di lire dieci ma se di min=
=ore di lire cinque e sia tenuto restituire tal cosa al
Padrone ò Padrona di quella se saranno in essere, se
no il valore di quella nel doppio, senza che possa ri=
=mandare il prezzo, perciò pagato à tale servitore ò
serva e se alcuno sviera i servitori ò serve d'altri
à suo commodo ò d'altri ò per dispetto caschi in pena
di lire cinque per ciascheduna volta, ne possa tal
servitore o serva per suo servitore ò serva ritenere
sotto la medesima pena e così parimente si punisca
il Padrone e la Padrona che finito il tempo conce=
=nuto

=nuto di servire reserva il servitore o serva come per forza è prohibita ad altri che lo pigli.

Che il Vicario di Ciascheduno luogho discacci i leprosi dalla sua Iurisditione

Cap. Settuagesimo Quinto

Ancora statuiremo et ordiniamo che li Vicarij, che saranno per tempo di detti luoghi siano tenuti per debito di loro officio mandar uia de luoghi della loro Iurisditione li leprosi, et altri infetti di malatie simili se ci saranno ò uerranno douendo in ciò star uigilanti sotto pena di lire uenticinque per ciascheduna uolta che mancheranno.

Della pena di chi smiela et toglie Cuppi d'Ape

Cap. Settuagesimo Sesto

Ancora statuiremo et ordiniamo che nessuna persona ardi=sca di guastare Torre, ò smielare Cuppi d'Api senza licenza del Padrone sotto pena di lire uenticinque per ciascheduno Coppio tolto, smielato, e guasto, e ciascheduna uolta et inoltre sia tenuto di emendare il danno nel doppio secondo la stima da farsi da dui huomini conuicini, e si creda al giurame=nto del Padrone accusante fino alla somma di quaranta soldi, e chi toglierà ò guasterà qualche sciame d'Ape

altrui esistente sopra alcun' Arbore cascha nell'ampiezza di detta
pena, et emendando il danno al Padrone come di sopra

Che li manescalchi non possino cauar sangue ad alcuna Bestia nelle strade publiche

Cap.o Settuagesimo settimo

Ancora statuiremo, et ordiniamo che nessuno manescalcho
possa cauar sangue ad alcuno animale, come Boue,
Caualli, Asini, e simili Bestie nelle strade Publiche, e
maestre, ò uicino alle Porte de Castelli sotto pena di
soldi uenti per ciaschedun, e ciascheduna uolta, che con=
=trauerrà.

Della pena di chi caua fuori del marchesato Grani, Biade, ò Grascie

Cap.o Settuagesimo Ottauo

Ancora statuiremo et ordiniamo che nessuna persona di detto
marchesato o habitante in quello ardisca, e presuma sotto
alcun' colore cauare ò far cauare di detto marchesato alcuna
sorte di Biade, Grani, Farine, Legumi, Castagne o marr=
=oni, ò qualsiuoglia altra sorte di Grascie, o Bestiami
senza licenza del Sig.re marchese gouernante, o del Vicario
del luogho in assenza di quello, sotto l'infrascritte
pene, cioue, se sarà Grano, ò Farina di uno scudo per

staro

stare se sarà Biadi, o legumi mezzo scudo, se sarà trouato con dette robbe, perda il grano, e le Bestie con che le portasse ma se sarà bestiame, o altra sorte di grascie caschi in pena della ualuta della Cosa estratta e se sarà trouato con essa in procinto di Cauarla senza licenza come di sopra caschi in pena della Bestia una, o più che siene tanto uiua, come morta, e delle Bestie da soma, con che tal grascia cauasse. Aggiungendo alle cose predette Ordiniamo, che nessuno possa uendere, e comprare robbe che ui portassero a uendere ad alcuno di detti Luoghi fuori di quelli ma debbino prima lassarli entrare dentro a detti Luoghi, e poi uenderle, e comprarle respettiuamente come li torna commodo e contrauenendo caschi in pena della perdita delle robbe e di tre Carlini per ciascheduno, e ciascheduna uolta da pagarsi tanto dal compratore quanto dal uenditore eccetto il giorno di mercato doue si fa nel qual giorno sia lecito uendere e comprare anche nel Luoghi di esso mercato e li lauoratori de sudd.ti possino portarle con polizze del Loro Padrone

Della pena di chi non pagha li datij à debiti tempi = Cap.o Settuagesimo Nono

Ancora Statuiamo, et Ordiniamo che Ciascheduna persona possidente beni stabili in detto Marchesato, quando occorrerà mettersi datij, o sia nel monte, o in Pippian

debba quelli paghare à i debiti tempi senza replica alcuna secondo i termini, che si assegnavano volta per volta per bandi publici come si è costumato sin qui in ciascheduno di detti Castelli del Marchesato, purche tal termine non sia manche d'un mese, e non pagha=ndo fra detti termini incorra in pena del quarto più di quello, che importa il suo datio e di tal quarto habbia la quarta parte il Vicario che lo riscuoterà come dell'altre pene, non dovendo havere altro per le risco=ssioni di detto datio, e possa essere astretto dal Vicario del luogho personalmente, e con gravamenti reali et in ogni altro modo opportuno ad ogni semplice instanza del Camerlingho che lo riscuoterà tante volte quanto sarà bisognio à pagarlo, con detto quarto più senza rig=etto alcuno, e il Vicario che in ciò fosse negligente caschi in pena di lire dieci da ritenersegli del suo salario ciasch=eduna volta che mancherà e di più fin tanto che non haverà pagato chi deve il suo datio ordinario fra debiti tempi come si è detto, non se li debba da alcuno di detti Vic=arij nella sua Iurisditione amministrare ragione alcuna nelle Cause Civili à favor suo, ma si bene contro di lui e le predette cose habbino ancora luogho quando la per=mutà di qualche bene stabile fosse di qualcheduno di detti marchesi per qualsivoglia titolo, ò Cause, ma qualche persona privata lo possedesse e fruttuasse,

e questo

e questo per troncar le fraude che in ciò si potessero fare e che forse si sono fatte sin ad oggi, in conformità del Capi=tolo stabilito ultimamente fra detti Sig.ri, nella venuta del molto magnifico et eccellente Sig.r Paolo Vito Comissa=rio Ducale al monte. Dichiarando, et Ordinando per il presente statuto che questa sia, et esser s'intenda pena perpetua, per quelli, che non pagheranno li datij come di sopra, la quale non si possa alterare in modo alcuno et in ciascheduno di detti casi possa essere astretto il lavora=tore per il Padrone, ò Possessore, ò vero usufruttuario delle terre, e sieno sequestrati li frutti di quelli in tutto, ò in parte, e farne ritratto, sin tanto che tal datio col suo quarto sarà interamente pagato, e sattisfatto e questo per facilitare quanto si può l'essecutione de datij Agiungendo che il Sig.re Marchese debbia stabilire un salario honesto à chi coglie e riscuote il datio, e che tale essattore non possa pigliar mercede alcuna per tali polizze che farà de pagamenti di essi datij, e sia tenuto stare nell luogho à riscuotere continuamente, ò lassare il sosti=tuto acciò chi venisse à pagare non incorra in pena del quarto, più non trovando chi ricevà li danari è pag=amento del suo datio

Che ciascheduno Vicario discacci le Donne di mala fama dalla sua Iurisditione

Cap.o Ventesimo

Ancora statuirono, et Ordinorono, che ciascheduno delli

Vicarij sopra detti per debito del loro Officio sia tenuto, e debba sotto pena di Lire venti cinque per in ciascheduna volta che in ciò manchasse, Scacciare e fare scacciare da Luoghi della sua Jurisditione ogni donna, che vi fosse di mala fama e publica meretrice e tale mala fama si possa provare per quatro testimonij convicinij degni di fede di essa publica voce, e fama deponenti

Che li lavoratori non mietino, ò Battino senza licenza de le Padroni

Cap. Octuagesimo Primo

Ancora Statuirono et Ordinorono che nessuno Lavoratore delle Terre altrui ardisca in modo alcuno mietere, o far mietere delle terre che Lavora d'altri, ne parimente levar de Campi, à batter grani, Biadi ò legumi di qualsivoglia sorte matturi, ò non matturi, senza espressa Licenza del Padrone delle terre, e contravenendo cachi in pena di Soldi Cinquanta per ciascheduna volta e sia tenuto emendare al Padrone ogni danno et interesse che per ciò patito havesse, da credersi quanto à esso danno al giuramento del Padrone fino in somma di Cinque Soldi, e da indi in su da Liquidarsi per dui testimoni vicini à detti beni degni di fede, et il medesimo s'intende delli Lavoratori delle Vigne altrui, cioe che non possino Vendemmiare senza Licenza del Padrone sotto le dette pene e pregiuditij, ne meno cavare, ò pigliare di dette Vigne

Uva acerba

Vua acerba, ò Mattura senza licenza come sopra sotto pena di soldi venti per ciascheduno, e ciascheduna volta et emenda del danno. Parimente Ordinareno che ciascheduno Lauora=tore sia tenuto volendo il Padrone portare nel Campo li grani e Biadi come si dice in Covi et almeno sarchiare e mondare essi grani, e Biadi e manchando possino ciò fare li padroni à tutte spese de Lauratori, quali per dette spese possino astringersi incontinenti à rifarle senza alcuna figura di giuditio.

Delle misure, e passetti Giusti
Cap. Ottuagesimo Secondo

Ancora statuireno et Ordinareno che ciascheduno Artigiano di detto Marchesato, ò altro venditore di Robbe di qualsivoglia sorte debba quelle vendere misurare, e pesare con Misu=re, pesi e passetti giusti e sigillati, secondo il solito di cias=chedun Luogho di esso Marchesato, altrimente se la Misura, Peso ò Passetto con che si misurerà ò venderà non sarà giusto, ne sigillato caschi in pena tal venditore per ciascheduna volta di soldi quaranta, e sia tenuto ris=are quello che mancha al Compratore nel doppio e se sarà giusto, e non sigillato, caschi in pena solamente di soldi venti, ma se sarà sigillato, e non giusto, e non ci sia fraude, ma più presto sia ciò auenuto per errore del sigillatore non caschi in pena alcuna, ma solo rifaccia al Compratore quello che mancha, e se non ci sarà quest'uso di sigillare

2 5
2 3 0

le misure e pesi siena giuste secondo l'antiche usanza del luogho altrimente si osservi quanto di sopra, et il sigilla=tore a ciò ordinato sarà in sigillar neghligente caschi in pena di Carlini quatro per ciaschedun volta et in detti casi ciaschuno possa essere accusatore, e si tengha secreto e guadagni il quarto della pena.

Della pena degl'Hosti, che vendeno il vino con missure non giuste
Cap. Ottuagesimo terzo

Ancora statuiremo et ordinaremo, che tutti li hosti Tauernie=ri, et altri venditori di vino à minuto o all'ingrosso debbano tenere, vendere e misurare con misure giuste, e sigillate come sopra e tenere qualche segno fuori della casa dove vendano, et usando altre missure ó pesi non giuste nel vendere caschino in pene specificate di sopra nel precedente Capitolo, e se l'hoste o altro venditore la quattera mettendoci l'Aqua caschi in pena di Lire quatro per ciascheduna volta e questa pena habbia ancor luo=gho in quelli ó quelle che faranno il pane per vend=ere se non daranno il giusto peso, secondo il valore del grano in quel luogho, et in oltre perdino il pane che sarà trouato non essere di peso, e di questo et in ciascheduno de casi sopradetti ogn'uno possa essere l'accusatore, e sia tenuto secreto, e se li creda col suo giuramento, et un

Testimonio

testimonio degno di fede, et habbia il quarto della pena, e tanto si osservi nel dispositivo di sopra nel precedente Capitolo. Aggiungendo, che in detti Luoghi si debbino fare dui deputati, che tassino la robba, e carni, che occorreranno vendersi di tempo in tempo.

Che nessuno lavori di festa Comandata
Capo Ottuagesimo Quarto

Ancora statuirono et ordinorono, che nessuno di detto Mardice=dato, o' habitante ardisca sotto alcun Colore lavorare, e far sorte alcuna di lavori manualmente, quanto con Bovi ó sommegiare con Bestie ne giorni di Feste comandate dalla Santa Madre Chiesa sotto pena di Soldi venti per ciascheduno e ciascheduna volta che contrafarà ne il Vicario del Luogho possa dare questa Licenza ad alcuno, sotto pena di Lire dieci per ciascheduna Licenza, e ciascheduna volta dovendosi in tali giorni da ogn'uno attendersi al Culto divi=no, e Santi Offitij come si conviene a buon Christiano e di questo possa essere ogn'uno accusatore, habbia il qua=rto della pena, e si creda come nel precedente Capitolo.

Di chi tiene li Animali Calcitrosi e che danno di Cozzo = Capo Ottuagesimo Quinto

Ancora statuirono et ordinorono che ogni persona di detto Mardiciato, o habitante, si debba guardare quanto puo di tenere

Animali soliti tirar di Calci, dar di Cozzo, o' di morso come Boui Caualli, Muli, Asini, e Bestie simili, se pure li terra guardasse il Padrone, o' chi d'altri l'haueua in cura di non tenerli sciolti, o' ligati innanzi alla Casa sua, o' in altri Luoghi publici doue siano solite le persone passare e contrauenendo caschi per Ciascheduna uolta in pena di soldi uenti, e se tale Animale percuoterà con Corni, Calci, o' morsi qualche persona caschi in pena il Padrone di Lire cinque per ciascheduna uolta e ciascheduna percussione, e sia tenuto rifare al percosso tutte le spese che farà per Curarsi e medicarsi e se per tale percussione il percosso morirà Caschi il Padrone di Lire Cento d'applicarsi l'ametà alla Camera del S.re Marchese, e per l'altra metà alli heredi del morto, ma se non morirà e rimarrà stroppiato da qualche membro caschi in pena cioue nell'ametà di cui si applichi l'ametà allo stroppiato come di sopra, e cosi anche sia tenuto di rifar le spese fatte in Curarsi e se detto Animale amazzerà o' stroppierà qualche altra Bestia, si osserui quanto è disposto per la ragion Comune

Della pena delle Donne, che filano, in luoghi Publici e Inciegliano

Cap.o Ottuagesimo Sesto

Ancora statuiremo et ordiniamo che nessuna Donna di detto Marchesato o' habitante ardischa di filare intorno alli Pozzi, macelli, Forni, Tauerne, o' in Chiesa sotto pena di soldi

di soldi cinque per ciascheduna volta, che sarà trovato ciò fare in alcuno di detti Luoghi, nè parimente possa alcuna inci=gliare Lino, o Canape in Strade Publiche del Monte, e di Lippian sotto la medesima pena.

Della pena di chi butta Bestie morte per le strade, e ne fossi de Castelli

Cap. Ottuagesimo Settimo

Ancora Statuiremo, et Ordiniamo, che nessuno ardisca butt=are, e far buttare bestie morte dentro al sudetto Luoghi murati di detto Marchesato, e ne fossi di quelli, o porta=ui altra bruttura sotto pena di soldi venti per ciasche=duna Bestia e bruttura e non dimeno sia tenuto detta Bestia e Bruttura portar via discosto dalli fossi, e dalle Porte di detti Luoghi almeno cento braccia, e di questo ogn'uno possa essere l'accusatore e guadagni la quarta parte della pena, e li si creda col suo giuramento, e con un testimonio degno di fede.

Della pena di chi butta aqua, ò sporchitie dalla Fenestra = Cap. Ottuagesimo Ottavo

Ancora Statuiremo, et Ordiniamo, che nessuna persona ardi=scha buttare sporchitie ò Aqua dalle Fenestre delle sue Case nelle Strade publiche sotto pena di soldi cinque per ciascheduna volta alla quale sia tenuto il Padrone della Casa, ò habitante in quella, ma possa bene dal

Vscio della sua habitatione buttar L'Aqua nella strada ancor-
che torbida senza pena alcuna senza pena alcuna, e se
nel buttar L'Aqua, ò altra sporchezza dalla fenestra verrà
imbrattato, ò bagniato alcun, si duplichi La detta pena
e si emendi il detto danno ne panni percio fatto del bag-
=nato, ò imbrattato, e di questo ogn'uno possi essere L'
accusatore guadagni La parte della pena, e se li creda
come di sopra.

Che ogn'uno spazzi il sabbato innazi alla sua Casa

Cap. Ottuagesimo Nono

Ancora statuirono, et ordinorono, che ogni habitante nel
Castello del monte ò di Pispiano sia tenuto ogni sabbato
spazzare d'innazi alla Casa della sua habitatione, e portar
uia La spazzatura sotto pena di soldi cinque, per ciascheduna
=duna volta, che mancherà et ogn'uno possa accusare, e
se li dia credenza, e parte della pena come nel presente
Capitolo.

Che ogn'uno tengha li neccesarij, e Chioche Coperte, e serrate

Cap. Nonagesimo

Ancora statuirono, et ordinorono, che ogni persona habitante
in detti Luoghi del monte e Pispiano, et altri Castelli del
mardesato sia tenuto tener serrati bene tutti li neccesarij
e Chioche

Chioche di Aqua e sporchature in modo tale che la Bruttura non
si vegga, masime dalle strade publiche, ne si faccia puzza
nel Luogho sotto pena di Soldi venti per ciascheduno, che con-
=traverrà e di questo possa essere l'accusatore ogn'uno, e
guadagni il quarto della pena come sopra.

Delli Orticelli e Testi da non tenersi in certi luoghi atti à nuocere ad altrui
Cap. Nonagesimo Primo

Ancora statuirono et ordinorono che nessuno di detti luoghi
ardisca tenere Orticelli Testi da Viole, Basilico, e cose simili
nella Casa della sua habitatione, in luogho però che cade-
=ndo possa offendere chi va per le strade sotto pena di
Soldi venti per Ciascheduno, e Ciascheduna volta chi contra
=verrà, et ogn'uno possa essere l'accusatore e guadagni
il quarto della pena come sopra.

Delli Porci Panichati
Cap. Nonagesimo Secondo

Ancora statuirono et ordinorono che se alcuno di detto Mar-
=chesato, o habitante venderà qualche Porcho il quale poi
si trovi essere panicato et in effetto sia, sia tenuto et obli-
=gato ripigliarlo dal Compratore e renderli indietro il prezzo
che l'haveva pagato, e questo possa essere astretto dal
Vicario del Luogho ad instanza della parte di fatto senza
forma alcuna di giuditio.

Che nessuno possa vendere Carne di Bestie panicha=
=te o Stramazzate = Cap Nonagesimo Terzo

Ancora Statuirono et Ordinorono, che nessuno macellaro, o altri in detto Marchesato ardisca in modo alcuno vendere, ne in publico, ne in secreto Carne de Porci panicati, et infetti sotto pena di Lire venticinque per ciascheduno, e Ciascheduna volta che contraverrà, anzi si debbano dette Carni così trovate infette abruciare in Luoghi publico, et il Padrone non possa manchare di darle sotto la medesima pena così parimente non possa vendere carne di Bestie stramazzate e morte da Loro per qualche percussione, o caduta senza Licenza del Vicario del Luogho sotto pena di lire dieci per Ciascheduno, e Ciascheduna volta chi contraverrà e di queste cose possa ogn'uno essere l'accusatore il quale si tengha secreto, e guadagni la quarta parte della pena, e se li dia Credenza col suo giuramento, et un testimonio degno di fede, et il Vicario per debito del suo Officio sia in ciò diligente, e punisca li trasgressori senza rispetto alcuno.

Della pena di chi vendemia innanzi al tempo
e del tempo di vendemiare
Cap Nonagesimo Quarto

Ancora Statuirono, et Ordinorono che nessuno di detto Marche=
=sato, o habitante ardisca di vendemmiare innanzi alla Festa di Sant Angelo di 7mbre ma passata detta Festa

sia lecito

sia Lecito ad ogn'uno cio fare, se cio dal Sig. Marchese, per tempo la
governante, per qualche giusta Causa, et utilità publica
e non propria, e privata non paresse altrimente, nel qual
caso vogliano volersi stare alla sua deliberatione, e chi contra=
=verra al ordine sopradetto, vendemmiando prima caschi
in pena, intendendo sempre il Padrone della Vignia o chi l'
havesse a Lavorio di lire dieci per ciasche d'uno e ciasche d'una
volta, e se sara d'acordo il Padrone, et il Lavoratore pagh.
ogn'uno di Loro la metà di detta pena, Aggiungendo che
chi haverà Vignie contigue alle Vignie di Alcuno Sig.re March=
=ese sia tenuto avanti di Vendemmiare dimandar Licenza al
d.o Sig.re suo Vicino sotto La medesima pena, sia non dimeno
Lecito à ciasche d'uno cogliere Uve avanti al tempo per fare
agreste, e per Mangiare per La Casa, purche colga nel
suo, e per suo uso proprio, e non per vendere, e donare
ad altri sotto La medesima pena in quantità notabile, et
in questo ogn'uno possa essere accusatore, e sia tenuto secre=
=to, e se li presti credenza con un testimonio degno di fede
e guadagni il quarto della pena e questo Capitolo si
debbia dal Vicario del Luogho fare Bandire e tornare à
memoria à ogn'uno, ogn'anno il primo di 7mbre.

Della pena di chi butta cose brutte ne Fonti, Pozzi
e Cisterne = Cap.o Nonagesimo Quinto

Ancora statuirono, et Ordinorono, che nessuno ardisca fare

ò buttare alcuna Bruttura in Fonti, Pozzi, ò Citerne poste in detto Marchesato, e Luoghi di quelle, ne meno appresso quelle, ò quelli per quattro piedi, ne lavarvi panni, herbe, ò metterui Barili, ò Bigonzi à stagnare sotto pena per ciascheduno che contraverrà, e ciascheduna volta di soldi venticinque, et altri pene ad arbitrio del sig. Marchese per tempo governante, secondo la qualità de Casi, e delle persone, e ciascheduno ne possa essere l'accusatore e se li creda et habbia parte della pena come di sopra.

Che li mulinarij debbino pigliar la molenda con missure giuste, e sigillate

Cap. Nonagesimo sesto

Ancora statuiremo et Ordiniremo che ciascheduno Muli=naro di detto Marchesato debba havere e tenere nel suo Molino, la mina, ò Coppa, con che hanno da pigliare la molenda giuste e sigillate, e se non sigillate per non usarsi almeno giuste ne possino ne debbino con altre missure togliere la molenda, ne vendere ò Compr=rare Grani ò Biadi, o altra cosa ne pigliare per loro molenda, più del solito sotto pena di lire quattro per cias=cheduno, e ciascheduna volta che contraverrà, e pigli=ando la molenda à peso non pigli più del giusto sotto la medma

la medesima pena, e sia sempre in ciascheduno di detti Casi
tenuto a rifare quel più che haverà preso al Padrone
del grano, ò d'altri con chi haverà contrattato, e ciascheduno
di questi possa essere l'accusatore, e se li creda con un testi=
=monio e guadagni la parte della pena.

Delli Cani da tenersi ligati a certi tempi
Cap.o Nonagesimo Settimo

Ancora statuirono et ordinorono che ciascheduno di detto
mandamento o habitante che haverà Cane sia tenuto da
mezzo Agosto, fino che sarà fatta la Vendemia tenerlo
ligato e ben custodito in casa di modo che non possa and=
=are a far danno alle Vignie di alcuno e questo s'intenda
di notte, ma di giorno lo debba tener ligato con un Uncino
ligato al Collo, e trouandosi sciolto, e senza Uncino caschi
in pena il Padrone di soldi venti per ciascheduno Cane, e cia=
=scheduna volta, se così sarà trouato, e se negasse esser suo
trouandosi, paghi la detta pena dupplicata, e chi troue=
=rà alcun Cane nella sua Vignia, ò possessione da lui
condotta doue siano Uue, di notte e senza Uncino di giorno
possa offenderlo sino alla morte inclusiuamente, ò
pigliarlo, e consegnarlo alla Corte, et il Padrone del Cane
sia tenuto sempre all'emenda del danno. e questo s'intenda
anche per li Cani forastieri tanto habitanti come non
habitanti, eccettuando non dimeno dalle cose predette li

Lucrieri ò Bracchi massime quando sonno à Caccia, e basti sc=
=sere la prova dell'accusatore col suo giuramento essendo tes=
=timonio degno di fede.

Della pena di chi guasta li pegliarij

Capo Nonagesimo Ottavo

Ancora statuirono et ordinorono, che chi malitiosamente guastera qualche pegliaro di Castagnie, ò di marroni di qualsivoglia persona dentro le pertinenze di detto marchesato caschi in pena di un fiorino per ciascheduno e ciascheduna volta, che ciò haverà fatto, e sia sempre tenuto emendare il danno al padrone nel doppio, e cia=
=scheduno di questi possa essere l'accusatore, e li si creda come un testimonio degno di fede come sopra, et in detti casi sia tenuto il Padre per il figlio il Padrone per il garzone, et altri di sua famiglia come in cause de danni dati.

Che ogn'uno del marchesato possidente cose stabili faccia l'orto

Capo Nonagesimo Nono

Ancora statuirono, et ordinorono, che ciascheduno di detto marchesato ò habitante, che possede ò lavora in quello ò vero lavorerà, ò possederà cose stabili, cioue terre lavoratiue

sia tenuto

sia tenuto á far l'orto, almeno di dui taule di terra per servi=
=tio di sua famiglia, sotto pena di soldi uenti, per ogni uolta
che mancherá ciò fare di Anno in Anno, e questo per tog=
=lier uia l'occasione di far danno ad altri, e per l'abon=
=danza delle cose.

Che nessuno uccelli con Buelero, ó Reti á Starne

Cap: Centesimo

Ancora statuiremo, et ordiniremo, che nessuno ardica Ucce=
=llare a starne in alcun luogho di detto Marchesato con
Buelero ó altra sorte di rete, sotto pena della perdita delle
reti, se sará trouato con esse, e di soldi quaranta per cias=
=cheduno, e ciascheduna uolta che contrauerrá, e ciasche=
=duno di questo possa essere accusatore, e se li creda con il
suo giuramento, et un testimonio solo, e se sará forastiero
si dupplichi la pena.

Che nesuno faccia Capanna, e Coperti dentro
ne Castelli, con Paglia ó Cose simili

Cap. Centesimo Primo

Ancora statuiremo et ordiniremo, che nessuno di detto Mar=
=chesato, ó habitante ardisca di fare dentro alcun Castello
di questo Marchesato Capanna alcuna, ó coprir Case con
Paglia, saginali, ó Panichali, ó cose simili sotto pena

di soldi quaranta per ciascheduno, e ciascheduna volta, che contrafarà, e non dimeno sia tenuto dal Capanera in tutto levar via, e levar la paglia, e saginali di detti á petitione di qualsivoglia di quel luogho, et ogn'uno ne possa essere l'accusatore.

Della pena di chi occupa le vie publiche

Cap.o Centesimo Secondo

Ancora statuirono, et ordinorono, che nessuno di detto Marchesato, o habitante ardisca di occupare, e restringere in modo alcuno le strade publiche, e comuni, et anche vicinali sotto pena di soldi quaranta per ciascheduno e ciascheduna volta che contravverrà, e non dimeno sia tenuto detta via, o strada á petitione di qualsivoglia di quel comune dove si doverà rimettere nelli termini di prima, e ciò non facendo fra il termine assignatoli dal Vicario del luogho se li duplichi la detta pena, e di nuovo si astringha á rimetterla tante volte quanto sarà neccessario, se ciò non volesse rimettere la strada per altro luogho fra le sue terre come la prima il che li sia lecito fare, se haverà il consenso o licenza della maggior parte de convicini e di quella Comunità, e non altrimente, e di questo ogn'uno possa essere l'accusatore.

Delle Vie

Delle vie guaste da resarcirsi dalli Vicinij
Cap. Centesimo Terzo

Ancora statuiremo et Ordiniremo che li uicini con le loro possessioni alle uie guaste di detto marchesato siano tenuti sempre che ne saranno ricercati dal Vicario ad instanza di qualsiuoglia persona del marchesato quelle rassettare o far rassettare da loro lauoratori, di modo che la Via si possi habitare et usare secondo il solito suo, intendendo che cio far debba per quanto tiene la sua possessione e dal suo canto, e tutti in sieme come saranno d'accordo, e chi ricercato fra il termine assegnatoli non obedira caschi in pena di soldi venti per ciascheduno, e ciascheduna uolta, e non dimeno sia tenuto cio fare, et onninamente esequire sempre che li sara commandato

Delle riparate da non farsi ne fiumi, a danni de mulinij = Cap. Centesimo Quarto

Ancora statuiremo, et Ordiniremo che nessuno di detto marchesato, o habitante faccia alcun riparo nelli fiumi del marchesato a danno di alcuno mulino esistente in essi fiumi, e faccendolo sia tenuto guastarlo, e refar tutti li danni percio patiti dal mulinaro, o padrone del mulino secondo la stima da farsi per dui huomini uicini, e manchando

di guardarlo fra il tempo che li sarà assegnato, caschi in pena di soldi quaranta per ciascheduna volta, che contravverrà, e non obedirà, per ciascheduno riparo fatto

Che nessuno scarichi il fossato d'altri, ò Comune senza licenza = Cap. Centesimo Quinto

Ancora statuirono et ordinorono che nessuno di detto marchesato, ò habitante ardisca di scaricare il fossato d'altri, ò comune senza licenza del Padrone, e del Consiglio sotto pena di soldi dieci per ciascheduno, e ciascheduna volta che contravverrà.

Che chi butta bruttura, ò terracci fra mura e fossi de Castelli, sia tenuto levarli Cap: Centesimo sesto

Ancora statuirono et ordinorono che chi butterà terracci o cose simili ne fossi de Castelli del marchesato o dentro fra muri sia tenuto ad instanza di qualsivoglia del Popolo, sempre che li sarà comandato dal Vicario del luogho fra il termine che li si assegnarà levarli via sotto pena di soldi venti per ciascheduno, e ciascheduna volta che ricercato non obedirà

Che nessuno di luglio, ò Agosto metta il fuocho in diesi, ò in sciere = Cap. Centesimo Settimo

Ancora statuirono et ordinorono che nessuno di detto marchesato o habitante

o habitante ardisca del mese di Luglio, ó Agosto mettere fuochi in seccie, siepi, ó selue sotto pena di soldi uenti per ciascheduno, e ciascheduna uolta, che contrauerra, et in oltre sia tenuto di emendare il danno, á chi per tal fuoche sara dannificato secondo la stima da farsi da due huomini da bene conuicini da chiamarsi comunemente se sarann d'accordo, se nó dal Vicario del Luogho.

Che nessuno uadia al Pozzo ó fonti d'altri senza licentia del Padrone

Cap.o Centesimo Ottauo

Ancora statuireno et ordinareno che nessuno uadia alle Fonti Pozzi di altri senza licenza del Padrone ne parimente a Pozzi, Fonti Comuni facendo la strada per l'altrui beni, se non si fosse tale strada usata anticamente per andare à detti Pozzi, ó Fonti per spatio almeno di Anni uenti, e minore prescrittione non basti, se gia tale usanze non ci hauesse qualche pretensione, ó rag=ione di poterui andare. e chi essendoli contradetto dal Padrone contrauerrá, caschi in pena di soldi uenti per ciascheduna uolta, e questo s'intenda delli Pozzi, e fonti che sono dentro ne Castelli, ó il marchesato, e non di quelli, che sonno di fuori, ma si osserui quanto e sta=to, et é solito senza decreto alcuno.

Che nessuno del marchesato contro l'altro ceda Ragione, ò attione à forastieri

Capo Centesimo Nono

Ancora statuiremo, et ordiniamo che nessuno di detto Mar=chesato, ardisca cedere, o uendere attione, ò ragione alcuna à qualsiuoglia forastiero non habitante, che tal cedente hauesse contro qualsiuoglia persona del marchesato, per potere in questo modo tal persona fare inquietare fuori della sua Jurisditione, e contrauenendo per ciascheduna uolta caschi in pena di Lire uenti; e non dimeno tal Cessione, e uenditione sia nulla ipso fatto, e tal cedente sia tenuto rifare al inquietato, ò mo=lestato di fuori per uigore di essa Cessione tutte le spese, Danni, et interessi per ciò patiti.

Della Gabella del Passo

Capo Centesimo Decimo

Ancora statuiremo, et ordiniamo che ciascheduno Forasti=ero habbia il passo libero, con sua persona Bestie e robbe di qualsiuoglia sorte per il detto Marchesato, ne se li possa uietare in modo alcuno se non fosse in tempo di guerra, ò di peste, ma se li possa dimandare delle robbe la solita Gabella ò passi soliti, ne si possa pig=liare piu del solito dell'altre robbe e di grani ò Biade un soldo per soma solamente, si come anche era disposto per lo statuto

per lo statuto vecchio del monte, e chi farà pagar più caschi in pena di soldi venti per ciascheduno, e ciascheduna volta, e rimetta quel più che haverà tolto al passaggiero, e chi frauderà dal Gabella andando per vie insolite, e non pagandola essendoli dimandata caschi in pena di soldi venti per ciascheduna volta, e non dimeno paghi la solita Gabbella, e la pena si parta per metà fra il Vicario di essa Gabella, et il Vicario del Luogho.

Delle monete = Capo Centesimo Undecimo

Ancora statuirono, et ordinorono, che in tutti li Capitoli del presente statuto doue si fa mentione di sorte alcuna di monete, s'intendino, e paghino come seguita, Cioue lo scudo di Grossi venti, e non s'intenda d'oro, se non si esprime, il Fiorino di grossi tredici, e quatrini sette la Lira di grossi tre il Giulio di Grossi dui, il Carlino di Grosi uno, e mezzo il Grosso di quatrini venti moneta nova o Fiorentina, o Pasquale che sia, il soldo di quatrini tre di detta moneta, et il Quatrino di quatro danarij. —

Della mercede delle scritture delli Offitiali e Notarij del marchesato

Ancora per reprimere l'audità de Vicarij, et Offitiali del marchesato, et anche de Notarij habitanti in quello statuirono et ordinorono, che per l'avenire nessuno di detti Vicarij, Offitiali, ò Notarij ardiscano sotto alcun colore, etiam di donativo per mercede di loro scritture, copie, Processi, Atti, sentenze, e cose simili del loro Bancho, et esecutione pigliare più di quello, che si contiene nell'infrascritta Tassa ò Tariffa di loro mercedi, et in quello che manchasse si proceda da simile à simile, e chi contravverrà, se sarà Offitiale caschi in pena per ciascheduna volta di lire venticinque, e sia tenuto rimettere quello che haverà preso di più incontinentemente alla persona da chi si sarà fatto pagare nel doppio, e se ne possa sindicare nel fine dell'offitio, e si creda all'accusatore ò querelante con il suo giuramento, et un testimonio solo, e se non sarà Offitiale ma notaro del marchesato caschi in pena di lire quindici per ciascheduna volta, e sia tenuto rimettere quel più che haverà pigliato, e si creda all'Accusatore con un testimonio come sopra, e ciò non habbia luogho quando si fosse preso più per errore, purchè cognosciutolo si emendi subbito.

Tassa del Civile

Imprima per Capi Soldi fin qui è stato solito di Pagare un quatrino per grosso, et un grosso per Scudo fin in q=lsivoglia somma, però di questo nelli statuti Vecch non si trova fatta mentione alcuna, e perche vi pare all'uso degl'altri Luoghi conuicini pare che questa in vero sia troppo vigorosa Tabella, sara bene di Mode=rarla, e fare anche differenze fra li huomini del marchesato, e li Forastieri il che tutto si rimette al giuditioso reuisore de presenti statuti, e cosi anche quan al salario delli Offitiali in euento che paresse bene di far prouisione anco in questo

Per Sentenza diffinitiua d'importanza fino à dieci lire soldi Cinque, e da dieci fino à venticinque, un Carlin e da vinticinque in su fino à qualsivoglia somma dui Carlini, ouero Soldi venti

Per ogni decreto da interporsi sopra gl'instrumenti de Mino di Donne, ò d'altri che ne habbia bisognio dentro nel monte, ò Lippiano un grosso et intorno al monte, e Lippiano un miglio, un Carlino, e da indi in su lontano quanto si sia dui Carlini, e questo s'intenda, se il Vicario per interporre tali decreti andera in detti Luoghi ma interponendoli nel monte, ò Lippiano sempre habbia un grosso

Reuisit

Per visita di qualche Luogho doue sia la differenza, se dentro a detti Luoghi habbia un Giulio per sua mercede essendo ricercato dalle parti si fuori di detti Luoghi non piu discosto di un Miglio habbia dui Carlini e da indi in su discosto quanto si voglia habbia tre Giulij, e se percio occorera alloggiar fuori habbia in tutto mezzo scudo alle spese delle parti comunemente, e se andera seco il Balio se li dia dentro nel Luogho dui soldi, e fuori di detti Luoghi sino à un miglio il doppio da indi in su un Carlino

Delle sentenze interlocutorie non si possa pigliare mercede alcuna

Per l'atto et esibita insieme quatro soldi

Per esibita sola dui soldi

Per citto, solo dui soldi

Per ciascheduno sinto un soldo

Per negatione senza scrittura, cioue per l'atto dui soldi

Per accusatione di Contumacia un soldo

Per Confessione cioue atto come sopra, altri dui soldi

Per Contestatione di Lite dui soldi per parte

Per esamine di Ciascheduni Testimonio senza Capitoli, et Interogatorij della parte mezzo grosso computato sempre il giuramento con Capitoli solamente un grosso, con Capitoli, et Interogatorij della parte un Carlino

Per publicatione di Processo un soldo per parte

Per ciascheduna Littera dimissoria, et esaminatoria un grosso

Per risposta alla positione un soldo per positione, di fatto la negata paghi il ponente, e la confessata il Confitente

Per giuramento decisorio offerto dalla parte o di purgatione mezzo grosso, e chi fa giurare lo paghi o quello in fau=ore di chi si da.

Per sospetto di fugha dentro in detti luoghi un Carlino di fuori dentro a un miglio un giulio, e da indi in su dui Carlini, avertendo l'Officiali a non volere ammettere li sospetti per poca cosa debbitori, accio non sia maggiore la spesa, che il debito

Per sequestro o stagina, risservata e registrata al libro un mezzo giulio

Per precetto fatto ad instanza della parte registrato, e riser=vato come di sopra mezzo grosso

Per ogni precetto fatto al libro presente la parte dui soldi, e per l'intimatione se la parte sara stata asse=nte altri dui soldi purche si faccia in scrittis, e cosi per ogni altra intimatione fatta con cedola dui altri soldi se la parte vorra che si registri al libro

Per ogni citatione con cedola dui soldi

Per copia di scritture del Banche non publicata dui soldi per faccia, et ogni faccia habbia da contenere tredici ver=si quanto larghe e il foglio dalla prima piegha in la et ogni verso habbia da contenere quaranta lettere, o vero caratthere di lettere, e chi vorra tal copia paghi il quan=

tita

di più di quello che imporesa tutta la Copia semplice volendola però autentica.
Per Inventario di Tutele dentro, à detti Luoghi, e d'altre cose simili dui Carlini, e fuori di detti Luoghi per un miglio dui Giulij e da indi in sù discosto quanto si voglia quatro Giulij
Per Ciaschedun Pegno dentro in detti Luoghi tre soldi, cioue dui per il Vicario, et uno per il Baliò, e di fuori dentro à un miglio Cinque soldi, mezzo grosso per il Vicario, et il resto per il Baliò, e da un miglio in sù discosto quanto si voglia un grosso in tutto, cioue quatro soldi, e mezzo, per il Vicario et il resto per il Baliò
Per tenuta di Cose mobili il doppio di quello che si è detto di sopra de pegni eccetto che dentro nel monte, e Lippiano si possa pigliare un grosso, e si diuida fra il Baliò, et il Vicario come sopra.
Per tenuta di Cose stabili per il primo decreto il doppio di quello che si è detto nel primo decreto, destinguendo sempre fra le cose mobili, e le stabili come sopra.
Per li rogiti, che si fanno dal Vicario al Bancho, cioue
Per Tregua un Grosso per parte
Per Pace il medesimo
Per Compromesso altretanto
Per mandato di Procura un Grosso
Per scrittura di stare à ragione ò rappresentarsi altretanto e così per ogni altro rogito simile.
Al Baliò per Citationi dentro in detti Luoghi dui quatrini

per persona cibato con cedola ò senza fuori di detti Luoghi sino à un miglio il doppio, da un miglio in sù otto quatrini discosto quanto si voglia, e più oltre non possa adimandare.

Tassa del Criminale

Imprima quanto alli atti, esibiti di scritture, e copia di processi publicati, ò non publicati possa pigliare il doppio di quello si è detto nelle Cause Civili, cioè per esempio se dalla Causa Civile si havesse da pigliare per un atto un grosso, nelle Criminali si possa pigliare un Giulio, e così nell'altri Casi simili

Per la prima risposta all'Inquisitore con la scrittura un grosso.

Per esame di Testimonij da farsi ad instanza dell'Inquisito senza Capitoli sei soldi per testimonio, e con capitoli il doppio

Per ogni

Per ogni sicurtà di tener Carcere, e di non partirsi di Palazzo, ò di rapresentarsi o altra simile un grosso.

Per Cassatura d'ogni Sicurtà detta, mezzo grosso

Per Cassatura di Treque mezzo grosso per parte

Per Sententie Interlocutorie non si possa pigliar niente

Per Cattura di qualche persona per Causa Criminale pecc=
=uniaria dentro in detti Luoghi dui Carlini e se sarà pena afflittiva del Corpo il doppio, e se sarà Causa Capitale qua=
=tro Lire, e se sarà fuori di quelli Luoghi discosto almeno un tiro di Balestra sempre il doppio non si dovendo mettere per Cattura quando qualche inquisito, ò imputato per qual=
=sivoglia delitto essendo citato a Comparire, spontaneame=
=nte, sebene poi si mettesse prigione, e se alcuno sarà catturato senza legittimi indizij da potere ciò fare non si possa per tal cattura pigliar niente ne parimente per prigionia in alcun Caso, ne per rilasso ancora come di sotto.

Per Relasso quando alcuno sarà stato prigione messo per legittimi indizij per Causa Legiera, si possa pigliare un grosso, in cause gravi un Carlino, in Cause Capitali un Giulio

Per Processo di Sentenza assolutoria Criminale pecuni=
=aria sola fino à venticinque Lire si possa pigliare un Carlino, da venticinque fino à cinquanta dui Carlini da Cinquanta fino à Cento dui Giulij da Cento in sù

fino à qualsivoglia somma tre Giulij, e se sarà pena
peccuniaria, et insiemi afflittiua del Corpo senza muti=
=latione di membro, cinque Giulij, e se con mutilatione
di membro sette Giulij, e se Capitale dui scudi, per cias=
=cheduno asoluto

Per Inventario dentro à detti Luoghi e di fuori, dentro à
un miglio Cinque Giulij, e da indi in su discosto quanto
si voglia sette Giulij

Per Copia di sentenza Capitale in publica forma uno scu=
=do, e se non sarà Capitale, ma afflittiua del Corpo mezzo
scudo, e per l'altre sole peccuniarie dui Giulij senza
publico à uso di Copia

Per cassatura in Causa Criminale Leggieri un carlino
come non importando la Causa più di Cinquanta Lire
e da cinquanta fino à cento un Giulio, e da Cento fino
à qualsivoglia somma dui Carlini, e se insiemi sarà
causa afflittiua del Corpo dui Giulij, et in Causa Capita=
=li quatro Giulij

Per registratura di Suppliche, ò Lettere un grosso, per Cias=
=cheduna

Per Copie di sentenze Capitali assolutorie, oltre le sportu=
=le dui Carlini per sentenza, e se afflittiua del Corpo
ma non Capitale un Giulio, et in altre Cause peccuni=
=arie un Grosso.

Tassa delle Scritture delli Notarij

Per rogito di Venditioni, Donationi tra uiui, permute e Cessioni, ò Instrumenti simili un grosso per rogito fra tutte dua le parti

Per rogito di Censo perpetuo un Giulio, cioue un grosso per parte

Per rogito di Testamento un Giulio dentro à detti Luoghi ma di fuori possino pigliare il doppio, intendendosi de rogiti, e non di Copie

Per donatione Causa mortis un Carlino

Per rogito di Codicilli un Carlino

Per rogito di Tutela, ò uero Cura un Carlino

Per rogito di Diuisione un grosso per parte

Per rogito di mandato di Procura un grosso

Per Copia di mandato di Procura in publica forma, se sarà speciale dui Carlini, se Generale il doppio

Per Copia di Compromessi, e Lodi, ò uero diuisioni in publi=ca forma dui Giulij per ciascheduno di detti Instrumenti

Per copia di qualsiuoglia altro Instrumento in publica forma se l'Instrumento importerà da uenti Fiorini in dietro si prenda dui Carlini e da uenti Fiorini fino à Cinquanta il doppio, e fino à Cento quatro Lire e da Cento in su fino à qualsiuoglia somma mezzo Fiorino per Centinaro, contandosi da indi in sù, auuertendo

che fino á Cento Fiorini s'intenda sempre la maggior somma, e secondo quella si paghi, lassate l'altre minori acciò non si venisse á fare confusioni, come per esem=
=pio in Cinquanta fiorini vi entrano li venti ancora ma non pero si ha da pagare delli venti, ma di Cinqua=
=nta solamente, dichiarando in oltre, che il Centinaro passato il primo, si metta per sano ogni volta che passa li cinquanta Fiorini, ma fino á Cinquanta si paghi come, e tassato dentro al primo Centinaro.

Per ogni Legalita, che occorresse mettersi in qualsivo=
=glia Copia di detti Instrumenti non si possa pigliar piu di un Carlino, compresato il sigillo

Li Vicarij, Notarij siano tenuti mostrare, e Leggere Vulgarmente alle parti che haveranno qualche interesse ó al Loro procuratore li detti Instrumenti sempre che ne saranno richiesti, ne percio possino pigliar piu di quello, che si pagha per il Cogito di tale Instrumento, sotto la pena che si contiene di sopra nel Capitolo della Tassa, e volendo la parte, che lo senta leggere qualche Dottore, paghi il doppio, e non ne dando Copia ma producendosi inna=
=nzi al Giudice, ó Arbitri il Protocollo, si paghi l'ametta manco di quello che si pagheria per la

Copia

Copia, ne perche siens Instrumenti di Notarij morti, si possi alterare detta somma di mercede in modo alcuno, e sieno tenuti detti Notarij registrare fedelmente li loro rogiti all loro libri, con le taudle solite, e stese, é tenerne fedel Cura sotto la detta pena, e Refacimento de danni et interesse alle parti.

Item statuendo prohibiamo, che il Vicario per tempo non possa ne deua per sentenze assolutorie Capitali passar la pena di Scudi dieci, eccetto quando la Causa si facces=se dupplicata, che in qual Caso non possa passare la sua mercede Scudi quindici, moderando pero la prese=nte mercede, che s'intenda confusa nella rata, che uenisse incorporata applicata al Fisco, per la qual rata douersene appliare al Vicario per tempo, che in qual Caso non uogliamo che possi pretendere, se non che il semplice rogito, conforme alle Tasse ordinate per rogiti di sentenze Criminali, e se pigliasse piu di esse incorra in pena di lire uenticinque, oltre alla restitutione alla parte di quel piu che hauesse preso e di altre pene con l'arbitrio del Sig.r Marchese governante

Tavola de Capitoli del Danno dato

Del modo di procedere in Cause di Danni dati —— Capo 1. C.te 99
Delle Persone, che possono accusare — Capo 2 C.te 100
Infra quanto tempo si possa accusare, e Levar via l'accusa —— Capo 3. C.te 100
Delle Guardie Celate — Capo 4: C.te 101
Infra quanto tempo si debbano spedire le Cause del Danno dato —— Capo 5 C.te 101
Che nessuna donna per Causa di Danno dato possa essere ritenuta —— Capo 6. C.te 102
Delli Animali Trouati à far Danno — Capo 7 C.te 102
Delli dati Danni in Vigne, ò Pergole — Capo 8 C.te 103
Quali s'intendino essere Bestie Grosse, ò minute —— Capo 9. C.te 103
Delli dati Danni in Canneti, Horti, Salceti, Arboreti, e Guardate —— Capo 10 C.te 104
De dati Danni in Seminati, e Prati — Capo 11 C.te 105
De dati Danni in Arbori domestici e fruttiferi, e loro frutti —— Capo 12 C.te 105
De dati Danni in Selue, e Boschi — Capo 13 C.te 106
De dati Danni in Stoppie, maggiatiche e Sodi —— Capo 14 C.te 106

De Danti danni in mete, di Biadi Battute e Strami — Capo 15 Carte 106

De danti Danni in Vignie togliendo Pali Vite e Sarmenti — Capo 16 Carte 107

Della pena di Chi taglia vite, ò Pergo=le da Vua — Capo 17 Carte 107

Della pena di chi guasta Portuli, ò Cancelli — Capo 18 Carte 107

Che Li Padroni tenghino ben serrate Le Loro vignie e Possessioni — Capo 19 Carte 107

Delle persone trouate à far Danni — Capo 20 Carte 108

Che chi va à opera non possa portar via cosa alcuna della possessione doue ha Lauorato — Capo 21. Carte 108

De Neganti ò mutanti il nome — Capo 22 Carte 108

Delle Bestie trouate à far Danni senza Pastore — Capo 23 Carte 108

Delle Bestie da non Lassarsi fuora La Notte sciolte — Capo 24: Carte 108

De Cacciatori, et Vecellatori — Capo 25 Carte 109

Dichiaratione della qualità delle Cose — Capo 26 Carte 109

Delli Arbori posseduti sopra L'altrui possessioni — Capo 27 Carte 109

Che ogniuno

Che ogn'uno possa andare alle sue possessioni e menarvi chi li piace — Capo 28 Carte 109
Che li Padroni e Padri di famiglia siano tenuti in causa de Danni dati per li loro Garzoni, figlioli, et altri di loro famiglia — Capo 29. Carte 110
Della duplicatione delle pene — Capo 30 Carte 110
Che si proceda da simile à simile — Capo 31 Carte 110
Che il masculino comprenda il femenino, e che la femina di minor pena si punisca in causa di danno dato — Capo 32 Carte 110
Del modo di Provare l'accuse, e chi sia tenuto quando non si trova il danno dante — Capo 33 Carte 110
Del modo di emendare li Danni — Capo 34 Carte 111

Statuto sopra il Danno Dato

Del modo di proccedere in Causa de Danni Dati

Capo Primo

Imprima statuiremo et Ordiniamo che li Vicarij del monte o Lippiano ciaschedumo nella sua Jurisditione debbeno nelle Cause de Danni dati tanti Personali come con Bestie proccedere nelli modi e forme infrascritte, e procedendo altrimente li processi siano nulli, e non habbino esecutione alcuna.

Prima adunque fatta l'accusa da chi haverà facultà di farla secondo il disposto delli presenti statuti, se sarà accusa particolare, si citi l'accusato, ò più che siano, et il Padrone delle Bestie con Cedole in persona, se si potrà, se non à Casa della sua solita habitatione, e se sarà Forastiero alla Porta di detti Luoghi con termine di tre giorni à comparire, e diffendersi da una accusa datoli dal tale esprimendo il nome dell'accusatore e se il danno sarà dato con Bestie, ò in persona secondo che conterrà nell'accusa datoli, e non comparendo fra detto termine e non facendo altra diffesa si condanni nella pena per tal danno imposstali, e nell'emenda del danno al dannificato senz'altra Citatione secondo

La forma de presenti statuti, e poi si eseguisca personal=
=mente, ó realmente come sarà più espediente secon=
=do si construma nelle accuse Civili, ma comparendo
nel termine, se confesserà liberamente hauer dato il
danno, se li assegni un termine honesto à pagare la
pena, e concordare il Padrone delle cose dannificate,
si grani come di sopra, ma concordato uno, e l'altro, cioè
la Corte, co'il Padrone, si cassi l'accusa, e paghi per la
Cassatura di ogni accusa con bestie dui quattrini, e tre se
sarà personale, così quando sarà condennato in Contumacia
ma se comparendo negherà, ó piglierà qualche diffesa, se li
assegni termine cinque giorni á diffendersi, e poi fatta
la diffesa, si assolui ó si condanni secondo sarà di Gius=
=titia per il disposto delli presenti statuti; e li Vicarij
sudetti di tali cose siano solleciti, e vigilanti per reprii=
=mere molti danni che oggi si fanno, e si guardino
dalle fraude, et habbino l'arbitrio largho, et amplo
di potere procedere servata la detta forma nel resto
sommariamente senza strepito, ó figura alcuna di
giuditio in tutti li tempi, e giorni, eccetto li giorni delle
feste commandate dalla santa Chiesa, ne per tali
accuse

accuse possino pigliare dall'accusatore mercede alcuna, e la pena si applichi alla Camera del Sig.r Marchese governante per dua terzi, e per un terzo al Vicario del luo=gho che la riscuoterà.

Delle persone che posseno accusare in Cause di danno dato

Cap.o Secondo

Ancora statuirono, et ordinorono, che di ciaschedun danno dato, ò in persona, ò con Bestie possino accusare, e denun=tiare solamente l'infrascritte persone cioè il Padrone delle cose, nelle quali si dica essere stato dato il Danno li loro figlij seco habitanti, li loro Garzoni attendenti le cose di fuori, li Lauoratori di essi beni, li Tutori, e Curatori di Pupilli, e minori Padroni delli beni danni=ficati li Procuratori delli assenti, et ogn'altra persona che hauesse ragione, ò attione alcuna sopra essi beni, e frutti di quelli, le quali persone possino tutte accusare per causa de danni dati in loro beni, e de loro padri, e Padroni, e sotto posti alla loro Cura, e le accuse per loro fatte uaglino, e tenghino di piena ragione purche non accusino le persone minori di Anni dieci e le donne grauide, che per uoglia pigliassero qualche

frutto d'altrui possessione nel passarvi a' canto, purche nel pigliarle non eccedino il termine del honesto, e se l'accuseranno tale accusa non vaglia, ne habbia esecutione alcuna, e quanto alli maggiori di anni dieci fino alli quatordici, se saranno accusati siano tenuti pagare solo l'amettà della pena imposta alli maggiori ma il danno debbino emendarlo interamente, secondo che sara da accusatore giustificato, e così volsero, pari=rimente essere l'accusa nulla, e di nessun valore quando sara fatta contro la volontà del Padrone delli beni dannificati e l'accusanti sia sempre tenu=to giurare in ogni accusa di havere veramente rice=uto il danno di che se è duolo, altrimente non si ammetta' l'accusa, et in ogni accusa si debbia inse=rire il nome di chi la fa, e della persona contro chi si fa, et Vocabolo della possessione doue sic dato il danno con suoi confini del danno dato, e se fa biso=gnio anche il giorno, ò la notte

Infra quanto tempo si possa accusare, e levare l'accusa = Capo Terzo

Ancora statuirono et ordinorono, che chi vorra accusare di

danno

danno dato ne suoi beni come nel precedente Capitolo debba
cio fare fra un mese dal dì che il danno sarà stato dato,
e passato il mese non sia più udito ne vale accusa ammessa
in modo alcuno, e possa l'accusatore con licenza del
Padrone delle cose dannificate levar l'accusa all'accu=
=sato fra il termine di otto giorni dal dì che l'haverà
fatta e per levarla sia tenuto pagare dui soldi per cias=
=cheduno accusato al Vicario del Luogho, se l'accusa
sarà con bestie ma se personale debbia pagare il doppio

Delle Guardie Celate
Cap: Quarto

Ancora statuiremo et ordiniamo, che ciascheduno di essi
Vicarij nella sua Iurisditione sia tenuto nel principio
del suo offitio eleggere, e deputare almeno una Guardia
celate, li nomi de quali si debbino tener scritti e così
eletti li faccia giurare di esercitare l'offitio bene
fedelmente, e senza fraude alcuna e questi tali possino
e debbino riportare e denuntiare tutti quelli, che dentro
al compartimento loro assegnatoli daranno danno in
persona ò con bestie nelli beni altrui, con il mese, gior=
=no, et hora del danno dato, con il nome del danno
dante, e del Padrone della possessione dannificata, e se

Sì dia piena credenza con il suo giuramento con un testimonio degnio di verità, e si possa levare tale accusa come di sopra nel precedente Capitolo concordata la guardia della sua parte, e quanto alla pena se ne applichi l'ametà alla Camera del Sig.re Marchese pertempo governante, et il quarto al Vicario, che lo riscuoterà, e l'altro quarto alla Guardia che l'haverà accusato, ò altro secreto accusatore, ò palese, purche non sia il proprio padrone dannificato, avvertendo in simil guardie non si mettino minori di Anni venticinque, ne alcun forastiero, ne balio di Corte ne garzoni di qualunque persona, e facendo tali Guardie fraude alcuna nell'Offitio suo sia punito secondo la qualità de Casi ad arbitrio del Vicario del Luogho.

Intra quanto tempo si debbino spedire le Cause de danni dati

Cap.o Quinto

Ancora statuiremo, et Ordiniamo, che alcun processo di qualsivoglia Causa di danno dato si debbia spedire per sentenza assolutoria, ò condannatoria se sarà neccessario

fra il termine

tra il termine di giorni venti continui da incominciare il giorno, che si citerà l'accusato a fare la sua diffesa, non computando in quelli li giorni delle Feste comandate dalla Santa Chiesa, e passato detto termine l'instantie di Cause tali s'intenda perempta, e finita, e il Vicario, che in ciò sarà negligente cashi in pena di Lire Cinque per ciascheduna volta ne sipossa di tale accusa più trattare, e quanto alle mercedi del Banche non possa detto Vicario cognitor della Causa pigliare per atti scritture Copie esibite, esamine de Testimonij, d'altri atti, se non la metà di quello che si può pigliare nelle Cause Civili secondo la Tassa inserta nelli presenti Statuti, ma nel fare dette accuse l'accusatore non sia tenuto pagare al Vicario del Luogho mercede alcuna, e le sententie, che occorreranno darle in cause tali non faccino, ne far possino pregiuditio nessuno ad alcuno delle Cause Civili ò vero giuditio ordinario sopra la proprietà, e possesso delle Cose, nelle quali fosse stato dato il danno

Che nessuna Donna per Causa di Danno dato possa essere retenuta

Cap.° Sesto

Ancora statuirono et ordinarono, che per Causa de Danni dati nessuna Donna possa essere detenuta in Prigione ne in altro modo, ma essendo trovata à far danno, pigliato il suo nome si proceda contro di lei secondo la Forma

de presenti statuti, e se il Vicario, ò altri Contravenevva caschi
in pena di Lire quatro, per Ciascheduna volta d'applicarsi
in tutto alla Camera del Sig. Marchese

Delli Animali trouati à far danno
Cap. Settimo

Ancora statuiveno, et ordinoreno, che se alcuna persona
di quelli, che non possono accusare, ò di loro famiglia tro=
=uera alcuna Bestia à far danno ne suoi beni, ò da lui
Lavorati, ò posseduti, habbia authorità di potere pigli=
=are dette Bestie dannificanti una, ò più che sieno, e
condurle, e consegnarle al Vicario del Luogho, e sua
Corte, perche le ritenghino in sino che sarà satisfatto
del suo danno, purche non si faccia male alcuno, e del
danno dato, e che la Bestia sia dell'accusato, e che li
beni doue è stata trouata sieno dell'accusante come di sopra,
e che sia stata trouata in detti beni, si creda al giurame=
=nto dell'accusante, ò altri di sua famiglia che l'ha=
=uesse trouata nel far danno, fino alla somma di dieci
soldi quanto alla stima del danno, e in quanto alla
pena, come si dirà nel Capitolo Trigesimo terzo, e da
indi in sù si debbia provare per testimonij come si dirà
nelli presenti Capitoli

Delli danni

Delli danni dati in Vignie, e Pergole, e loro pene

Cap.o Ottavo

Ancora statuirono, et ordinorono, che se alcuna personal=
=mente darà danno nelle Vignie altrui dalle Calende del
mese di Giugno fino alle Calende del mese di ottobre, sin
che la Vignia non sarà uendemmiata caschi in pena
per ciascheduna uolta di lire cinque di moneta fiorentina
e se hauerà seco anche la Bestia per portar uia frutti
d'altre cose di essa Vignia si punisca nel doppio, purche
habbia in effetto dato il danno, ma se solamente
fosse entrato, e non hauesse dato danno alcuno si puni=
=scha per ciascheduna uolta in soldi dieci, e nel doppio se
hauerà le bestie come di sopra, e sempre nel suo caso sia
tenuto emendare il danno al Padrone di giorno semplice
e di notte radoppiando, ma se il danno sarà dato solame=
=nte con Bestia pure in Vignie dalle Calende di Aprile
sinche saranno l'Uua, e frutti in esse Vignie, ouero
sinche non sarà fatta la Vendemmia, se la Bestia sarà
Boue, Vacha, Asino, Asina, Cauallo, Caualla, Mulo, Mula
Capra, Becho, Bufolo, Bufola, si punisca il Custode, o
Padrone di tale Animale in pena di soldi quindici per
ciascheduna uolta, e ciascheduna Bestia, e nell'eme=
=nda del danno al Padrone della Vignia ma se con
Porco, Porca dalle Calende di Agosto, sinche la Vignia

sarà vendemmiata caschi in pena per ciascheduna volta
e ciascheduna Porco di una lira, e dalle Calende di Aprile
sino alle Calende di Agosto nell'ametà di detta pena, e
se sarà Bestia minuta fra detti tempi, cioè dalle Calende
di Agosto fin fatta la Vendemmia in pena di soldi quatro per
ciascheduna bestia, e se sarà stato Gallo Gallina, Pauo-
ne un soldo per ciascheduno di essi Animali, ma se il
danno sarà stato dato con Bestie Grosse, caschi in pena
per ciascheduna di soldi quatro, e se sarà Porco ò Porca
di soldi dui, e se con Bestia minuta un soldo per ciascheduna
e se il danno sarà dato in pergole fuori della Vignia, è
con Bestia si punisca nell'ametà della pena specificata
di sopra in ciascheduno suo caso, e se il danno sarà
stato dato in persona si punisca della medesima pena
come se fosse stato dentro nella Vignia

Quali s'intendino esser Bestie grosse e minute = Cap: Nono

Ancora statuirono et ordinorono, che in tutti, e singoli
Capitoli delli presenti statuti de danni dati, ne quali
si facesse mentione di Bestie grosse, e minute. Bestie
grosse s'intendino essere, Bove, Vaccha, Vitello, Asino,
Asina, Mulo, Mula, Cavallo, Cavalla, Bufolo, Bufola

Becchi

Becho, Capra, Porco, Porca, ma le minute siano, et esser s'inten=
=dino Pecora, Castrato, e li Alimini infra sei mesi di detti
Animali grossi quelli che arrivano à tre mesi li Porci
e Capre, ma li minori Lattanti non siano tenuti à pena
alcuna, e così parimente fra le Bestie minute s'intendino
essere Oche, Galline, Galli, Pavoni, Conigli, e simili Ani=
=mali domestici, e questo non s'intenda procedere dove
per alcuno de presenti statuti li danni dati fossero pro=
=uati altrimente

De Danti danno in Caneti, Horti, Salceti
Arboreti e Guardate
Caso decimo

Ancora statuiremo, et ordiniamo, che se alcuno darà danno
personalmente in Canneti, Salceti, Arboreti, ò vero Horti d'
altri sia punito per ciascheduna volta nell'infrascritte
pene cioue, per ogni Arbore, ò Salci tagliata da piedi
paghi mezzo scudo, per ogni Ramo di grossezza di Palo
ordinario un grosso, purche in tutti non passino mezzo
scudo. Per ogni fascina d'altri Rami mezzo grosso, et à
chi a detti Arbori haverà tolto venchi, ò farà Olmegnia
ò Salcegnia caschi in pena di soldi quindici per Ciaschedu=
=na volta, e chi monderà alcuni di detti Arbori in modo
tale, che resti disutile paghi la pena di soldi quaranta

e se non Resta per ciò di sutle s'ametta à mano.
Chi taylerà Canne d'alcun Cannero, o le porterà uia essendo tagliate, payhi la pena per ciascheduna uolta di soldi nenti, e chi farà la Canna foglia un Carlino
Chi darà danno in Horto di Poponi, o d'altre cose doue siano herbe domestiche diverse et Agrumi per uso degl huomini, payhi di pena un Fiorino per ciascheduna uolta
Chi darà danno tagliando qualche siepe di Vignia o di Chiusura cauandone pontoni, o spini, o aprendo il Varcho, o Portulo, caschi in pena di mezzo scudo per ciascheduna uolta
Chi darà danno in selua di Vetrica, o Relassata, o in Ban=dita de Castagni Querciuoli, purche non li tagli da Piedi caschi in pena di soldi quaranta per ciascheduna uolta douendosi intendere per relassata, o Bandita la selua che non passerà tre Anni da che sìe cominciata á guar=dare, o Rileuare.
E se alcuno darà danno tagliando rami di Castagni, Quer=cie o altri Arbori siluestri caschi in pena di soldi nenti per ciascheduno Ramo, purche in tutto non passi mezzo scu=do, e tagliando alcuno di detti Arbori siluestri da Piedi payhi di pena mezzo scudo per ciascheduno Arbore, non intendendo fra questi esser compresi li querciuoli, ò altri Arbori siluestri piccioli, quali tagliandosi da piedi uolsero

si payhasse

si pagasse di pena tre Carlini per Ciascheduno.

Se alcuno rubberà qualche Innesto di Arbore domestico si punisca come ne seguenti Capitoli, et in ciascheduno di detti Casi, e danni personali chi non può pagare la pena in danari per esser povero, la paghi con la persona.

Delli danti danni in Terre seminate a Grani Biadi e legumi, e in prati
Capo Undecimo

Ancora statuiremo et Ordiniremo, che se alcuno darà danno personalmente in Terre seminate a Biadi, Grani, legumi, Lini, Canape mettendo ò Carpendo essi grani, Biadi, et altre cose sudette dalle Calende di Aprile sino che saranno separate dalla Terra caschi in pena di soldi venti per Ciascheduno e Ciascheduna volta, e così parimente se vi daranno danno con Bestie grosse, caschino nella detta pena di venti soldi per ciascheduna Bestia, e di Bestie minute nell'ametà di detta pena d'applicarsi come è statuito.

Delli danti danno in Arbori domestici, e fruttiferi, e loro Frutti
Capo Duodecimo

Ancora statuiremo et Ordiniremo, che se alcuno darà danno,

in alcuna sorte di Arbori domestici da frutto, come olivi, Amandoli, Ceriegi, Succini, Persici, Peri, Meli, Noci Ave=llani, Nespoli, Fichaie, ò altri simili, ò Innesti di quelli se ne cauerà, ò piglierà alcuno dalli suoi, caschi in pena di lire dieci per ciascheduno Arbore ò Innesto, e se lo monderà in modo, che resti disutile, caschi in pena di uno scudo, ma se di tale mondatura non lesserà in tutto disutile, caschi in pena di soldi quaranta per ciasche=dun Arbore, ò Innesto mondato, ò mondo, e se ne taglierà alcuni rami di consideratione, caschi in pena di tre giulij per ramo, purche però tutti non caschino uno scudo, e se taglierà altri rami da fascine caschi in pena di soldi venticinque per qualsivoglia volta, quante volte se uoglierò, e se taglierà, ò vero rompe=rà qualche Inesto, cioè il domestico di quella, ò in altro modo guasterà, caschi in pena di mezzo fior=ino per volta, e per ciascheduna Innesto gua=sta, e si creda nelle cose predette al giuramento dell'accusatore quanto al danno fino à dieci soldi, e così nell'altri danni personali dati in Arbori silvestri, ò in selue, ò in Canneti, come nel Decimo Capitolo, e se ui darà danno con Bestie grosse, ò mondandoli, ò rompen=doli rami, ò Innesti caschi in pena di soldi venti

5°/230

per ciascheduna

per ciascheduna Bestia, e ciascheduno Arbore, ò Innesto
guasto, e se li detti Arbori saranno in seminati paghi
anche la pena di quello come nel precedente Capitolo
non douendosi una pena confondere con l'altra, ma se
alcuno darà danno in detti Arbori, salendoui su à cog=
=lierui li frutti, o faccendoli cadere con sassi, o Bastone
caschi in pena di Lire Cinque per ciascheduno, e cias=
=cheduna uolta e se darà danno in quelli che saranno
caduti sotto da per se caschi nella metà di detta pena
e questo habbia luogho anche ne danni dati, à Casta=
=gni Marroni Ghiande, e li darà danno à detti con Bes=
=tie grosse paghi per pena soldi cinque per Bestia, e
se con altre Bestie un soldo per ciascheduna, oltre la
pena della Calpestatura o intratura in tal possessione,
e ne danni dati con bestie come di sopra, si creda al giura=
=mento dell'accusatore, o Padrone fino à Cinque soldi.

De danti danno in Selue, Boschi e loro pene

Cap.º Decimo Terzo

Ancora statuirono, et ordinorono che chi darà danno Per=
=sonalmente in Selue, o Boschi, tagliando, o faccendo
Legne minute, ò grosse caschi in pena di soldi venti
per ciascheduna uolta e chi darà danno con Bestie Grosse

pasturando, caschi in pena per ciascheduna Bestia grossa di un Soldo per volta, e per Bestia minuta di quatro Denari

De danti danni in Stoppie, magiatiche, e Stoppie sodi = Capo Decimo Quarto

Ancora Statuirono, et Ordinorono, che Chi personalme=
=nte dava danno in Terre Magiatiche, ouero Stoppie, e Sodi per ogni volta caschi in pena di Soldi quatro e se con Bestie grosse un Soldo per Bestia, e se con Bestie minute quatro danari per ciascheduna bestia

Delli danti danno in mete, Covi, e Biade Battute = Capo Decimo Quinto

Ancora Statuirono, et Ordinorono, che se alcuno dava danno personalmente in Meti Raccolte, Covi di Biade, Grani, Legumi, Lini, e Canape, se il danno passerà Cinque Lire, si proceda come in Caso di Furto, ma non passando si condanni dal Danno dante in dui Lire per ciascheduna volta, e se dava danno in Grani, e Biadi, e Legumi Battuti, mentre sonno nel Aia

nell'Aia dentro alla detta somma di Lire cinque, si puni=
=sca nel doppio di detta pena, e se alcuno ci dava da=
=nno con bestie grosse, paghi di pena un grosso per Bestia
e se sarà minuta dui soldi, e se alcuno darà danno per=
=sonalmente à pagliari e mucchi di strami, e fieni paghi
di pena soldi venti per volta, se con Bestie grosse mezzo
grosso per bestia, e con bestie minute sei denari per bestia.

De danti danno in Vignie e Chiusure toglendo Pali, Vitij e sciarmenti, e loro Pene

Capo Decimo Sesto

Ancora statuiremo et Ordiniremo che se alcuno darà
danno in Vignie, ò Chiusure toglendo ò mozze Pali, sciar=
=menti, Colonne, ò altri legnami caschi in pena per Cias=
=chedunna volta in lire quatro se sarà di giorno, ma se
sarà di notte si duppilichi la pena, e si emendi il danno
nel doppio al Padrone.

Della pena di chi taglia Vite, e Pergole

Capo Decimo Settimo

Ancora statuiremo et Ordiniremo, che se alcuno contemera=
=rio ardire ardirà di tagliare, ò mozzar vite ò pergole
da Uva di qualsivoglia sorte, caschi in pena per qualsi=
voglia

pergola, ò Vite mozza di lire dieci infino a dieci Vite
da indi in su si condanni in pena di Scudi Cinquanta, e
se li cavi un Occhio, e li si mozzi una mano ad arbitrio
del Vicario del Luogho, e si cognosca come causa Crim=
=inale, e grave, e non potendo pagare la pena pec=
=uniaria si punisca in pena Corporale, e di più si con=
=fini fuori del mandato per Anni Cinque.

Della pena di chi guasta Portuli e Cancelli
Cap.° Decimo Ottavo

Ancora statuirono, et Ordinorono, che chi maliziosamente
guasterà, ò romperà, o dal suo Luogho moverà alcun
Portulo, o Cancello dell'Altrui possessioni caschi in pena
di Lire quatro per ciascheduna volta, e per ciascheduno,
che vi sarà intervenuto, e se lo porterà via in
tutto, ò in parte caschi in pena del Doppio, e se ne
caverà feminelle ò guasterà serratura caschi in pena
di dui Giulij, e se sarà stato di notte si dupplichi la
pena, e si emendi il danno nel Doppio al Padrone.

Che li Padroni serrino bene le loro Vignie e possessioni = Cap.° Decimo Nono

Ancora statuirono, et Ordinorono per toglier l'occasioni
di far danno

di far danno, che tutti li Padroni debbino serrare, e tener serrate le loro Vignie, Horti, e Corte proprie condotte, e Chiuse in modo che non vi si possa commodamente entrare sotto pena di soldi venti per ciascheduno, che mancherà.

Delle persone trouate à far danno

Capo Vigesimo

Ancora statuiremo et ordiniremo, che ci trouerà alcuna persona à dar danno ne suoi beni, togliendo frutti tagliando Arbori, ò facendo altra sorte di danni manuali possi torli il mantello, ò altri panni, e consegnarli alla Corte acciò siano riconosciuti, e tale recognitione sia piena proua del danno dato, ne la Corte possa venderli fin che non sarà concordato il Padrone del danno

Che chi va à opera non possa portar via cosa alcuna della possessione doue ha lauorato

Capo Vigesimo Primo

Ancora statuiremo et ordiniremo, che chi andarà à opera a lauorare l'altrui possessione, non possa da quella portar via frutti, ò altra cosa ancorche con licenza del Padrone sotto pena di soldi dieci per ciascheduno, e ciascheduna volta

Delli negotianti, e mutanti il nome

Cap.o Vigesimo Secondo

Ancora statuirono, et ordinorono, che chi trouato à far danno malitiosamente essendone ricercho mutera il nome proprio del Padrone delle bestie caschi in pena di soldi venti per ciascheduna volta

Delle Bestie trouate à far danno senza il Padrone

Cap.o Vigesimo Terzo

Ancora statuirono et ordinorono, che se sara trouata bestia alcuna fuori alla Campagnia à dar danno senza Padrone, o fuor di danno, caschi il Padrone di quella o di quelle se saranno piu in pena di soldi venti per ciascheduna volta, oltre la pena del danno, se ci sara

Delle Bestie da non lasciare fuori la notte sciolte

Cap.o Vigesimo Quarto

Ancora statuirono et ordinorono, che nessuno ardisca lassar le sue bestie andar la notte sciolte in Campagnia per l'altrui possessioni sotto pena di soldi venti per ciascheduna bestia, e ciascheduna volta che sara trouata et in oltre paghi la pena del danno, se l'haueua fatto

Delli Uccellatori

Delli Vecellatori e Cacciatori

Cap.o Vigesimo Quinto

Ancora statuirono et ordinorono, che nessuno per causa di uccellare, ò cacciare possa entrare ne à piedi, ne à cauallo nell'altrui Vignie, Chiusure, Horti, Terre seminate sotto la medesima pena imposta agl'altri, che ui entreranno per altri effetti e questo s'intenda quando ui entrano senza Licenza del Padrone.

Dichiaratione della qualità delle Cose

Cap.o Vigesimo Sesto

Ancora statuirono et ordinorono, e dichiararono, che per toglier le dispute, e contrauersi Che Horto s'intenda esser quello doue saranno diuerse sorte di herbe ordinate per il uiuere humano, ò uero agrumi, come Cipolle, Aglio, ò uero Zucche, Poponi, Cetrioli, e cose simili, e Vignia esser s'intenda doue sono poste e nate assai uite in=sieme. Chiusure doue saranno Pergole, e Vite o Arbori domestici da frutti almeno fino a quatro indiuiduamente e se bene dette Cose d'horti fossero seminate, et ancorche non nate; e le Pergole, Vite et Arberi esistenti in dette Chiusure o Vigne non rendessero ancora il frutto, e Terre biadate s'intendino essere le seminate a grano, et altri

Biadi ó Legumi per industria dell' homo.

Delli Arbori pendenti nel altrui possessioni
Capo Vigesimo Settimo

Ancora statuirono, et Ordinorono, che li Padroni, ó lavora=
=tori delle possessioni, sopra le quali pendono Arbori esi=
=stenti nelle possessioni del Vicino, possino detti Frutti
che da loro posta caschano di detti Arbori nelle loro
possessioni pigliare, e raccorre quanto li pare senza
pena alcuna, purche non li faccino da loro istessi
cadere, ne li Padroni delli Arbori possino andarli á
raccorli, senza licenza del Padrone della Possessione
sotto pena di venti soldi, che per ciascheduna volta contra=
=auerrà.

Che ogn'uno possa andare alle sue possessioni Vignie, é menarvui chi li pare
Capo Vigesimo Ottavo

Ancora statuirono, et Ordinorono, che ad ogn'uno sia
lecito andare alle sue Vignie, e possessioni senza
pena alcuna, e menarvui, ó mandarvui li suoi Servitori
e Fantesche, et altri secondo á loro parerá, á pigliare
dell'Vue, e Frutti, purche modestamente e cosi ancora
possino li Padroni dar licenza á chi li parerá per
andarvui

per andarvi à pasturare, e far erba nelle sue possessioni e tale licentia sia sempre dalla pena

Che li Padroni e Padri di famiglia sieno tenuti per li loro Garzoni, e figlij nelle Cause di Danno Dato

Cap.o Vigesimo Nono

Ancora statuiremo et ordiniamo che li Padroni, e Padri di famiglia nelle Cause de danni dati sieno tenuti tanto per la pena, quanto per il danno per li loro Garzoni danti danno, Figlij e Nipoti, et altri di loro famiglia tanto maschi come Femine tanto di danni manuali come d'altra sorte, e quello che pagheranno per li loro Garzo=ni possino poi metterlo in conto del loro salario

Della duplicatione della pena

Cap.o Trigesimo

Ancora statuiremo et ordiniamo che in tutti li danni dati di notte, cioè dal suono dell'Ave Maria, sino al levare del sole ò in persona, ò con Bestie si dupplichi la pena ordinaria imposta per li presenti statuti per il tal Danno e così anche si duplichi ne Forastieri danti danno, e Foras=tiero non s'intenda quello quanto alle cose predette, che

habita in detto Marchesato familiarmente

Che si proceda da simile, à simile
Cap.o Trigesimo Primo

Ancora statuiremo et Ordiniamo, che nelle Cause de danni dati dove non è la pena espressa per li pre=senti statuti si proceda sempre da simile à simile.

Che il mascolino concepisca il feminino
Cap.o Trigesimo Secondo

Ancora statuiremo et Ordiniamo che nelle Cause de danni dati dove è la matteria indifferente, e la pena tanto conviene ad un sesso come all'altro, il genere mas=chulino, concepisca il feminino, però la femina tro=uata à far danno manualmente sempre si punisca in pena più piaceuole, e minore, che il maschio ad arbitrio del Vicario de luoghi.

Del modo di provare l'accuse in Cause de danni dati, e chi sia tenuto quando non si troua il danno dante
Cap.o Trigesimo Terzo

Ancora statuiremo, et Ordiniamo che in tutti, e singuli Capitoli sopradetti di danni dati non è fatta particolare prouisione

provisione si debba vedere, e con effetto si creda quanto all'
ingresso nella possessione à far danno, al danno dato, e
che la cosa di Colui del quale si dicesse, e quanto alla
pena per la metà al giuramento dell'accusante senz'altra
prova, e quanto al danno, ò stima di quello, se li creda
fino alla somma di Cinque Soldi doue non è provisto altri=
=mente, ma se insiemi hauerà la prova d'un testimonio
degnio di fede basti per tutta la somma, e per detto il danno
e stima di quello, e se alcuno accusato dicesse tal Causa
esser dolosa, e non vera, et esso non hauer dato danno,
se ciò legittimamente proverà, si assolva e si condanni
l'accusatore nella medesima pena, nella quale si saria
condennato l'accusato se la causa fosse stata verificata,
e nelle spese legittime, e se dicesse non esser danno,
si mandi dal Vicario à vedere il Luogho, e secondo che
si trouerà, cosi si assolua, e condanni, e se non si hauerà
notitia del Danno dante, il Comune di quel Luogho doue
è stato dato il danno sia tenuto emendarlo al Padrone dan=
=nificato, secondo la stima da farsi da due huomini da bene
più vicini al danno, e Luogho del danno, et ogni uno di detto
comune sia tenuto per la sua rata contribuire, più però
ò meno secondo la qualità, e pusibilità delle persone, e que=
=st'ultimo s'intenda, e proceda quanto à danni manuali solam=
=ente.

Fine

112

56
230

43